

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA - SASSARI

RACCOLTA DEGLI USI
VIGENTI
NELLA PROVINCIA DI SASSARI
1985

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA - SASSARI**

RACCOLTA DEGLI USI

VIGENTI

NELLA PROVINCIA DI SASSARI

1985

Prof. Lorenzo Idda
Presidente della C.C.I.A.A. di
SASSARI

PRESENTAZIONE

La raccolta provinciale degli Usi e Consuetudini, oltre a costituire uno degli adempimenti istituzionali più significativi cui è tenuta la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, risponde anche ad una esigenza sentita negli ambienti economici in genere di disporre di un preciso quadro di riferimento per quel vasto ambito di comportamenti che sono ancora regolati da norme di carattere consuetudinario.

La presente raccolta sostituisce la precedente edizione 1980 ed è frutto di un minuzioso lavoro svolto sia dai comitati tecnici, costituiti da operatori economici ed esperti dei vari settori, sia dalla Commissione Provinciale, presieduta dal magistrato Dott. Antonio Marongiu, che ha coordinato il lavoro di revisione ed aggiornamento, approvato infine dalla Giunta Camerale, che ha seguito con particolare attenzione le diverse fasi del lavoro di revisione.

La Camera di Commercio, nel presentare questa nuova raccolta degli Usi della Provincia di Sassari, desidera esprimere un sincero ringraziamento ed apprezzamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della pubblicazione ed in modo particolare al Dott. Antonio Marongiu per la faticosa e competente opera svolta ed alla Segretaria delle Commissioni Dott.ssa Bice Petronio, che ha seguito con particolare diligenza e responsabilità il lavoro di revisione.

Prof. Lorenzo Idda
Presidente della C.C.I.A.A. di
SASSARI

USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Qualifiche

Non sono accertati usi.

Denominazioni

TITOLO PRIMO

Non sono stati accertati usi.

Clausole principali

USI RICORRENTI

Non sono stati accertati usi.

NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Medesime in genere

Non sono stati accertati usi.

Provvigioni e sconti

Non sono stati accertati usi.

Termini

Non sono stati accertati usi.

Contratti in fiera ed in borsa merci

Non sono stati accertati usi.

Le manifestazioni fieristiche e rincontri di mercato, il cui scopo è soprattutto quello di concludere contratti di compravendita fra agricoltori, allevatori di bestiame e commercianti, hanno nella nostra provincia particolarmente carattere settimanale.

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Qualifiche

Non sono accertati usi.

Denominazioni

Non sono stati accertati usi.

Clausole principali

Non sono stati accertati usi.

Mediazioni in genere

Non sono stati accertati usi.

Provvigioni e sconti

Non sono stati accertati usi.

Termini

Non sono stati accertati usi.

Contratti in fiera ed in borsa merci¹

Non sono stati accertati usi.

¹ Le manifestazioni fieristiche o riunioni di mercato, il cui scopo è soprattutto quello di concludere contratti di compravendita fra agricoltori, allevatori di bestiame e commercianti, hanno nella nostra provincia normalmente carattere settimanale.

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Generalità

La Comunione tacita familiare nell'esercizio dell'Agricoltura, già contemplata dall'art. 2140 C.C., ed oggi disciplinata dall'art. 230 bis C.C., è ancora largamente diffusa in tutte le zone della provincia.

TITOLO SECONDO

Organizzazione

Essa si costituisce tacitamente fra i membri della stessa famiglia (padre e figli) **COMUNIONI TACITE FAMILIARI** in comunione di tetto e di mensa conservando pro indiviso tutti i beni allo scopo di provvedere con il lavoro collettivo ed organizzato secondo le rispettive attitudini, alle esigenze della famiglia, alla conservazione ed all'incremento dei beni comuni e di quelli di taluno dei componenti che li metta a disposizione del consorzio familiare senza obbligo di reciproco rendiconto.

Dritti e doveri dei partecipanti

Il capo della famiglia — scelto espressamente o tacitamente nella persona più anziana o più abile — organizza il lavoro agricolo dei singoli componenti e stringe i rapporti con i terzi nell'interesse della società familiare (stipulazione dei contratti, vendita dei prodotti, pagamento dei canoni ecc.).

Le donne attendono all'amministrazione della casa, alle esigenze domestiche e personali degli uomini: spesso, se buone, collaborano con costoro nei lavori agricoli stagionali. In generale va delineandosi la tendenza a ricercare occupazione nel terziario ed integrazione dei redditi del nucleo familiare.

Recesso - scioglimento ed allontanamento

Il componente che contrae matrimonio, di norma, esce dalla famiglia e viene dotato, se uomo, dei mezzi strumentali necessari all'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia e, se donna, del corredo ed anche della casa, ove le condizioni della famiglia lo consentano.

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Generalità

La Comunione tacita familiare nell'esercizio dell'Agricoltura, già contemplata dall'art. 2140 C.C., ed oggi disciplinata dall'art. 230 bis C.C., è ancora largamente diffusa in tutte le zone della provincia.

TITOLO TERZO

Organizzazione

Essa si costituisce tacitamente fra i membri della stessa famiglia (padre e figli o solo figli dopo la morte del padre) che continuano a convivere in comunione di tetto e di mensa conservando pro indiviso tutti i beni allo scopo di provvedere con il lavoro collettivo ed organizzato secondo le rispettive attitudini, alle esigenze della famiglia, alla conservazione ed all'incremento dei beni comuni o di quelli di taluno dei componenti che li metta a disposizione del consorzio familiare senza obbligo di reciproco rendiconto.

Diritti e doveri dei partecipanti

Il capo della famiglia — scelto espressamente o tacitamente nella persona più anziana o più abile — organizza il lavoro agricolo dei singoli componenti e stringe i rapporti con i terzi nell'interesse della società familiare (stipulazione dei contratti, vendita dei prodotti, pagamento dei canoni ecc.).

Le donne attendono all'amministrazione della casa, alle esigenze domestiche e personali degli uomini: spesso, se idonee, collaborano con costoro nei lavori agricoli stagionali. In generale va delineandosi la tendenza a ricercare occupazione nel terziario ad integrazione dei redditi del nucleo familiare.

Recesso - scioglimento ed allontanamento

Il componente che contrae matrimonio, di norma, esce dalla famiglia e viene dotato, se uomo, dei mezzi strumentali necessari all'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia e, se donna, del corredo ed anche della casa, ove le condizioni della famiglia lo consentano.

Le spese del matrimonio sono prelevate dal fondo comune.

La comunione si scioglie quando tutti i membri della famiglia o la maggioranza di essi decidono di dividersi.

Con l'incremento dei redditi nell'ambito dei nuclei familiari va delineandosi la tendenza a costituire gruppi autonomi, in occasione dei matrimoni, senza particolari distinzioni per quanto si riferisce all'apporto finanziario del nucleo d'origine alle donne e agli uomini.

Organizzazione

Essa si costituisce tacitamente tra i membri della stessa famiglia padre e figli o solo figli dopo la morte del padre che continuano a convivere in comunione di fatto e di massa conservando per indiviso tutti i beni allo scopo di provvedere con il lavoro collettivo ed organizzato secondo le rispettive attitudini, alle esigenze della famiglia, alla conservazione ed all'incremento dei beni comuni o di quelli di taluno dei componenti che li mette a disposizione del consorzio familiare senza obbligo di reciproco rendimento.

Diritti e doveri dei partecipanti

Il capo della famiglia — scelto espressamente o tacitamente nella persona più anziana o più abile — organizza il lavoro agricolo dei singoli componenti e attira i rapporti con i terzi nell'interesse della società familiare (trattazione dei contratti, vendita dei prodotti, pagamento dei canoni ecc.). Le donne attendono all'amministrazione della casa, alle esigenze domestiche e personali degli uomini; se idonee, collaborano con costoro nei lavori agricoli stagionali. In generale va delineandosi la tendenza a ricercare occupazione nel terziario ed integrazione dei redditi del nucleo familiare.

Recesso - scioglimento ed allontanamento

Il componente che contrae matrimonio, di norma, esce dalla famiglia e viene dotato, se uomo, dei mezzi strumentali necessari all'esercizio dell'attività.

² L'Istituto della comunione tacita familiare, per ormai costante interpretazione giurisprudenziale, è applicabile anche ad altre attività diverse da quelle dell'agricoltura.

COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

Cap. I

COMPRAVENDITA

TITOLO TERZO

L'atto pubblico di vendita immobiliare viene di solito preceduto da quello che si chiama volgarmente il «compromesso» di vendita il quale è un contratto preliminare accompagnato da caparra; in esso si fissano il prezzo, le modalità di vendita e di pagamento e la data di stipula dell'atto pubblico. Spesso il compromesso di vendita è stipulato in forma di scrittura privata, ma la stipula dell'atto pubblico è condizione che il prezzo convenuto sia stato pagato per intero o quasi.

COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

Nelle compravendite di immobili ancora da costruire le parti sono solite concludere un vero e proprio contratto preliminare o promessa di vendita, nella quale vengono iscritte tutte le precisazioni possibili sulle caratteristiche che dovrà avere l'appartamento e sulle modalità di pagamento del prezzo.

Tale pagamento viene normalmente essere stabilito in tre o più rate da effettuarsi, la prima al momento in cui si stipula il preliminare di vendita, le altre durante il corso dei lavori ed il saldo al momento della consegna dell'immobile o alla stipula dell'atto.

Determinazione del prezzo:

Nelle compravendite di immobili il prezzo si determina in genere a scorporo; è diffuso anche l'uso di determinare il prezzo a mq. La superficie di riferimento è normalmente al lordo (compresi i muri perimetrali, quota di vanti scale e balconi o terrazzi valutati tra il 25 e il 30% del prezzo totale al mq.).

COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

Cap. 1

COMPRAVENDITA

L'atto pubblico di vendita di immobili urbani viene di solito preceduto da quello che si chiama volgarmente il «compromesso» di vendita il quale è un contratto preliminare accompagnato da caparra; in esso si fissano il prezzo, le modalità di vendita e di pagamento e la data di stipula dell'atto pubblico. Spesso il trasferimento del possesso dell'immobile avviene prima della stipula dell'atto pubblico a condizione che il prezzo convenuto sia stato pagato per intero o quasi.

Nelle contrattazioni che hanno per oggetto la compravendita di immobili ancora da costruire le parti sono solite concludere un vero e proprio contratto preliminare o promessa di vendita, nella quale vengono inserite tutte le precisazioni possibili sulle caratteristiche che dovrà avere l'appartamento e sulle modalità di pagamento del prezzo.

Tale pagamento suole normalmente essere stabilito in tre o più rate da effettuarsi, la prima al momento in cui si stipula il preliminare di vendita, le altre durante il corso dei lavori ed il saldo al momento della consegna dell'immobile o alla stipula dell'atto.

Determinazione del prezzo:

Nelle compravendite di immobili il prezzo si determina in genere a «corpo»; è diffuso anche l'uso di determinare il prezzo a mq. La superficie di riferimento è normalmente al lordo (compresi i muri perimetrali, quota di vani scala e balconi o terrazzi valutati tra il 25 e il 50% del prezzo totale al mq.).

Mediazione

Se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore (o sensale) questi ha diritto ad una provvigione del due per cento da parte del venditore e dell'uno per cento da parte del compratore.

Le agenzie immobiliari applicano tariffe alquanto superiori: mediamente il 3% da parte del venditore e il 2% da parte del compratore.

Cap. 2

LOCAZIONE³

Forma - durata - decorrenza e disdetta del contratto

Per gli appartamenti ad uso abitazione e locali destinati a negozio od ufficio si usa redigere il contratto di locazione nella forma scritta, anche per una durata inferiore ai 9 anni.

Per quanto riguarda la durata e la decorrenza della locazione non esistono usi particolari.

Il termine della disdetta è di tre mesi per gli appartamenti locati ad uso abitazione senza arredamento di mobili, così anche per i magazzini di deposito. Per i locali destinati a negozio od ufficio è di sei mesi.

Forma della consegna e della riconsegna ed oneri relativi

Per quanto riguarda la forma della consegna di immobili urbani non esistono usi particolari. Normalmente, infatti, il locatore si limita a consegnare al locatario le chiavi dell'appartamento, previa visita dello stesso e constatazione dell'efficienza dei servizi. In tal caso la consegna delle chiavi costituisce trasferimento del possesso.

³ La materia delle locazioni di immobili è oggi regolata dalla legge n. 392 del 27.7.1978 (equo canone) che ha carattere inderogabile. Pertanto gli usi riportati nella presente raccolta, che si riferiscono alla locazione degli immobili, continuano ad avere valore in quelle parti che si concretano in un comportamento che non contraddice a quello prescritto dalla sopradde data disposizione legislativa.

Il locatario è tenuto a riconsegnare l'immobile nelle condizioni in cui lo ha ricevuto.

Gli usi locali non determinano le riparazioni di piccola manutenzione che sono a carico dell'inquilino (art. 1609 C.C.); gli stessi usi poi, conformemente a quanto dispone la legge (art. 1592 C.C.) prevedono che i miglioramenti apportati alla cosa locata dal conduttore, senza il consenso del locatore, non sono indennizzabili. Il conduttore è tenuto al pagamento di tutte le spese condominiali ivi comprese quelle per l'assicurazione del fabbricato e per l'amministrazione; restano escluse le spese di manutenzione straordinaria.

Locazione di camere mobiliate

Non esistono usi particolari nelle locazioni senza determinazione di tempo; per quanto riguarda il termine di disdetta, esso è di un mese.

Mediazione

Il compenso di mediazione (provvigione) per la locazione di stabili per abitazione e per usi commerciali viene corrisposto nella misura del 5% da ciascuno dei contraenti sull'ammontare del fitto del primo anno.

Per l'affitto di camere mobiliate la provvigione viene corrisposta nella misura del 5% da ciascuna delle parti, sull'ammontare del fitto del primo anno.

Per le locazioni abitative stagionali turistiche la provvigione viene corrisposta nella misura del 5% da ciascuna delle parti sull'ammontare del canone complessivo.

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Cap. 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Mediazione

TITOLO QUARTO

La provvigione spettante al mediatore nella compravendita di fondi rustici viene corrisposta dal compratore nella misura dell'1% e dal venditore nella misura dell'1%.

In materia non esistono altri usi particolari.

COMPRAVENDITA, AFFITTO

E CONDUZIONI DI FONDI RUSTICI

Cap. 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Forma

Il contratto di affitto viene stipulato in forma scritta o verbale.

Durata

La durata dei contratti di affitto, non soggetti al vincolo di proroga legale, è di anni 1 per i terreni ad uso pascolo, di anni 2 per i terreni ad uso sterna, di anni 6 per i terreni olivati e di anni 9 per gli orti.

La materia dei contratti agrari è oggi regolata in gran parte dalle recenti leggi (2.6.1982, n. 367, 15.9.1984, n. 758, 11.2.1971, n. 11, 10.12.1973, n. 814, legge n. 203/82 del 3.3.1982 che hanno carattere derogatorio. Gli usi pertinenti riportati nella presente Raccolta che si riferiscono all'affitto, alla locazione, alla colonia parcellaria, ed alle altre figure contrattuali analoghe ancora diffuse in questa provincia, continuano ad avere valore in quelle parti in quali si inseriscono in un assetto normativo che non esclude e quello prescritto dalle suddette disposizioni legislative.

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI¹

Cap. 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Mediazione

La provvigione spettante al mediatore nella compravendita di fondi rustici viene corrisposta dal compratore nella misura dell'1% e dal venditore nella misura del 2%.

In materia non esistono altri usi particolari.

Cap. 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Forma

Il contratto di affitto viene stipulato in forma scritta o verbale.

Durata

La durata dei contratti di affitto, non soggetti al vincolo di proroga legale, è di anni 1 per i terreni ad uso pascolo, di anni 2 per i terreni ad uso semina, di anni 6 per i terreni olivati e di anni 3 per gli orti.

¹ La materia dei contratti agrari è oggi regolata in gran parte dalle recenti leggi 12.6.1962, n. 567, 15.9.1964, n. 756, 11.2.1971, n. 11, 10.12.1973, n. 814, legge n. 203/82 del 3.5.1982 che hanno carattere inderogabile. Gli usi pertanto riportati nella presente Raccolta che si riferiscono all'affitto, alla mezzadria, alla colonia parziaria, ed alle altre figure contrattuali atipiche ancora diffuse in questa provincia, continuano ad avere valore in quelle parti le quali si concretano in un comportamento che non contraddice a quello prescritto dalle suddette disposizioni legislative.

Decorrenza e disdetta del contratto

Per quanto attiene alla data consuetudinaria di inizio dei contratti, vedasi quanto detto per i terreni pascolativi nelle soccide, e, per i terreni seminativi nelle colonie parziarie.

Per la disdetta non esistono usi particolari, rimettendosi le parti a quanto prescrive al riguardo la legge (art. 1630 C.C.).

Oneri

Quando si tratta di terreni seminativi, nella eventualità che l'affittuario debba cedere il terreno subito dopo l'esecuzione del maggese, il proprietario o colui che subentra nel fondo, deve risarcire l'affittuario con una indennità pari alle spese da questi incontrate.

Nell'affitto degli orti l'affittuario subentrante è tenuto a pagare all'affittuario uscente, il valore delle colture in atto, da stimarsi a mezzo di periti amichevoli compositori⁵.

A Sassari, nell'affitto di oliveti, l'affittuario ha l'obbligo di mantenere in efficienza l'oliveto, effettuando almeno una lavorazione all'anno. Se l'oliveto viene consegnato potato, l'affittuario alla fine della locazione ha l'obbligo di restituirlo potato. Si afferma la tendenza ad effettuare almeno due lavorazioni annuali.

Epoca della consegna e della riconsegna

Fatti salvi gli usi particolari riportati per alcuni centri della provincia (nella parte relativa alle soccide ed alle colonie parziarie), per i terreni pascolativi normalmente le scadenze sono nel mese di settembre («cabi d'anni» corrispondente al latino «caput anni» = inizio dell'anno agrario), varianti in diverse giornate nella normalità coincidenti con festività religiose (l'8 ed il 29 settembre); per i terreni seminativi l'inizio del contratto è pure in settembre, la scadenza il 15 agosto (dell'ultimo anno), con il godimento delle stoppie riservato al locatore.

⁵ Se però l'affittuario subentrante non paga a quello uscente il valore delle colture in atto la legge non accorda all'uscente il diritto di differire la restituzione o consegna del fondo, finita la locazione a garanzia di sue pretese (cass. 16.2.1960 n. 250) giacché l'art. 1152 C. Civ., che autorizza la ritenzione da parte del possessore di buona fede, regola gli effetti del possesso come fatto giuridico indipendente dalla esistenza d'un diritto, e non diritti e obblighi contrattuali (Cass. 30.5.1952 n. 1596); l'uso di cui sopra, poi, conferisce solo un credito all'affittuario uscente, e non la facoltà di avvalersi di una eccezionale tutela (Trib. Sassari 15.6.1968 n. 1593 - Presid. Arcadu, est. Mannuzzu).

Tempo e modalità dell'adempimento

I canoni locativi dei fondi rustici possono essere, secondo la pattuizione, corrisposti in natura, in denaro, od a riferimento.

Di solito nei terreni orientati a pascolo il canone è determinato e corrisposto in una quantità di latte pecorino per uso industriale o in una quantità di formaggio, pure pecorino, in pasta o stagionato, ovvero è determinato e corrisposto in denaro con riferimento al prezzo di piazza dei detti prodotti. Ove il canone sia corrisposto in latte il conduttore è tenuto a versare tale prodotto al vicino caseificio indicatogli dal locatore che ne contratterà e riceverà il relativo prezzo direttamente dal gestore dello stesso caseificio. Nell'ipotesi poi che il conduttore non abbia potuto versare l'intero quantitativo di latte pattuito è tacitamente inteso che egli dovrà rifondere al locatore il corrispettivo della quantità mancante a quello stesso prezzo pagato dall'industriale a quest'ultimo.

Ove il canone sia determinato in un quantitativo di formaggio pecorino, per tale formaggio deve intendersi il cosiddetto pecorino tipo romano in pasta o stagionato. Qualora il formaggio pattuito sia quello stagionato (con deposito a partire da gennaio e vendita della partita a settembre) si riconosce un calo del 12%. Le spese di deposito e salagione del formaggio nel caseificio sono a carico del depositante, cioè dell'affittuario. Diversamente avviene quando si stabilisce la corresponsione di un canone di formaggio in pasta (la cui quantità è di solito maggiorata rispetto al formaggio stagionato del 12%), poiché in questo caso le spese di deposito e di salagione sono a carico del locatore, che è di norma colui che deposita il detto prodotto. Il formaggio, sia quello stagionato che quello fresco, dev'essere di qualità buona e commerciabile; di produzione metà invernale e metà primaverile.

Per i contratti in cui il canone è determinato «in latte» o con riferimento al prezzo di tale prodotto si deve corrispondere la metà entro il mese di marzo ed il saldo prima della chiusura del caseificio. Quando il contratto prevede invece la consegna di formaggio stagionato, il canone deve essere corrisposto entro agosto-settembre; se prevede la consegna di formaggio in pasta ci si regola come per i contratti in cui il canone è determinato in latte.

Per i contratti in cui il canone è determinato in grano o in denaro con riferimento al prezzo di tale prodotto il tempo dell'adempimento coincide con quello del raccolto. Se infine il canone è da corrispondersi in olio, il tempo dell'adempimento è quello della frangitura.

I canoni «in denaro» debbono essere corrisposti in due rate: la metà entro il 31 marzo ed il saldo alla fine dell'annata agraria.

Mediazione

La provvigione spettante al mediatore nell'affitto di fondi rustici e di ville con attigui fondi viene corrisposta dal locatore nella misura del 2% e dal conduttore nella misura del 2% sull'ammontare del fitto del primo anno.

Locazione di sugherete

Tale contratto ha per oggetto esclusivamente il godimento del sughero, mentre la disponibilità del fondo, per lo sfruttamento delle altre sue risorse (pascolo), resta al locatore. Esso ha normalmente una durata di 30 anni.

Il canone locativo viene determinato sulla base del valore presumibile di tutto il sughero maturo che potrà essere prodotto dalla sughereta nei 30 anni seguenti. Tale canone viene pagato dal conduttore anticipatamente. Tutti gli adempimenti e gli oneri relativi alle operazioni di estrazione del sughero sono a carico del conduttore.

Cap. 3

CONDUZIONE A MEZZADRIA

Nozione (art. 2141 C.C.)

La figura della mezzadria ricorre assai di rado in provincia tra contraenti privati.

Non esistono pertanto né usi normativi, né usi negoziali. Nella terminologia agraria l'accezione «mezzadria» — come risulterà dalla ulteriore raccolta — denomina alcuni tipi negoziali che rientrano nello schermo della colonia, della soccida e di associazioni agrarie innominate (tipica la mezzadria dello «stazzo», frequentissima in Gallura) e che, prevalentemente, sono tutte caratterizzate dalla ripartizione dei prodotti a metà.

Cap. 4

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE

La colonia parziaria attiene a fondi orientati:

- 1) a colture cerealicole pure ovvero associate con colture preparatorie di maggese nudo o vestito;
- 2) ad oliveto;
- 3) a vigneto;
- 4) a carciofaia;
- 5) a frutteto.

1) Colonia parziaria relativa a colture cerealicole:

a) *Colture cerealicole pure.*

Obblighi del concedente

Il concedente conferisce il fondo, fornisce il seme e il diserbante e concorre per metà all'acquisto dei concimi e della spesa della mietitrebbiatura.

Obblighi del colono:

Il colono provvede all'aratura conferendo i necessari mezzi strumentali, alla semina, al diserbo ed allo spargimento dei concimi; contribuisce per metà nell'acquisto dei concimi e nelle spese di sarchiatura e mietitrebbiatura.

Divisione dei prodotti

I prodotti e gli utili, ad eccezione delle stoppie che spettano al proprietario, vengono ripartiti sull'aia in quote uguali.

Va affermandosi la consuetudine che comporta per il concedente il conferimento del fondo, la fornitura del seme, dei concimi e del diserbante; mentre riserva al colono l'obbligo di effettuare la preparazione del terreno, la semina, lo spargimento dei concimi, il diserbo; la mietitrebbiatura è a carico di entrambi, per metà, così come la ripartizione dei prodotti, comprese le stoppie.

Usi particolari sussistono in misura sporadica:

Alà dei Sardi

Le spese per il trasporto dei covoni fino all'aia si ripartiscono in parti uguali.

Berchidda

Le spese relative alla zappettatura sono interamente a carico del colono nel caso che il concedente conferisca i buoi; le stoppie vengono divise in parti uguali.

Bortigiadas

Le spese per lo spargimento del concime e per il trasporto dei covoni all'aia si ripartiscono in parti uguali; il giogo per la semina è conferito da entrambi i contraenti se il fondo è cespugliato.

Luras

Il conferimento dei buoi è a carico del concedente del terreno, la zappettatura è interamente a carico del colono, mentre viene ripartita in parti uguali la spesa relativa al trasporto dei covoni all'aia.

Se il fondo è cespugliato il colono deve eseguire il debbio nella primavera e nell'estate che precede la semina.

Monti

Le spese relative alla zappettatura sono interamente a carico del colono nel caso che il concedente conferisca i buoi; le stoppie vengono divise in parti uguali.

Mores

La zappettatura è interamente a carico del colono che è obbligato, a provvedere, per intero, anche alla sarchiatura nel caso che i buoi per l'aratura siano conferiti dal concedente.

Le spese relative all'acquisto dei concimi sono sostenute per 2/3 dal concedente e per 1/3 dal colono.

Olbia

Le spese relative alla zappettatura sono interamente a carico del colono nel caso che il concedente conferisca i buoi; le stoppie vengono divise in parti uguali.

Olmedo

Quando il concedente conferisce il terreno già arato con mezzi meccani-

ci, le spese relative alla zappettatura ed alla sarchiatura sono interamente a carico del colono.

Oschiri

Le spese relative alla zappettatura sono interamente a carico del colono nel caso che il concedente conferisca i buoi, le stoppie vengono divise in parti uguali.

Contratti particolari sussistono in misura limitata:

I. Nella zona del Goceano (*Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esportatu, Illorai, Nule*) è d'uso un altro tipo di contratto denominato «dell'uno a quattro» o «a percentuale del 25 per cento» («de s'unu battoro»), che attiene specie ai fondi arborati.

Il concedente conferisce il fondo e sopporta per $1/4$ le spese inerenti all'acquisto dei concimi, al trasporto dei covoni fino all'aia ed alla trebbiatura.

Il colono conferisce il bestiame da lavoro, provvede ad ogni altra pratica colturale e sopporta tutte le altre spese di coltivazione.

Misura della ripartizione dei prodotti e degli utili: $1/4$ al concedente e $3/4$ al colono.

Le stoppie spettano al colono se il concedente conferisce il solo terreno, ed al concedente in ogni altro caso.

II. A *Nulvi* si pratica un contratto in virtù del quale il concedente conferisce il terreno già arato ed il seme, e partecipa per metà alle spese relative alla trebbiatura, ed al trasporto dei covoni all'aia; il colono provvede ad ogni altra pratica e spesa occorrente per la coltivazione.

I prodotti e gli utili vengono ripartiti in parti uguali.

III. A *Thiesi* si praticano altri due tipi di contratto:

— α) Il concedente conferisce il terreno, il seme, gli attrezzi, il giogo (od il trattore) e contribuisce per metà alle spese di trebbiatura; il colono provvede alla semina, alla mietitura, e ad ogni altra pratica colturale: oltre a partecipare per metà alle spese della trebbiatura.

I prodotti e gli utili si ripartiscono a metà.

— β) Il concedente è obbligato a conferire soltanto il terreno; tutte le pratiche colturali e le spese inerenti alla coltivazione ed al raccolto sono a carico del colono.

I prodotti e gli utili si ripartiscono in ragione di un quinto per il concedente (reso a domicilio) e di quattro quinti per il colono.

b) *Colture cerealicole associate con la coltura preparatoria del maggese nudo.*

Si pratica esclusivamente per i terreni superficiali.

Di norma inizia dal marzo all'aprile, dopo la consumazione del pascolo invernale-primaverile.

Per la disciplina degli obblighi e delle ripartizioni vedi gli usi sub. a).

c) *Colture cerealicole associate con la coltura preparatoria del maggese vestito a fave, ceci, granturco e simili.*

Sono praticate in vaste zone della provincia. Il contratto che ha di norma la durata di due o tre anni a seconda della natura e qualità dei terreni ha inizio tra il mese di settembre e quello di dicembre se riguarda la coltivazione delle fave e nel mese di marzo se attiene ad altre colture.

Obblighi delle parti

Il conducente conferisce la terra e il seme; concorre per metà nelle spese di sarchiatura, zappettatura, trasporto dei covoni fino all'aia, trebbiatura, nell'acquisto e spargimento dei concimi.

Il colono provvede all'aratura, conferendo i necessari mezzi strumentali, alla semina, alla mietitura; concorre per metà nelle spese di sarchiatura, zappettatura, trasporto dei covoni fino all'aia, trebbiatura, nell'acquisto e spargimento dei concimi.

Divisione dei prodotti

I prodotti e gli utili, ad eccezione delle stoppie, che spettano al proprietario, vengono ripartiti sull'aia in quote uguali.

Nel maggese vestito a granturco, più di frequente, a causa dell'inserimento nel rapporto di un terzo contraente detto «terzino» (ortolano) si determinano sostanziali modificazioni negli obblighi e nelle ripartizioni.

Il concedente conferisce terra e seme; il colono provvede alla aratura ed a due solcature; il «terzino» provvede alla zappettatura, alla custodia ed alla raccolta del prodotto.

Nel contratto maggese a granturco e grano nell'anno successivo, se l'aratura del terreno per il maggese viene effettuata dal concedente, anziché

dal colono, e quest'ultimo cura le operazioni colturali che di norma vengono effettuate dal terzino (il quale in questo caso non partecipa) nel successivo anno di coltura a grano il seme viene fornito dal colono, anziché dal concedente, quale compenso dell'aratura da questi eseguita nel primo anno, ferme restando le altre attribuzioni tradizionali delle due parti.

In alcune zone peraltro la struttura tradizionale del rapporto non subisce modificazioni o perché non vi è l'intervento dell'ortolano (zona del Goceano) o perché il colono si associa l'ortolano (col quale ripartisce in quote uguali gli oneri e gli utili (*Bulzi e Sedini*)).

Usi particolari vigono in:

Banari

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi, relativi alla coltura principale, sono interamente a carico del colono.

Bessude

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi, relativi alla coltura principale, sono interamente a carico del colono.

Bonnanaro

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi, relativi alla coltura principale, sono interamente a carico del colono.

Bonorva

Si applicano normalmente gli usi generali di cui a pag. 29. In taluni casi però sono ancora vigenti le seguenti consuetudini:

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi, relativi alla coltura principale (grano, orzo, avena) sono interamente a carico del colono;

— quelle di acquisto del concime sono interamente a carico del concedente;

— quelle di zappettatura e di sarchiatura sono a carico del concedente per un terzo e del colono per due terzi;

— quelle di mietitura, sono a totale carico del colono, nel caso che il fondo non contenga più di un rasiere di semente (e cioè nel caso che non sia più esteso di circa 1 ettaro e mezzo); in ogni altro caso il concedente sostiene le spese relative ad una unità lavorativa per ogni rasiere seminato;

— quelle inerenti al trasporto dei covoni all'aia sono interamente a carico del conduttore.

Nelle colture a leguminose (fave, ceci, fagioli, ecc.):

- le spese relative all'aia sono sostenute in parti uguali;
- il conducente dovrà assicurare un terzo della mano d'opera necessaria fino alla raccolta del prodotto;
- il colono provvede al debbio ed alla estirpazione delle stoppie.

Borutta

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi, relativi alla coltura principale, sono interamente a carico del colono.

Bulzi

Nella coltivazione principale la seconda sarchiatura e la scerbatura sono a carico del colono;

- nella coltivazione delle fave la zappettatura è interamente a carico del conduttore.

Castelsardo

Nella coltivazione principale la seconda sarchiatura e la scerbatura sono a carico del colono:

- nella coltivazione delle fave la zappettatura è interamente a carico del conduttore.

Cheremule

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi, relativi alla coltura principale, sono interamente a carico del colono.

Giave

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi, relativi alla coltura principale, sono interamente a carico del colono.

Ittiri

Lo spargimento dei concimi è sempre interamente a carico del colono.

Laerru

La zappettatura e la sarchiatura sono a totale carico del colono, se il maggese è vestito con fave.

Martis

Le zappettature (due) sono a carico del colono, se il maggese è vestito con fave.

Nulvi

Nella coltivazione a granoturco il concedente conferisce il terreno già pronto ed il seme, mentre a carico del colono sta ogni altro onere e spesa relativa alla coltivazione.

I prodotti e gli utili si attribuiscono per $\frac{3}{5}$ al concedente e per $\frac{2}{5}$ al colono.

Olmedo

Le spese relative alla sarchiatura ed alla zappettatura sono interamente a carico del colono, qualora il concedente (come avviene nella maggior parte di casi) conferisca il terreno già arato con mezzi meccanici.

Osilo

Le stoppie spettano, in quote uguali, ad entrambi i contraenti; nei contratti pluriennali spettano per intero al concedente quelle dell'ultimo anno.

Se il maggese è vestito con fave, le zappettature (due) sono a carico del colono.

Perfugas

In qualsiasi tipo di maggese vestito il concedente contribuisce alle spese della semina con un'unità lavorativa; — l'estirpazione delle stoppie è a carico del colono;

— le spese relative alla raccolta del prodotto sono sostenute in parti uguali;

— il colono è tenuto a trasportare i covoni fino all'aia.

Ploaghe

Nella coltivazione principale le spese relative allo spargimento dei concimi ed al trasporto dei covoni all'aia sono a carico del colono.

Pozzomaggiore

Le spese inerenti all'acquisto dei concimi relativi alla coltura principale (grano, orzo, avena) sono interamente a carico del concedente;

— quelle di spargimento dei concimi sono interamente a carico del colono.

Sassari

Le spese di scerbatura inerenti alla coltura principale sono interamente a carico del colono;

— nel caso che il terreno sia stato maggesato con diverso colono, nella colonia per la coltura agricola successiva, si modifica l'onere della ripartizione con l'obbligo del colono di conferire il seme;

— qualora alla coltura cerealicola si avvicendi una coltura di maggese, il contratto per quest'ultima parte si rinnova anche per l'anno successivo con gli obblighi tradizionali.

Sedini

Nella coltivazione principale la (seconda) sarchiatura e la *scerbatura* sono a carico del colono;

— nella coltivazione delle fave la zappettatura è interamente a carico del conduttore.

Siligo

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi, relativi alla coltura principale, sono interamente a carico del colono.

Thiesi

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi, relativi alla coltura principale, sono interamente a carico del colono.

Tissi

Lo spargimento dei concimi è sempre interamente a carico del colono.

Torralba

Si applicano normalmente gli usi generali di cui a pag. 29. In taluni casi però sono ancora vigenti le seguenti consuetudini:

Le spese inerenti allo spargimento dei concimi relativi alla coltura principale (grano, orzo, avena) sono interamente a carico del colono;

— quelle di acquisto del concime sono interamente a carico del concedente;

— quelle di zappettatura e di sarchiatura sono a carico del concedente per 1/3 e del colono per 2/3;

— quelle di mietitura, sono a totale carico del colono, nel caso che il fondo non contenga più di un rasiere di semente (e cioè nel caso che non sia più esteso di circa 1 ettaro e mezzo); in ogni altro caso il concedente sostiene le spese relative ad una unità lavorativa per ogni rasiere seminato;

— quelle inerenti al trasporto dei covoni all'aia sono interamente a carico del conduttore.

Nelle colture a leguminose (fave, ceci, fagioli, ecc.):

— le spese relative all'aia sono sostenute in parti uguali;

- il concedente dovrà assicurare $\frac{1}{3}$ della mano d'opera necessaria fino alla raccolta del prodotto;
- il colono provvede al debbio ed alla estirpazione delle stoppie.

Usini

Lo spargimento dei concimi è sempre interamente a carico del colono.

Termine iniziale e finale dei contratti agrari di colonia parziaria relativa a terreni seminativi

- Alà dei Sardi: durata 2 anni, con inizio in settembre;
- Alghero: durata 2 anni, con inizio in settembre;
- Anela: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Ardara: durata 2 anni, con inizio il 1° settembre;
- Benetutti: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Bessude: durata 2 anni, con inizio l'8 settembre;
- Bonnanaro: durata 2 anni, con inizio l'8 settembre;
- Bono: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Bonorva (terreni profondi): durata 2 anni, con inizio in agosto;
- Bortigiadas: durata 2 anni, con inizio l'8 settembre;
- Borutta: durata 2 anni, con inizio l'8 settembre;
- Bottida: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Bultei: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Bulzi: durata 2 anni, con inizio il 15 agosto;
- Burgos: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Castelsardo: durata 2 anni, con inizio il 15 agosto;
- Cheremule: durata 2 anni, con inizio l'8 settembre;
- Cossoine: durata 2 anni, con inizio in agosto;
- (terreni profondi): durata 3 anni, con inizio in agosto;
- Esporlatu: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Giave (terreni profondi): durata 2 anni, con inizio in agosto;
- Illorai: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Ittireddu: durata 2 anni, con inizio il 1° settembre;
- Laerru: durata 2 anni, con inizio il 1° settembre;
- Luogosanto: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Luras: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Mara: durata 2 anni, con inizio il 24 settembre;
- Mores: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
- Nughedu S. Nicolò: durata 2 anni, con inizio in novembre;
- Nule: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;

Olmedo: durata 2 anni;
 Oschiri: durata 2 anni, con inizio il 1° ottobre;
 Ozieri: durata 2 anni, con inizio il 1° settembre;
 Padria: durata 2 anni, con inizio il 29 settembre;
 Perfugas: durata 2 anni, con inizio il 15 ottobre;
 Ploaghe: durata 3 anni, con inizio il 1° ottobre;
 Pozzomaggiore: durata 3 anni, con inizio in agosto;
 Sedini: durata 2 anni, con inizio il 15 agosto;
 Semestene: durata 2 anni con inizio il 10 ottobre;
 Siligo: durata 2 anni, con inizio l'8 settembre;
 Thiesi: durata 2 anni, con inizio l'8 settembre;
 Tissi: durata 2 anni, con inizio il 15 agosto;
 Torralba: durata 2 anni, con inizio in agosto;
 Tula: durata 2 anni, con inizio il 1° settembre.

2) Colonia parziaria relativa ad oliveto

Obblighi del concedente

Il concedente conferisce l'oliveto e concorre per metà nell'acquisto dei concimi.

Obblighi del colono

Il colono provvede all'aratura, alla zappatura (due volte all'anno), alla spollonatura, alla potatura, ed al raccolto; concorre per metà nell'acquisto dei concimi.

I prodotti e gli utili, vengono ripartiti in quote uguali, nel domicilio del concedente.

Usi particolari vigono in:

Alghero

La potatura è a carico del concedente quando il contratto ha una durata inferiore ai nove anni.

La legna che si ricava dalla potatura è di proprietà della parte che l'ha effettuata.

Olmedo

La potatura è sempre a totale carico del concedente.

Sassari

In molti casi la spesa per la potatura, di produzione od ordinaria, viene ripartita per metà.

Sennori

Nelle zone in cui la natura del terreno è simile a quella dell'agro di Sorso, i prodotti e gli utili si ripartiscono in ragione di 2/3 al concedente e 1/3 al colono.

Sorso

I prodotti e gli utili si ripartiscono in ragione di 2/3 al concedente e 1/3 al colono.

Termine iniziale e finale dei contratti

Alghero: durata 6/9 anni, inizio in Aprile-Maggio;
 Olmedo: durata 6 anni, con inizio in Aprile-Maggio;
 Sassari: durata 6/8 anni, con inizio in Aprile-Maggio;
 Sennori: durata 6/8 anni, con inizio in Aprile-Maggio;
 Sorso: durata 6/8 anni, con inizio in Aprile-Maggio.

3) Colonia parziaria relativa a vigneto**Obblighi del concedente**

Il concedente conferisce la vigna, gli attrezzi, le materie anticrittogamiche ed il materiale vegetale per la sostituzione delle viti deperite con viti americane; concorre, inoltre, per metà nelle spese di vendemmia e pigiatura.

Obblighi del colono

Il colono provvede all'aratura ed alla zappatura (due volte l'anno), alla potatura, alla spollonatura, alla solfatura, la irrorazione delle materie anticrittogamiche, alla sostituzione delle viti deperite con viti americane ed al loro innesto; raccoglie i tralci e concorre per metà nelle spese di vendemmia e pigiatura.

Divisione dei prodotti

I prodotti e gli utili vengono ripartiti nella vigna in quote uguali.

Usi particolari vigono in:

Arzachena

Le materie anticrittogamiche sono fornite dai contraenti in quote uguali;

— le spese di vendemmia e pigiatura sono interamente a carico del concedente;

— il colono ha l'obbligo di consegnare la quota spettante al concedente nel di lui domicilio.

Bulzi

Le materie anticrittogamiche sono conferite dai contraenti in quote uguali.

Castelsardo

Le materie anticrittogamiche sono conferite dai contraenti in quote uguali.

Olmedo

Le spese di vendemmia e pigiatura sono a totale carico del colono.

Pozzomaggiore

La sostituzione delle viti deperite con viti americane ed il relativo innesto è effettuato a spese del concedente.

Sedini

Le materie anticrittogamiche sono conferite dalle parti in quote uguali.

Sorso

Le spese di vendemmia e pigiatura sono a totale carico del colono.

Durata dei contratti

Ad Arzachena, Bonorva, Bulzi, Castelsardo, Giave, Mara, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Sedini, Semestene e Torralba il contratto ha la durata di un anno.

4) Colonia parziaria relativa a carciofaie

Obblighi del concedente

Il concedente conferisce il terreno arato ed assolcato, pronte per la piantagione, i tassi e, ove occorrente, l'impianto idrico con relativo motorino e l'acqua necessaria per l'irrigazione del fondo; concorre per metà nelle spese del carburante e in quelle di manutenzione, nell'acquisto dei concimi e degli antiparassitari.

Obblighi del colono

Il colono provvede all'impianto della carciofaia, ed a tutte le pratiche colturali necessarie (zappatura, raccolto, pulizia delle piante e del terreno, spandimento dei concimi, irrorazioni degli antiparassitari, ecc.); contribuisce per metà alle spese del carburante, e della manutenzione dell'impianto idrico, all'acquisto dei concimi e degli antiparassitari.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti, dedotte le spese per il trasporto fino al luogo di vendita, viene ripartito fra i contraenti in parti uguali.

Usi particolari vigono in:

Alghero

Alle operazioni di raccolta del prodotto, il concedente concorre inviando un'unità lavorativa, che inoltre controlla la regolarità delle operazioni.

Olmedo

Il concedente alla fine del raccolto deve effettuare una nuova aratura.

Le spese per il trasporto del prodotto fino al luogo di vendita sono a carico del concedente.

Sorso

Le spese per le arature interannali sono sostenute da entrambi i contraenti in quote uguali.

Le spese per il trasporto del prodotto fino al luogo di vendita sono a carico del colono.

Usini

Il concedente concorre per metà alle spese di raccolta del prodotto.

Valledoria

I tassi sono raccolti nel fondo dal colono. L'acqua per l'irrigazione e

gli anticrittogamici sono forniti dal concedente, il quale concorre invece per metà alle spese per i concimi.

Termine iniziale e finale dei contratti

Alghero: durata 4 anni, con inizio in luglio;

Ittiri: durata 4 anni, con inizio in luglio;

Olmedo: durata 3 anni, con inizio in luglio;

Sorso: durata 3/5 anni, con inizio in luglio;

Tissi: durata 4 anni, con inizio in luglio;

Usini: durata 4 anni, con inizio in luglio.

5) Colonia parziaria relativa a frutteti

Obblighi del concedente

Il concedente conferisce il frutteto e sostiene interamente le spese per l'acquisto degli anticrittogamici.

Obblighi del colono

Il colono provvede alla coltivazione, alla esecuzione di tutte le pratiche culturali necessarie, alla sorveglianza ed allo spargimento degli anticrittogamici.

I prodotti e gli utili, vanno ripartiti sul fondo, in parti uguali.

Usi particolari vigono in:

Codrongianus

Le spese di trasporto dei frutti fino all'abitazione del concedente sono a carico del colono.

Contratti particolari

A *Sennori* e *Sorso* il concedente conferisce il terreno, le piante ed i mezzi di irrigazione.

Il colono provvede alla piantagione, alla coltivazione ed alla potatura.

I prodotti e gli utili vanno ripartiti, sul fondo, in parti uguali.

Durata

Il contratto ha in genere la durata di 1 anno. Solo a *Sennori* e *Sorso* ha la durata di 9 anni.

Cap. 5

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Non sono stati accertati usi.

Cap. 6

CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 7

ALTRE FORME DI CONDUZIONE⁶

A) Soccida

1) SOCCIDA SEMPLICE (art. 2171 C.C. e segg.).

La soccida semplice, caratterizzata dal fatto che il bestiame è sempre conferito interamente dal soccidante, è molto diffusa in questa provincia. Assume varie denominazioni («a pastore», a «intregu», a «su pe», e «cumparinu», a «mesu pare», o a «mezzapari» o «mezzadria», «quarteria», «terzeria»), ciascuna delle quali non sempre individua la stessa figura.

a) Soccida a pastore

Viene praticata ad Alà dei Sardi, Bonorva, Bortigiadas, Giave, Tempio, Perfugas e Torralba.

Il pascolo ed i mangimi sono conferiti dalle parti in quote uguali: se il fondo pascolativo è di proprietà del concedente il valore del pascolo si valuta preventivamente a prezzo di favore rispetto all'equivalente del canone locativo praticato nel mercato per fondi di analoga produttività.

⁶ In tutte le forme di soccida stanno avvenendo delle modifiche che riguardano la ripartizione degli obblighi e dei prodotti.

Di regola il cavallo per i trasporti, od il mezzo di trasporto equivalente, e gli attrezzi necessari sono conferiti dal soccidario.

Gli accrescimenti, i prodotti e gli utili si ripartiscono in quote uguali. Anche le spese fiscali e veterinarie sono sostenute dai contraenti in parti uguali.

Si sono riscontrate, inoltre, le seguenti particolarità:

ad Alà dei Sardi il soccidante conferisce interamente il pascolo, il cavallo per i trasporti (od il mezzo di trasporto equivalente), e gli attrezzi;

a Bortigiadas il pascolo è conferito dal soccidario, il quale sopporta inoltre interamente le spese; i capi maschi si ripartiscono ogni 2 anni e le morie vengono sopportate dal proprietario, salvo colpa del pastore;

a Perfugas il pascolo è conferito dal soccidario, e su questi gravano interamente anche le spese; i capi maschi si ripartiscono ogni due anni, mentre al termine del contratto, anche il capitale si ripartisce in quote uguali;

a Tempio il pascolo è conferito dal soccidario, e gli attrezzi dal soccidante; i capi maschi si ripartiscono ogni 2 anni, mentre anche il capitale, al termine del contratto, si ripartisce in quote uguali.

b) Soccida a «s'intregu»

Questo tipo di contratto è praticato a Bulzi, Castelsardo, Cossoine, Ittiri, Mara, Nughedu San Nicolò, Padria, Perfugas, Pozzomaggiore, Sedini, Semestene, Tissi e Usini.

Il pascolo ed i mangimi sono conferiti dalle parti in quote uguali, di regola il soccidante conferisce gli attrezzi necessari ed il soccidario il cavallo per i trasporti (od il mezzo di trasporto equivalente).

Le spese in genere, e particolarmente quelle fiscali e veterinarie sono sopportate dai contraenti in parti uguali.

Gli accrescimenti, i prodotti e gli utili vengono ripartiti in quote uguali.

Si sono inoltre accertate le seguenti particolarità:

— *a Nughedu S. Nicolò* anche il mezzo di trasporto e gli attrezzi sono conferiti dalle parti in quote uguali;

— *a Perfugas* gli attrezzi sono conferiti in parti uguali.

c) Soccida «a su pe» o «quarteria»

È praticata ad Alghero, Anela, Benetutti, Bono, Bonorva, Bottida, Bul-

tei, Burgos, Esporlatu, Giave, Illorai, Laerru, Mara, Martis, Mores, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Padria, Pozzomaggiore, Sassari (Nurra), Semestene, Torralba e Villanova Monteleone.

In questo tipo di soccida, che si pratica per greggi di consistenza non inferiore a 200 capi, il pascolo, i mangimi, gli attrezzi ed il cavallo per i trasporti (od il mezzo di trasporto equivalente) sono conferiti dal soccidante.

Le spese (fiscali, veterinarie ecc.) sono totalmente a carico del soccidante.

Gli accrescimenti, i prodotti e gli utili si ripartiscono nella proporzione di $\frac{3}{4}$ al soccidante e $\frac{1}{4}$ al soccidario.

Usi particolari sono stati registrati:

— a *Bonorva, Giave e Torralba* dove, prededotte le spese, i prodotti, gli utili e gli accrescimenti si ripartiscono attribuendo il 70% al soccidante;

— a *Laerru e Nulvi* dove il capitale, prima della restituzione, non viene reintegrato delle morie;

— a *Mores* dove, quando la soccida ha per oggetto bestiame suino, gli utili si ripartiscono in parti uguali, mentre quando oggetto del contratto è il bestiame bovino, il soccidario ha diritto solo ad $\frac{1}{4}$ del latte venduto e gli accrescimenti vanno esclusivamente a vantaggio del soccidante;

— a *Osilo* dove, le spese per il trasporto del latte al posto di raccolta sono a carico del soccidante;

— a *Villanova Monteleone* dove, il cavallo (od altro mezzo equivalente per i trasporti) è conferito dal soccidario.

d) Soccida a «terzeria»

Tale tipo di soccida è diffuso a Bortigiadas, Cossoine, Laerru, Martis, Osilo e Sassari (Nurra).

In genere si pratica con greggi poco numerosi; non inferiori ai 150 capi, ovvero con greggi numerosi con soccidari, aventi un nucleo familiare con componenti intorno ai cinque.

Il pascolo, i mangimi, gli attrezzi ed il cavallo per i trasporti (od il mezzo di trasporto equivalente) sono conferiti dal soccidante.

Gli accrescimenti, i prodotti e gli utili si ripartiscono nella proporzione di $\frac{2}{3}$ al soccidante e $\frac{1}{3}$ al soccidario.

Mentre le spese (fiscali, veterinarie, ecc.) sono totalmente a carico del soccidante.

Usi particolari:

— a *Bortigiadas*, dove il contratto ha per oggetto bestiame bovino, le spese (fiscali, veterinarie, ecc.) e i prodotti si ripartiscono in quote uguali;

— a *Bortigiadas e Laerru*, inoltre, il capitale non viene reintegrato nelle morie prima della restituzione;

— ad *Osilo* le spese per il trasporto del latte al posto di raccolta sono a carico del soccidante, mentre gli attrezzi vengono conferiti dal soccidario.

e) Soccida a «cumpagninu»

La pratica di questo contratto è stata accertata solo a Nughedu S. Nicolò.

Il soccidante conferisce il pascolo, i mangimi, gli attrezzi ed il mezzo di trasporto; gli accrescimenti si dividono in parti uguali, mentre i prodotti e gli utili si ripartiscono nella proporzione di 3/4 al soccidante e 1/4 al soccidario. Le spese (fiscali, veterinarie, ecc.) sono sopportate in parti proporzionali, prededucendole dal ricavato della vendita dei prodotti.

f) Soccida a «mezz'a pari» o a «mezzadria» o a «mesu e pare»

È praticata ad Alà dei Sardi, Calangianus, Mores, Osilo e Tempio.

In questo tipo di contratto il pascolo, i mangimi, gli attrezzi ed il cavallo (od altro mezzo equivalente per i trasporti) sono conferiti dal soccidante.

Gli accrescimenti, i prodotti e gli utili si ripartiscono in quote uguali. Anche le spese (fiscali, veterinarie, ecc.) sono sopportate dalle parti in quote uguali.

In particolare:

— ad *Alà dei Sardi* il soccidante conferisce gli attrezzi ed il cavallo (od altro mezzo per i trasporti), ed il soccidario il pascolo ed i mangimi;

— a *Calangianus e Tempio*, quando la soccida ha per oggetto bestiame bovino, gli accrescimenti spettano per intero al soccidante;

— a *Mores* pascolo, mangimi, attrezzi e mezzo di trasporto sono conferiti dal soccidario, però, a fine contratto, anche il capitale viene ripartito tra le parti in quote uguali;

— ad *Osilo* il pascolo è conferito dal soccidante e soccidario in parti uguali.

g) Soccida a «cabuzzu»

È praticata a Bulzi, Castelsardo e Sedini.

Quando oggetto del contratto è il bestiame bovino, il pascolo è conferito dal soccidario, mentre gli attrezzi ed il cavallo (od altro mezzo per i trasporti) sono conferiti dalle parti in quote uguali.

Quando invece è oggetto della soccida bestiame suino, il soccidante conferisce gli attrezzi, il soccidario il cavallo per i trasporti (od altro mezzo equivalente), mentre il pascolo ed i mangimi sono conferiti dalle parti in quote uguali. Le spese (fiscali, veterinarie e varie) vengono sopportate in quote uguali.

Gli accrescimenti, i prodotti e gli utili si ripartiscono in quote uguali, e così, al termine del contratto, anche il capitale.

Quando oggetto della soccida è il bestiame bovino, si usa vendere i capi maschi ogni anno, fermi restando i criteri di ripartizione; inoltre al soccidario spettano da 3 a 6 kg. di formaggio per cpao e tutto il latte prodotto.

Assunzione di mano d'opera

La spesa per retribuire i prestatori d'opera estranei alla famiglia del soccidario è a carico di quest'ultimo in tutte le figure della soccida semplice.

Durata e decorrenza

Per quanto attiene al termine iniziale della durata dei su riportati contratti di soccida semplice gli usi rilevati nei diversi centri della provincia sono i seguenti:

a) A «pastore»

Alà dei Sardi: durata 1 o 5 anni, con inizio il 24 giugno;

Bonorva: durata 3 anni, con inizio il 29 giugno;

Bortigiadas: durata 5 anni, con inizio il 24 giugno;

Giave: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Perfugas: durata 5 anni, con inizio il 24 giugno;

Tempio: durata 5 anni, con inizio il 24 giugno;

Torralba: durata 3 anni.

b) A «s'intregu»

Bulzi: durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;

Castelsardo: durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;

Cossoine: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Ittiri: durata 5 anni;

Mara: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Nughedu S. Nicolò: durata 6 anni, con inizio il 1° ottobre;

Padria: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Perfugas: durata 5 anni;

Pozzomaggiore: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Sedini: durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;

Semestene: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Tissi: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Usini: durata 5 anni, con inizio il 24 giugno.

c) A «su pe» o «quarteria»

Alghero: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Anela (ovino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre; (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Benetutti (ovino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre; (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Bono (ovino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre; (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Bonorva (ovino): durata 1 anno, con inizio il 29 giugno; (bovino): durata 5 anni, con inizio il 29 giugno;

Bottida (ovino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre; (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Bultei (ovino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre; (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Burgos (ovino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre; (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Esporlatu (ovino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre; (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Illorai (ovino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre; (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Laerru: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;

Mara: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;
 Martis: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;
 Mores (ovino, bovino, suino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;
 Nule (ovino): durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;
 (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;
 Nulvi: durata 1 anno, con inizio il 15 agosto;
 Olmedo: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;
 Osilo: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;
 Padria: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;
 Pozzomaggiore: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;
 Sassari (Nurra): durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;
 Semestene: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;
 Villanova Monteleone: durata 1 anno, con inizio il 29 settembre.

d) A «terzeria»

Bortigiadas (bovino): durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;
 Laerru: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;
 Martis: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;
 Osilo: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;
 Sassari (Nurra): durata 3 anni, con inizio il 24 giugno.

e) A «cumpagninu»

Nughedu S. Nicolò: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre.

f) A «mezz'a pari» o a «mezzadria» o a «mesu e pare»

Alà dei Sardi: durata 6 anni, con inizio il 24 giugno;
 Calangianus: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;
 Mores (bovino): durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;
 Osilo: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;
 Tempio (bovino): durata 1 anno, con inizio il 24 giugno.

g) A «cabuzzu»

Bulzi (ovino): durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;

(bovino): durata 5 anni, con inizio il 15 agosto;

Castelsardo (suino): durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;

(bovino): durata 5 anni, con inizio il 15 agosto;

Sedini (suino): durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;

(bovino): durata 5 anni, con inizio il 15 agosto.

Disdetta (art. 2172 C.C.)

Non sono stati accertati usi relativi ad una disdetta da comunicarsi nel termine maggiore di sei mesi (art. 2172 C.C.).

2) SOCCIDA PARZIARIA (art. 2182 C.C. e segg.)

Anche questo tipo di soccida — la cui caratteristica peculiare è che il bestiame è conferito da entrambi i contraenti in proporzioni variabili — ha tradizione in vaste zone della provincia con varie denominazioni (a «cabuzzu», a «s'atterzu», a «pastore», a «cumone»).

a) Soccida a «cabuzzu»

Questo contratto di soccida è praticato ad Alà dei Sardi, Anela, Ardara, Benetutti, Berchidda, Bono, Bortigiadas, Bottida, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Castelsardo, Chiaramonti, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Laerru, Luras, Luogosanto, Monti, Nughedu S. Nicolò, Nule, Olbia, Oschiri, Ozieri, Perfugas, Sedini, Tula e Valledoria.

Il bestiame è conferito per 2/3 dal soccidante e 1/3 dal soccidario, il pascolo ed i mangimi sono conferiti dalle parti in quote uguali e così il cavallo (od altro mezzo di trasporto) e gli attrezzi.

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, ed al termine del contratto il capitale si ripartiscono in quote uguali.

Le spese vengono sopportate dai contraenti in parti uguali.

Sono state, inoltre, rilevate le seguenti particolarità:

— nella zona di *Luras* il pascolo è conferito per 2/3 dal soccidante e 1/3 dal soccidario; se però il contratto ha una durata superiore ai 3 anni anche il pascolo è conferito in parti uguali;

— a *Bortigiadas, Bulzi, Castelsardo, Perfugas, Sedini e Valledoria* il cavallo per i trasporti (od il mezzo equivalente) è conferito dal soccidario;

— a *Berchidda, Chiaramonti, Monti, Olbia e Oschiri* il cavallo (od il mezzo di trasporto equivalente) è conferito per 2/3 dal soccidante e per 1/3 dal soccidario;

— ad *Olbia e Ozieri* se il fondo pascolativo è di proprietà del soccidante, il valore del pascolo si valuta preventivamente a prezzo di favore rispetto all'equivalente del canone locativo praticato nel mercato per fondi di analoga produttività;

— a *Bulzi, Castelsardo, Sedini e Valledoria* quando si verificano delle morie il soccidario ha l'obbligo di darne notizia al soccidante entro un congruo termine e di esibire a questi la pelle o la testa dal capo perito.

b) Soccida a «s'atterzu»

Nella soccida a «s'atterzu», che viene praticata a *Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Ittiri, Nulvi, Siligo, Thiesi, Tissi, Usini e Villanova Monteleone*, il bestiame è conferito per 2/3 dal soccidante e per 1/3 dal soccidario; mentre il pascolo, i mangimi, gli attrezzi ed il cavallo (od altro mezzo equivalente) sono conferiti dalle parti in quote uguali.

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili ed al termine del contratto il capitale, si ripartiscono in quote uguali.

Le spese vengono sopportate dai contraenti in parti uguali.

Ad *Ittiri, Tissi e Usini* il cavallo (od altro mezzo di trasporto) è conferito dal soccidario.

A *Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Siligo e Thiesi* quando i bovini sono in proporzione di almeno 1 a 12 rispetto agli ovini, il contratto si considera misto.

c) Soccida «in pastore»

Secondo la soccida «in pastore», che è praticata a *Ploaghe*, il soccidante conferisce un fondo pascolativo di sua proprietà, del cui valore locativo, precedentemente determinato, una quota (mai inferiore a 1/3) è a carico del soccidario.

Se il fondo pascolativo conferito dal soccidante non è sufficiente, le parti ne tolgono altri in affitto, sopportando in quote uguali l'onere della spesa. Il bestiame viene conferito dalle parti in quote uguali. Il soccidante conferisce inoltre gli attrezzi, mentre il cavallo per i trasporti (od altro mezzo equivalente) è conferito dal soccidario.

Il capitale, gli accrescimenti, i prodotti e gli utili si ripartiscono in quote uguali, le spese vengono sopportate dai contraenti in parti uguali.

d) Soccida a «cumone»

È praticata ad Ardara, Ittireddu, Ozieri e Tula.

Il pascolo ed i mangimi sono conferiti per 2/3 dal soccidante e per 1/3 dal soccidario, mentre il bestiame, gli attrezzi ed il cavallo per i trasporti (od altro mezzo equivalente), sono conferiti dalle parti in quote uguali.

Le spese vengono sopportate in parti uguali.

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili ed il bestiame inizialmente conferito si ripartiscono in quote uguali.

Assunzione di mano d'opera

La spesa per retribuire i prestatori d'opera estranei alla famiglia del soccidario, è a carico di quest'ultimo in tutte le figure della soccida parziaria.

Durata e decorrenza

Per quanto attiene al termine iniziale della durata dei su riportati contratti di soccida parziaria gli usi rilevati nei diversi centri della provincia sono i seguenti:

a) A «cabuzzu»

Alà dei Sardi: durata 5 o 6 anni, con inizio il 24 giugno;

Anela: durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Ardara: durata 5 o 6 anni, con inizio il 1° ottobre;

Benetutti: durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Berchidda: durata 5 o 6 anni;

Bono: durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Bortigiadas: durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Bottida: durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Bultei: durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Bulzi (ovino): durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;

Burgos: durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;

Castelsardo (ovino): durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;

Chiaramonti: durata 5 o 6 anni;
 Esporlatu: durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;
 Illorai: durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;
 Ittireddu: durata 5 o 6 anni, con il 1° ottobre;
 Laerru (ovino e suino): durata 3 anni;
 Luogosanto: durata 4 anni;
 Luras: durata 4 anni;
 Monti: durata 5 o 6 anni;
 Nughedu S. Nicolò: durata 6 anni, con inizio il 1° ottobre;
 Nule: durata 5 anni, con inizio il 1° ottobre;
 Olbia: durata 5 o 6 anni;
 Ozieri: durata 5 o 6 anni, con inizio il 1° ottobre;
 Perfugas: durata 3 anni;
 Sedini (ovino): durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;
 Tula: durata 5 o 6 anni, con inizio il 1° ottobre.

b) A «s'atterzu»

Banari (ovino): durata 3 anni, con inizio l'8 settembre;
 Banari (misto ovino e bovino): durata 4 anni, con inizio l'8 settembre;
 Bessude (ovino): durata 3 anni, con inizio l'8 settembre;
 Bessude (misto ovino e bovino): durata 4 anni, con inizio l'8 settembre;
 Bonnanaro (ovino): durata 3 anni, con inizio l'8 settembre;
 Bonnanaro (misto ovino e bovino): durata 4 anni, con inizio l'8 settembre;
 Borutta (ovino): durata 3 anni, con inizio l'8 settembre;
 Borutta (misto ovino e bovino): durata 4 anni, con inizio l'8 settembre;
 Cheremule (ovino): durata 3 anni, con inizio l'8 settembre;
 Cheremule (misto ovino e bovino): durata 4 anni, con inizio l'8 settembre;
 Ittiri: durata 3 anni;
 Nulvi: durata 3 anni, con inizio il 15 agosto;
 Siligo (ovino): durata 3 anni, con inizio l'8 settembre;
 Siligo (misto ovino e bovino): durata 4 anni, con inizio l'8 settembre;
 Thiesi (ovino): durata 3 anni, con inizio l'8 settembre;
 Thiesi (misto ovino e bovino): durata 4 anni, con inizio l'8 settembre;
 Tissi: durata 3 anni, con inizio l'8 settembre;
 Usini: durata 3 anni, con inizio l'8 settembre;
 Villanova Monteleone: durata 3 anni, con inizio il 29 settembre.

c) «in pastore»

Ploaghe: durata 1 anno, con inizio il 29 giugno.

d) A «cumone»

Ardara: durata 6 anni, con inizio il 1° ottobre;

Ittireddu: durata 6 anni, con inizio il 1° ottobre;

Ozieri: durata 6 anni, con inizio il 1° ottobre;

Tula: durata 6 anni, con inizio il 1° ottobre.

Disdetta

Non sono stati accertati usi relativi ad una disdetta da comunicarsi nel termine maggiore di sei mesi (art. 2172 C.C.).

3) SOCCIDA CON CONFERIMENTO DI PASCOLO

È una forma che ha ampie tradizioni nel Nuorese, dal quale si è estesa in vaste zone della provincia (Aggius, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Benetutti, Berchidda, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Bottida, Bultei, Burgos, Chiaramonti, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Luogosanto, Luras, Martis, Monti, Mores, Nughedu S. Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ozieri, Perfugas, Pozzomaggiore, Santa Teresa di Gallura, Sassari (Nurra), Tempio, Torralba e Tula) introdottavi dai pastori transumanti.

Si denomina a «pastura franca», a «pascolo francu», a «pastore» ed a «palthe fruttu».

In questo tipo di soccida, la cui caratteristica secondo la stessa definizione legislativa (art. 2186 C.C.) è che il bestiame è conferito dal soccidario ed il soccidante conferisce il terreno per il pascolo, è consuetudine che il soccidante sopporti anche le eventuali spese per il mangime.

Al termine del contratto il soccidario preleva il bestiame conferito, reintegrando i capi periti con altrettanti capi tratti dagli accrescimenti.

Il crescimonio residuo si ripartisce in quote uguali. Nella stessa misura si dividono i prodotti, gli utili e le spese.

A tali consuetudini si sono registrate le seguenti eccezioni:

— ad *Ardara*, *Ittireddu*, *Nughedu S. Nicolò*, *Ozieri* e *Tula* se vi sono dei terreni coltivati ad erbaio il soccidante conferisce sementi, attrezzi e concime ed il soccidario il lavoro;

— a *Martis* le spese fiscali sono sopportate interamente dal soccidario;

se alla ripartizione dello scarto partecipa anche il soccidante il soccidario ha diritto di reintegrare il capitale con gli accrescimenti; se invece lo scarto è interamente del soccidario, questi sopporta anche le morie ed al soccidante spetta la metà di tutto il crescimonio;

— a *Mores*, nella soccida a «*palthe fruttu*» gli attrezzi sono conferiti dal soccidario, mentre le spese fiscali sono sostenute da ciascuna parte in relazione alla quota conferita nella società;

— a *Nulvi*, nel contratto a «*pastura franca*» le spese sono sostenute interamente dal soccidario.

Assunzione di mano d'opera

La spesa per retribuire i prestatori d'opera estranei alla famiglia del soccidario, è a carico di quest'ultimo in tutte le figure della soccida con conferimento di pascolo.

Durata e decorrenza

Gli usi rilevati nei diversi centri della provincia in merito al termine iniziale ed alla durata dei contratti di soccida con conferimento di pascolo sono i seguenti:

a) A «*pastura franca*»

Alghero: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;

Anela: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Benetutti: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Berchidda: durata 1 anno;

Bono: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Bortigiadas: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;

Bottida: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Bultei: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Burgos: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Chiararamonti: durata 1 anno;

Esporlatu: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Illorai: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Martis: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;

Monti: durata 1 anno;

Nule: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Olbia: durata 1 anno;

Olmedo: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;

Oschiri: durata 1 anno;

Perfugas: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno.

b) A «pasculu francu»

Bonorva: durata 1 anno, con inizio il 29 giugno;

Giave: durata 1 anno, con inizio il 24 o 29 giugno;

Luogosanto: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;

Luras: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;

Osilo: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;

Torralba: durata 1 anno.

c) A «pastore»

Arzachena: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno;

Santa Teresa di Gallura: durata 1 anno, con inizio il 24 giugno.

d) A «palthe fruttu»

Ardara: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Ittireddu: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Mores: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Nughedu S. Nicolò: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Ozieri: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre;

Sassari (Nurra): durata 3 anni, con inizio il 24 giugno;

Tula: durata 1 anno, con inizio il 1° ottobre.

Disdetta

Non sono stati accertati usi relativi ad una disdetta da comunicarsi nel termine maggiore di sei mesi (art. 2172 C.C.).

In tutti i tipi di soccida il soccidario preleva dai prodotti il fabbisogno per sé ed i salariati fissi.

B) Mezzadria dello stazzo

Nella mezzadria dello stazzo (praticata in vaste zone della Gallura) il concedente (mezzadro maggiore) ed il mezzadro (mezzadro minore) che normalmente è capo di una famiglia e orienta i componenti di essa all'impresa, si associano per lo sfruttamento dello stazzo (fondo con casa colonica e ricoveri) per esercitarvi l'allevamento di bestiame, in prevalenza bovino, e di bestiame ovino, caprino e suino, e la coltivazione di cereali, leguminose ed erbai al fine di dividere gli accrescimenti e gli altri prodotti ed utili del bestiame e della coltura in proporzioni diverse.

Obblighi del concedente

Conferisce lo «stazzo», il bestiame da allevamento e da lavoro, le sementi, gli attrezzi ed i mangimi; sostiene interamente le spese fiscali e veterinarie.

Obblighi del mezzadro

Presta il lavoro proprio e quello della famiglia per la custodia, l'allevamento del bestiame, la lavorazione dei prodotti ed il trasporto ai luoghi di deposito, nonché per le colture dei cereali e delle leguminose.

Ripartizione dei prodotti

a) bestiame bovino: i prodotti e gli utili si ripartiscono a metà; per gli accrescimenti si applicano a seconda degli accordi tre differenti criteri: il primo è quello in cui spettano interamente al concedente: il secondo è quello in cui pur spettando interamente al concedente gli accrescimenti, al mezzadro minore viene attribuito un manzo per ciascun anno; il terzo (praticato nelle aziende di piccole dimensioni) è quello in cui gli accrescimenti vengono attribuiti per $\frac{2}{3}$ al concedente ed $\frac{1}{3}$ al mezzadro minore.

Quando al mezzadro minore viene attribuito $\frac{1}{3}$ degli accrescimenti, questi, è tenuto a concorrere per $\frac{1}{3}$ alle spese per i mangimi acquistati.

b) bestiame ovino, caprino e suino: reintegrati i capi inizialmente conferiti, gli accrescimenti si dividono a metà e così i prodotti e gli utili.

c) colture agricole: i prodotti si ripartiscono a metà.

Durata e decorrenza

Il contratto ha la durata di un anno con inizio e termine il 24 giugno.

A Tempio il concedente concorre per metà alle spese di zappatura.

Cap. 8

ALTRI USI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Distanze per gli alberi (art. 892 C.C.)

Sul confine si piantano i fichi d'india e le siepi vive in genere, il cui sistema radicale non nuoccia alle colture del fondo vicino.

Recisione di rami protesi e di radici

La recisione dei rami protesi e radici, consentita dall'art. 896 del C.C., deve essere preceduta dal preavviso al proprietario dell'albero.

Usufrutto di boschi o filari cedui o boschi o filari di alto fusto (art. 898-992 C.C.)

Il taglio si pratica con l'accetta e con il segone: non si usano materie esplosive.

Circa l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli non sono stati accertati usi costanti.

I pali per vigne e per altre coltivazioni si ottengono dalla recisione dei rami delle piante adulte di alto fusto ovvero dalle piante a macchia (corbez-zolo, aliterno, erica, ecc.).

Norme regolatrici della servitù di presa o di derivazione di acqua (art. 1084 C.C.)

I turni si osservano solo nel periodo in cui necessita l'irrigazione (fine primavera-estate). Nelle altre stagioni l'uso dell'acqua è libero con priorità dei fondi a monte rispetto a quelli a valle. La quantità di acqua è commisurata all'estensione del fondo, sempreché siano identici la natura e l'orientamento.

Scambio di mano d'opera o di servizi (art. 2139 C.C.)

Le prestazioni omogenee di mano d'opera si scambiano per pari quantità.

Nelle prestazioni eterogenee non esistono usi contrari salvo che per lo scambio fra l'aratura e le giornate lavorative:

a) una giornata di giogo si scambia con 3 giorni di uomo nel periodo invernale e 2 giorni di uomo nella mietitura;

b) una giornata di giogo con uomo si scambia con 4 giorni di uomo nel periodo invernale e 2 giorni di uomo nella mietitura.

Canoni locativi dei buoi da lavoro

I canoni locativi dei buoi da lavoro debbono essere sempre corrisposti al raccolto.

TITOLO QUINTO

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

ai BOVINI

Vendita a prova

Per il bestiame da lavoro la prova ha luogo all'atto stesso della stipulazione del contratto, immediatamente prima della consegna; il giudizio sul risultato è rimesso all'arbitrio del compratore che può rifiutare l'animale quando per qualunque motivo non sia soddisfatto dell'esperimento compiuto.

A Soana la prova si esegue entro gli otto giorni dalla stipulazione del contratto.

TITOLO QUINTO

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Consegna

La consegna si esegue al momento della conclusione della compravendita. Altrimenti il rischio per la morte del capo venduto è a carico del venditore se il perimento avviene entro il periodo stabilito per la consegna; a carico del compratore se il perimento avviene dopo tale periodo.

Pesatura

A Bono, Bonorca, Buddusù, Buerza, Luras, Oschiri, Ossi di Fula, Perpugas e Porto Torres, nelle contrattazioni a peso vivo, le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Mediazione

Al mediatore viene corrisposta dal venditore una provvigione dell'1% e dal compratore dello 0,50%.

ai BOVINI DA MACELLO

Consegna e pesatura

Gli animali da macello sono venduti a peso vivo ed a peso morto. Il peso vivo è determinato sull'animale digiuno da 24 ore, se non digiuno, sul peso vivo viene detratto un calo del 5%.

Cap. 1

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) BOVINI

Vendita a prova

Per il bestiame da lavoro la prova ha luogo all'atto stesso della stipulazione del contratto, immediatamente prima della consegna; il giudizio sul risultato è rimesso all'arbitrio del compratore che può rifiutare l'animale quando per qualunque motivo non sia soddisfatto dell'esperimento compiuto.

A *Sorso* la prova si esegue entro gli otto giorni dalla stipulazione del contratto.

Consegna

La consegna si esegue al momento della conclusione della compravendita. Altrimenti il rischio per la morte del capo venduto è a carico del venditore se il perimento avviene entro il periodo stabilito per la consegna, a carico del compratore se il perimento avviene dopo tale periodo.

Pesatura

A *Bono, Bonorva, Buddusò, Burgos, Luras, Oschiri, Ozieri, Palau, Perfugas e Porto Torres*, nelle contrattazioni a peso vivo, le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Mediazione

Al mediatore viene corrisposta dal venditore una provvigione dell'1% e dal compratore dello 0,50%.

b) BOVINI DA MACELLO

Consegna e pesatura

Gli animali da macello sono venduti a peso vivo od a peso morto. Il peso vivo è determinato sull'animale digiuno da 24 ore; se non digiuno, sul peso vivo viene detratto un calo del 5%.

Il peso morto si determina pesando l'animale a quarti, esclusa la testa, gli intestini, il fegato, i polmoni, la milza, i reni col grasso che li copre e le gambe dai ginocchi in giù.

Se la pesatura avviene subito dopo la macellazione, si calcola un calo del 2%.

Garanzia

Nella vendita a vista non è ammessa alcuna garanzia. Nella vendita a peso morto invece il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che non venga vietata la vendita delle carni per malattia dall'autorità sanitaria.

L'autorizzazione a vendere «a bassa macelleria» importa la riduzione del prezzo della metà.

Mediazione

Al mediatore viene corrisposta dal venditore una provvigione dell'1% e dal compratore dello 0,50%.

c) EQUINI

Garanzia

Nella contrattazione di equini, si considera redibitoria la bolsaggine. Per la denuncia è fissato il termine di una settimana dalla consegna. Nella vendita di stalloni, nei confronti dello Stato, è redibitorio qualsiasi vizio che si manifesti entro 40 giorni dalla consegna.

Consegna

La consegna si esegue al momento della conclusione della compravendita. Altrimenti il rischio per la morte del capo venduto è a carico del venditore se il perimento avviene entro il periodo stabilito per la consegna a carico del compratore se il perimento avviene dopo tale periodo.

Mediazione

Al mediatore viene corrisposta dal venditore una provvigione dell'1% e dal compratore dello 0,50%.

d) SUINI

Consegna

La consegna si esegue al momento della conclusione della compravendita. Altrimenti il rischio per la morte del capo venduto è a carico del venditore se il perimento avviene entro il periodo stabilito per la consegna, a carico del compratore se il perimento avviene dopo tale periodo.

Garanzia

Sono considerate redibitorie le malattie occulte e quelle che si manifestano nei venti giorni dalla consegna; oltre ai vizi ed alla morte conseguente alla castrazione od alla sterilizzazione dei suini.

Quando oggetto della vendita sono suini da macello il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che non venga vietata la vendita delle carni per malattia dall'autorità sanitaria.

Pesatura

Le spese di pesatura sono a carico del compratore.

Mediazione

Al mediatore viene corrisposta dal venditore una provvigione dell'1% e dal compratore dello 0,50%.

e) OVINI

Garanzia

Se entro il quarantesimo giorno dalla consegna l'ovino si ammala di distomatosi («s'abbadura»), il compratore può chiedere la risoluzione del contratto.

Quando oggetto della compravendita sono ovini da macello il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che non venga vietata la vendita delle carni per malattia dall'autorità sanitaria.

Consegna

La consegna si esegue al momento della conclusione della compravendita.

Altrimenti il rischio per la morte del capo venduto è a carico del venditore se il perimento avviene entro il periodo stabilito per la consegna, a carico del compratore se il perimento avviene dopo tale periodo.

Pesatura

Ad *Alà dei Sardi, Bonorva, Buddusò, Burgos, Luras, Ozieri, Palau, Perfugas e Porto Torres* le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Mediazione

Al mediatore viene corrisposta dal venditore una provvigione dell'1% e dal compratore dello 0,50%.

Agnelli da latte

L'acquisto di agnelli da latte destinati al macello avviene nell'ovile, previa pesatura dell'animale vivo.

Il prezzo è quello fissato per gli agnelli macellati «alla romana» e viene calcolato sul 60% del peso vivo.

f) OVINI MACELLATI

Gli agnelli macellati per la vendita vengono preparati normalmente in due modi:

— alla «romana»: con la testa, senza pelle, senza interiora, senza zampe e con la rete (peritoneo) che avvolge esternamente la parte sventrata; non vengono comprese nel peso: la pelle e le zampe che vanno al compratore e le interiora che restano al venditore;

— alla «sarda» (a «sa crapitina»): solamente sventrati, ma completi di tutto, compresa la pelle.

L'uso di vendere gli agnelli macellati preparati alla «sarda» è andato scomparendo a seguito delle nuove leggi sanitarie che regolano la materia.

Gli agnelli preparati alla «romana» vengono spediti normalmente a Roma ed in altre località dell'Italia centrale.

I quagli vanno sempre a beneficio del venditore (pastore).

g) LANA

Requisiti

La merce s'intende buona, media dell'annata, omogenea, asciutta, sudicia al naturale e priva di corpi estranei.

Luogo della consegna

Di norma i commercianti acquistano direttamente la merce nei magazzini od ovili dei produttori. Nelle vendite da piazza a piazza non sono stati rilevati usi costanti.

Garanzia

La denuncia dei vizi deve farsi subito dopo la verifica da eseguirsi nel domicilio del venditore o nel luogo della consegna, in contraddittorio delle parti e se del caso con l'intervento di periti contrattuali.

La inclusione nella partita di lana bigia od agnellina ovvero di lana carbonata dà luogo soltanto alla riduzione del prezzo nella misura rispettivamente di 1/3 per le prime due categorie e della metà per la terza.

Tra lana bigia, agnellina e lana matricina non esiste più alcuna differenza di prezzo.

Tara

Nella compravendita di lana viene riconosciuta la tara reale per le tele.

h) PELLI

Requisiti

Le pelli, salva espressa pattuizione, si intendono di «buona qualità dell'annata in corso» e di produzione regionale.

Per pelli di «pecore tosate» si intendono quelle «tosate sulla bestia viva e mai quelle tosate dopo la mattazione della bestia».

Luogo della consegna

Nelle contrattazioni locali le pelli fresche sono consegnate nel domicilio del venditore (macellaio) o nel mattatoio, se vi è.

Pagamento del prezzo

Nelle partite di una certa entità il pagamento del prezzo avviene contemporaneamente alla consegna della merce; se invece il pagamento si riferisce ad una sola pelle od a una partita di scarsa entità, normalmente viene effettuato in un'epoca successiva mentre chi ritira la merce si limita a consegnare un buono di prelevamento.

Anche nelle contrattazioni in cui si concorda che la consegna debba avvenire periodicamente, la persona incaricata da ritirare le pelli si limita a consegnare un buono di prelevamento, mentre il pagamento viene effettuato successivamente, in un'unica soluzione per l'intera partita.

Mediazione

Nelle contrattazioni tra commercianti e industriali al mediatore viene corrisposta una provvigione del 2% da entrambe le parti.

Cap. 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) FRUMENTO

Luogo della consegna

Se la merce deve essere trasportata per ferrovia o per mare la consegna avviene mediante rimessa al vettore od allo spedizioniere nella stazione o nel porto d'imbarco.

Vendita su campione su tipo di campione

Se dalla verifica dell'intera partita con il campione rimasto in possesso del compratore fin dal momento della contrattazione, risultasse difformità, il compratore può rifiutare l'intera partita ed esigere la restituzione totale del prezzo, oltre al risarcimento dei danni e delle spese. Il compratore può anche ritenere la merce consegnata e chiedere un'equa riduzione del prezzo stesso.

Calo

Quando la merce deve essere trasportata da un luogo all'altro, si ammette un calo naturale dell'1%.

Rischio

Se la consegna è «franco destino» il rischio delle avarie grava sul venditore, se è «franco partenza», grava sul compratore.

Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è dovuta dal compratore generalmente nella misura del 5% del valore globale, salvo diversa pattuizione.

b) **GRANOTURCO**: si seguono gli stessi usi in vigore per il frumento.

c) **RISO**: non sono stati accertati usi.

d) **ORZO, AVENA**: Si seguono gli stessi usi in vigore per il frumento.

e) **PATATE**: non sono stati accertati usi.

f) **CARCIOFI** e ortaggi in genere

Notevole importanza in provincia hanno assunto la produzione ed il commercio dei carciofi.

La vendita di questo prodotto, che viene assorbito in parte dal mercato locale, può avvenire sulla pianta oppure previa spedizione della merce ai mercati della penisola (NordItalia) da parte del produttore stesso.

Nel secondo caso la determinazione del prezzo viene commisurata alla quotazione giornaliera del prodotto sul mercato di vendita, detratto il compenso nella misura del 12% circa per il venditore.

Anche per i diversi ortaggi valgono gli stessi usi: il peso della merce viene determinato al momento della vendita e di conseguenza viene determinata la provvigione.

g) UVA E MOSTO

Anche per questi prodotti ha preso sviluppo la forma associativa fra produttori, organizzati in «cantine sociali».

Luogo della consegna

La consegna delle uve avviene presso la cantina. Qui avviene il controllo del peso, del grado zuccherino e della qualità delle uve.

La determinazione del prezzo avviene a fine stagione, al realizzo, con previ acconti normalmente riferiti al grado zuccherino delle uve.

h) OLIVE

Le olive già raccolte dal produttore sono in genere vendute al frantoio, oltre che a peso anche a misura. All'uopo, è in uso il doppio decalitro, che in certe località (Sorso), viene colmato al massimo, mentre in altre località (Sassari) viene rasato con la mano.

Attualmente l'uso prevalente per la compravendita delle olive è regolato dal peso in kg. o quintali.

Olive pendenti

In questa provincia è uso diffuso che i proprietari degli oliveti anziché darli in locazione vendano il frutto in pianta (cosiddetta vendita delle olive pendenti). Tale vendita importa la disponibilità del fondo da parte dell'acquirente fino alla raccolta del prodotto che avviene ormai per scuotimento mediante macchina essendosi abbandonato il sistema di raccolta a mano delle olive cadute spontaneamente.

Sono esclusi dal godimento da parte dell'acquirente altri fruttiferi o prodotti esistenti sul fondo, e particolarmente l'uso dei pascoli mediante introduzione di bestiame nel fondo.

Il prezzo delle olive, oggetto della compravendita, viene concordato in maniera globale e pagato anticipatamente, se pattuito in moneta; se stabilito in un determinato quantitativo di olio esso viene corrisposto in epoca successiva (in genere tra metà gennaio e metà febbraio).

Ove il fondo sia dotato di fabbricato rurale, almeno un locale chiuso deve essere messo a disposizione dell'acquirente per il deposito delle olive.

L'acquirente delle olive ha obbligo di effettuare un'aratura del fondo.

i) AGRUMI

Agli effetti della commercializzazione valgono gli stessi usi che sono in vigore per gli ortaggi.

l) FRUTTA FRESCA

Agli effetti della commercializzazione valgono gli stessi usi che sono in vigore per gli ortaggi.

m) FRUTTA SECCA

Non sono stati accertati usi.

n) FORAGGI

È consuetudine che il produttore venda in pianta con l'obbligo del compratore di provvedere alla falciatura, alla affienagione e all'imballo del prodotto che viene ripartito in parti uguali.

o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Non sono stati accertati usi.

p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Non sono stati accertati usi.

q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

Non sono stati accertati usi.

r) DROGHE E SPEZIE

Non sono stati accertati usi.

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA**a) LEGNA DA ARDERE**

Non sono stati accertati usi.

b) CARBONE VEGETALE**Luogo della consegna**

La consegna ha luogo franco magazzino compratore con mezzi del venditore.

Garanzia

Ove si riscontrino nelle merci difetti di qualità il compratore ha diritto di rifiutarla, purché il rifiuto sia espresso prima di ricevere tutta la partita.

Abbuono

Si concede l'abbuono del 3% sul peso per umidità e carbonella, salvo maggiori abbuoni a seconda dello stato e qualità della merce.

Tara

Quando gli acquisti sono fatti direttamente in foresta è dovuta la tara del 5% per i sacchi e le frasche.

c) LEGNAME ROZZO

Non sono stati accertati usi.

d) SUGHERO**Requisiti**

La vendita del sughero estratto avviene per merce asciutta, cioè non bagnata da piogge o rugiada.

Classificazione

Il sistema più comune di classificazione del sughero, praticato nelle vendite in foresta da produttore a commerciante o industriale è il seguente:

I. *Sughero «gentile» o «femmina»*

buono:

comprendente la prima e la seconda qualità dei diversi «calibri» («spessori»), e la terza qualità «buona».

scarto:

comprendente la cosiddetta 3^a andante e tutte le altre qualità lavorabili mediante taglio.

da macina:

sughero adatto solo alla granulazione e non suscettibile di lavorazione mediante taglio.

II. *Sughero «maschio» o «sugherone»*

proveniente da pianta scorzata per la prima volta.

III. *Sugherone di demaschiatura d'accrescimento*

sughero maschio proveniente dal rialzo di piante già precedentemente demaschiate.

IV. *Sugherone e sugheraccio con scorzetta*

V. *Pezzame*

pezzi di sughero di qualunque qualità ma di superficie inferiore ai 300/400 cmq.

Modalità

Generalmente la vendita da parte del proprietario del bosco avviene nel modo seguente: egli estrae il sughero per proprio conto e lo ammassa nella stessa foresta per poi venderlo al miglior offerente.

Il prodotto può essere venduto «in mucchio» («in monte») ad un prezzo medio per quintale, oppure, come accade più spesso, dopo che il sughero è stato classificato secondo i criteri su riferiti, con un prezzo concordato per le diverse «qualità».

La classificazione viene eseguita in genere a cura del proprietario del bosco da uno degli scorzatori facenti parte della squadra, che appunto comprende sempre uno o più classificatori.

Quindi il proprietario deve provvedere a far sistemare il sughero in pile

di forma regolare di altezza non superiore a m. 2 e le pile, corrispondenti alle diverse qualità, devono essere nettamente distinte.

Consegna

La consegna della merce avviene normalmente a distanza di qualche giorno dalla conclusione del contratto di vendita, all'atto della pesatura.

Caparra

L'uso della caparra è esteso oggi, a differenza di un tempo, alla maggior parte delle contrattazioni.

Trasporto

Le spese di trasporto del sughero dalla foresta al magazzino dell'acquirente sono a carico di quest'ultimo.

Tara

Per ogni quintale di prodotto contrattato il venditore consegna all'acquirente Kg. 105 di sughero. Tale maggiorazione viene chiamata «tara».

Qualora la pioggia o la rugiada abbiano bagnato il sughero e la pesatura non possa essere rinviata si cerca di raggiungere un accordo sulla percentuale d'acqua assorbita dal sughero e si procede poi a defalcare il quantitativo dal peso.

Vendita del sughero in pianta

È anche in uso il sistema di vendita del sughero sulla pianta, nel qual caso si predetermina un prezzo a q.le per tutto il sughero maturo (cioè di età non inferiore ai 9 anni) presente nel bosco e quindi, generalmente ogni 10 giorni dall'inizio della scorzatura, si procede alla pesatura.

L'operazione della scorzatura grava sul venditore o sull'acquirente, a seconda del contratto.

Si usa inoltre vendere anche il sughero maturo di una foresta ad un prezzo forfettario per l'intero quantitativo ed in questo caso l'operazione della scorzatura si lascia generalmente a carico dell'acquirente.

Sugheri colpiti dal fuoco

I sugheri colpiti dal fuoco, anche in anni precedenti a quelli dell'estrazione, vengono sempre venduti a parte, separati cioè da quelli normali.

Cap. 4

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

a) PESCE FRESCO

Luogo della consegna

La consegna avviene nei magazzini del compratore; se l'approdo delle barche o dei motopescherecci è lontano dai detti magazzini, il compratore ritira la merce con propri mezzi sul luogo di approdo.

Verifica

La verifica si esegue all'atto della consegna.

Le divergenze circa la qualità sono risolte da periti contrattuali.

Determinazione del prezzo

Il prezzo viene fissato all'inizio del contratto in rapporto a ciascuna qualità ed alle condizioni del mercato, previo versamento di caparra da parte dell'acquirente.

Pagamento del prezzo

Il prezzo si paga nel magazzino di deposito del venditore.

Classificazione

Il pesce che forma oggetto delle contrattazioni viene classificato in diverse qualità varianti da piazza a piazza:

— ad *Alghero* e *Porto Torres* la classificazione praticata è la seguente:

«aragoste»;

«fine» (orate e spigole);

«1^a qualità» (triglie, pagelli, merluzzi, sogliole, calamari, dentici e ombrine);

«2^a qualità» (cefali, ricciola, capponi, saraghi, occhiarte, San Pietro e preti);

«3^a qualità» (gronghi, murene, pisari, seppie, mostelle e sarrane);

«4^a qualità» (zerri, sarrane, sardine, boghe, sorelle e salpe).

— ad *Olbia* e *Golfo Aranci* si distingue in:

«aragoste»;

«fine» (spigole, orate e sogliole);

«1^a qualità» (triglie, pagelli, merluzzi, dentici e ombrine, saraghi);

«2^a qualità» (cefali, ricciola, capponi);

«3^a qualità» (gronghi, murene, pisari, seppie, mostelle, sarrane, scorfanì, San Pietro e preti);

«4^a qualità» (zerri, sardine, sorelle e salpe).

— a *Stintino*:

«aragoste»;

«fini» (orate, spigole);

«1^a qualità» (triglie, pagelli, mormore grosse, cicale, dentici, pagari, sogliole, ombrine reali, lupicanti vivi (astici), saraghi, capre marine vive);

«2^a qualità» (capponi, ricciole, corvi, aragne grosse, tonni decapitati, lucci, S. Pietro, calamari, scorfani grossi, merluzzi, pescispada decapitati, rombi, cuchi, occhiate grosse);

«3^a qualità» (pagelli inf. fr. 200, seppiette inf. gr. 250, basucchi, morene, mormore piccole);

«4^a qualità» (roccali, mostelle, aguglie, aragne piccole, pescecane, scorfanetti, bisari, salpe, seppie grosse, gronchi, cefali, palamite, lattaie, occhiate piccole, cernie, palombi, squadri);

«5^a qualità» (occhioni, mandorle, stromboli, sorelle, gattucci, polpi, spinaroli, razze, alocche, sparlotti, pescatrici verdoni, muggi, boghe).

b) Cacciagione

Non sono stati accertati usi.

c) Pelli da pellicceria

Non sono stati accertati usi.

Cap. 5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Non sono stati accertati usi.

Cap. 6

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

a) RISO BRILLATO

Non esistono usi.

b) FARINA, semola

Luogo della consegna

La consegna viene fatta nel domicilio del compratore con mezzi del venditore, sempre che essa avvenga nella stessa piazza.

Calo

Le farine vengono vendute a peso netto in sacchi di carta da Kg. 50. Per ogni sacco di farina è ammesso un calo naturale dell'1% ovvero una maggiorazione di un punto sull'umidità massima consentita.

Mediazione

Al mediatore è dovuta dal venditore una provvigione di L. 500 il q.le.

c) PASTA ALIMENTARE

Consegna - imballaggio

La consegna e l'imballaggio della merce è sempre a carico del venditore.

d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Non sono stati accertati usi.

e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

Non sono stati accertati usi.

f) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

Non sono stati accertati usi.

g) PESCI PREPARATI

Non sono stati accertati usi.

h) PRODOTTI SURGELATI

Non sono stati accertati usi.

i) CONSERVE ALIMENTARI

Non sono stati accertati usi.

l) LATTE E DERIVATI

1) Contratti fra produttori e industriali (vendita a caseificio)

Nozione

Nei contratti fra produttori e industriali, il produttore è tenuto a consegnare tutto il prodotto del gregge o della mandria cui si è fatto riferimento al momento della stipulazione o, in difetto di espressa patuizione, tutto il

prodotto dei capi che costituivano il gregge o la mandria al tempo della stipulazione; l'industriale è tenuto a ritirarlo.

Requisiti

In tutti i contratti, il latte deve essere puro e non scremato.

Luogo e tempi della consegna

La consegna deve avvenire nel caseificio o nei centri di raccolta organizzati dal compratore, ove il venditore deve trasportare il latte a sue spese.

La consegna deve farsi due volte il giorno nei mesi da aprile a giugno ed una sola volta il giorno nei mesi da dicembre a marzo. In ogni caso, appena possibile subito dopo la mungitura.

La qualità e le condizioni del latte si constatano al momento della consegna. Successivamente se vi è stata accettazione non sono ammessi reclami da parte del compratore.

Ogni produttore che conferisce il latte ottiene normalmente in restituzione un quantitativo di «scotta» (residuo del latte dopo la lavorazione per la produzione di formaggio e ricotta) pari al 50-60% del latte conferito.

Modalità di pagamento del prezzo

L'industriale al momento della stipulazione del contratto versa al pastore una caparra sul prezzo, la caparra è commisurata al numero dei capi ed è imputata sul conto, a saldo finale con inizio della imputazione dal mese di aprile.

Nel corso della campagna l'industriale, ogni mese, versa il prezzo della fornitura relativa allo stesso periodo. Versa invece un acconto allorché si è pattuito un prezzo aperto (cosidetto «prezzo di piazza») ed in questo caso la liquidazione finale avviene non oltre l'inizio della campagna successiva.

Determinazione del prezzo

Il prezzo unitario pattuito in denaro o «prezzo chiuso» resta immutabile per tutta la campagna.

Il prezzo con riferimento alla piazza del latte o del formaggio a prezzo aperto si determina solitamente nel mese di settembre o di ottobre, in relazione al prezzo corrisposto dalla media degli industriali della piazza, o delle piazze vicine di analoghe o affini caratteristiche.

Per determinare il prezzo unitario del latte a litro con riferimento a

prezzo del formaggio «tipo romano» si divide per 100 il prezzo di vendita dal produttore di 15 kg. di formaggio stagionato.

Il prezzo del latte, dopo l'entrata in vigore della legge n. 306 del 1975, viene determinato mediante la contrattazione collettiva fra le organizzazioni dei produttori e le associazioni degli industriali. Sono fatti salire i contratti di maggior favore.

Scritture contabili

I quantitativi di latte forniti vengono annotati su un apposito libretto (uno per ogni produttore).

Detto libretto del pastore costituisce la copia dei libri dell'industriale e deve essere formato e tenuto da questi o da un suo incaricato.

Mandato

La misura del compenso dovuto al mandatario incaricato di stipulare i contratti di fornitura di latte industriale è di L. 5/10 il litro.

Non vi sono usi circa il termine entro il quale il mandante deve manifestare la propria volontà in ordine all'esecuzione del mandato comunicatogli dal mandatario.

2) Contratti fra produttori e lattivendoli

Requisiti

In tutti i contratti, il latte deve essere puro e non scremato.

Consegna

La consegna avviene nelle latterie.

Prezzo

Il prezzo viene pagato ogni quindicina.

Cooperative

Si sono venute affermando in provincia le cooperative fra produttori di latte per la vendita del prodotto all'industriale e le cooperative tra produttori che trasformano il latte in formaggio e lo commerciano prevalentemente a «formaggio maturato».

Modalità di pagamento del prezzo

Le cooperative di produzione del latte corrispondono ogni mese ai soci il corrispettivo realizzato sulla base del contratto di vendita.

Nel secondo caso, invece, le cooperative corrispondono ai soci un'anticipazione intorno al 20% sul presumibile prezzo di vendita del formaggio.

2) FORMAGGIO

Definizione

I tipi di formaggio più comunemente prodotti in provincia sono il «pecorino tipo romano», il «fiore sardo» e i formaggi dolci da tavola.

Il «*pecorino romano*»: ha una pezzatura che varia da un minimo di 9 ad un massimo di 20 kg. ed oltre; viene prodotto da caseifici industriali e da pastori esclusivamente con latte di pecora secondo il seguente procedimento: si riscalda il latte, portandolo ad una temperatura di 36-37°, e quindi si coagula utilizzando esclusivamente caglio di agnello. L'impasto così ottenuto («cagliata») dopo un periodo di circa mezz'ora viene «rotto» e portato ad una temperatura di 44-45°.

Dopo che la «cagliata» è rimasta sul fondo della caldaia, viene «rotta» una seconda volta e successivamente messa in forma per ottenere delle pezze delle dimensioni e caratteristiche sopra descritte.

Le pezze (o forme) così ottenute vengono quindi portate in locali freschi ed umidi («caciare») per essere sottoposte alla salagione e stagionatura, per un periodo variabile da 4 a 6-7 mesi a seconda delle dimensioni della pezza.

Il «*formaggio pecorino fiore sardo*»: viene prodotto esclusivamente dai pastori, con latte di pecora e caglio di agnello; ha una pezzatura variabile da un minimo di 1 Kg. ad un massimo di 4 Kg. viene lavorato a «pasta cruda» (cioè dopo aver coagulato il latte ad una temperatura variabile tra i 36 ed i 40°, si «rompe» la cagliata e si lascia posare sul fondo della caldaia, per confezionare, quindi, le forme secondo le dimensioni dette).

Successivamente le forme vanno poste in salamoia (per ogni Kg. di formaggio occorrono da 6 ad 8 ore di salamoia a 22-23° di densità), e quindi tolte dalla salamoia vengono trasportate in un luogo fresco per la stagionatura che richiede un periodo variabile da un minimo di 15-30 giorni (se il formaggio deve essere consumato allo stato fresco come tipo da tavola), ad un massimo di 3-4 mesi (se il «fiore sardo» deve essere utilizzato invece per grattugia).

Normalmente le forme del «fiore sardo», dopo essere state tolte dalla salamoia, vengono poste su dei cannici per essere affumicate per alcuni giorni; tale lavorazione fa assumere al formaggio un caratteristico colore giallo paglierino.

I formaggi dolci vengono lavorati nei caseifici.

Garanzia

Nelle contrattazioni di formaggio in pasta sono considerati vizi redibitori la pasta eccessivamente occhiata per anormale fermentazione, la pasta molle o mantecata, il colore oscuro, il sapore amarognolo e gli odori sgradevoli.

Ogni reclamo deve avvenire al contesto della verifica, se questa viene fatta in presenza del venditore. Dopo di che il compratore non ha alcun diritto d'invocare la risoluzione del contratto per difetti di qualità, che eventualmente venissero riscontrati più tardi.

Consegna

Nelle vendite, la consegna avviene in caciara.

Il formaggio stagionato, di solito, si intende consegnato già caricato su automezzi.

La consegna del formaggio in pasta ha luogo, ogni due giorni nei mesi di gennaio e febbraio; giornalmente e non più tardi di 24 ore dalla confezione, dal 1° marzo alla chiusura dei caseifici.

Pagamento del prezzo

Nelle vendite in caciara, il pagamento avviene alla consegna in contanti.

Verifica

Nelle vendite di partite stagionate la verifica e la pesatura della merce avviene nel magazzino del venditore; per il formaggio in pasta, invece, nel magazzino del compratore.

Mandato

Il compenso dovuto al mandatario incaricato di stipulare i contratti di fornitura di formaggio in pasta, di provvedere al successivo ritiro, pesatura, pagamento e trasporto di esso alla caciara dell'acquirente viene corrisposto in misura variabile da L. 100 a L. 120 il Kg.

Non vi sono usi circa il termine entro il quale il mandante deve manifestare la propria volontà in ordine all'esecuzione del mandato comunicatogli dal mandatario.

Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è di L. 500 il q.le sia per formaggio in pasta che per formaggio stagionato; tranne che non si tratti di formaggio tipo «Fiore Sardo» per il quale è stabilita invece la provvigione di L. 1000 il q.le. La provvigione viene sempre corrisposta interamente dal compratore.

3) RICOTTA

Modalità

Le vendite di ricotta vengono sempre effettuate a «peso franco stazione partenza».

Pagamento del prezzo

Il prezzo è pagato per decade o per quindicina dietro invio da parte del venditore della fattura e del documento comprovante le spedizioni effettuate con il peso riconosciuto dal trasportatore.

Tara

Nelle vendite di ricotta le ditte venditrici sono tenute a confezionare il prodotto in apposite ceste, che contengono circa Kg. 25 di ricotta; per ognuna di dette ceste, che hanno un peso effettivo che si aggira su Kg. 1,7-1,8, viene sempre calcolata una tara di Kg. 3.

Mediazione

Al mediatore viene corrisposta dal compratore una provvigione di L. 500 il q.le.

m) OLIO D'OLIVA**Verifica - denuncia dei vizi**

Il termine per la denuncia dei vizi è di due giorni dal ricevimento della merce nella vendita da piazza a piazza.

Nelle contrattazioni locali, la denuncia deve essere fatta al momento della verifica, da eseguirsi, alla consegna della merce, nel domicilio del compratore.

Luogo della consegna

Nelle compravendite locali la consegna avviene nel frantoio o nei magazzini del venditore.

Vendita su campione

Accertata la difformità il compratore può rifiutare la merce e chiedere la restituzione del prezzo o chiedere la consegna della merce conforme alla qualità pattuita; può anche ritenere la merce consegnata e chiedere un'equa riduzione del prezzo stesso.

Mediazione

Al mediatore è dovuta dal venditore una provvigione di L. 20 il Kg.

n) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non sono stati accertati usi.

o) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non sono stati accertati usi.

p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Non sono stati accertati usi.

q) VINI E VERMUT

Non sono stati accertati usi.

r) ALCOL E LIQUORI

Non sono stati accertati usi.

s) BIRRA

Non sono stati accertati usi.

t) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

Non sono stati accertati usi.

Cap. 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non sono stati accertati usi.

Cap. 8

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 9

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 10**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO
E DELL'ARREDAMENTO**

Non sono stati accertati usi.

Cap. 11**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO****LEGNO****Misure**

Il legname conico si misura a mt. 1,60 di altezza nella parte più larga; il tavolame parallelo si misura al centro; per le travi uso Trieste, la misura viene calcolata in base alla sezione risultante al calcio.

Garanzia

I vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della merce danno luogo soltanto alla riduzione del prezzo.

Tolleranza

Agli effetti della cubatura negli spessori v'è una tolleranza di mm. 2.

Per il legname in misure normali è uso nelle consegne una tolleranza del 10% in più od in meno sulla quantità dedotta in contratto.

Cap. 12**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E
FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE**

Nelle forniture dei prodotti delle industrie della carta e poligrafiche, il trasporto è a carico del venditore solo per consegne su piazza.

Carta da macero

Nel rapporto tra venditore ed utilizzatore il costo del trasporto è a carico del primo. Qualora intervenga l'intermediario il costo del trasporto s'intende a suo carico nei confronti dell'una e dell'altra parte.

Fonografi, apparecchi fotografici

Non sono stati accertati usi.

Cap. 13**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE**

Non sono stati accertati usi.

Cap. 14**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE**

Per le macchine industriali (ruspe, compressori, pale meccaniche, ecc.) non è consentita la sublocazione.

Cap. 15**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI****Granito e marmo**

Il materiale estratto dalla cave viene venduto alle Ditte trasformatrici (segherie) con misurazione al metro cubo. Presso le segherie il materiale viene trasformato e venduto al mq. all'industria per le successive lavorazioni. I blocchi informi, di scarto, vengono usati in opere di banchinamento o simili.

La vendita viene effettuata normalmente al metro cubo «vuoto per pieno».

Cap. 16

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Non sono stati accertati usi.

Cap. 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Non sono stati accertati usi.

Cap. 18

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

Non sono stati accertati usi.

USI BANCARI

1. *Operazioni di credito documentario (art. 1527, 1539 Cod. civ.)*

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si regolano, ai sensi degli artt. 1527 e 1539 Cod. civ., alle «forme ed nei uniformi relativi al credito documentario» stabiliti dalla Camera di commercio internazionale.

2. *Pagamento del prezzo dei documenti presentati (art. 1528 Cod. civ.)*

Se nella vendita contro documenti il compratore non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1528.

CREDITO ASSICURAZIONI

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti presentati all'Istituto od Azienda di credito assicurano, ai sensi degli artt. 1529 e 1530 Cod. civ., la loro validità.

BORSE VALORI3. *Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti ed Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme di cui (art. 1530 Cod. civ.)*

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti si presentasse agli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

4. *Interessi di conto corrente (misura non pattuita)*

Quando la misura degli interessi, a carico della clientela, non è stata pattuita gli Istituti ed Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque la misura non inferiore al primario vigente.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui soldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

5. *Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1938 comma 2° Cod. civ.)*

Nel deposito di titoli, l'Istituto od Azienda di credito si assume l'obbligo di semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non possono

Cap. 1

USI BANCARI

1. *Operazioni di credito documentario* (art. 1527, 1530 Cod. civ.)

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. civ., alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di commercio internazionale.

2. *Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti* (art. 1528 Cod. civ.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Cod. civ.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

3. *Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso* (art. 1530 Cod. civ.)

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

4. *Interesse di conto corrente* (misura non pattuita)

Quando la misura degli interessi, a carico della clientela, non è stata pattuita gli Istituti od Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

5. *Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione* (art. 1838 comma 2° Cod. civ.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati

nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi i premi o rimborsi di titoli estratti. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

6. *Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito* (misura del compenso) (art. 1838 comma 3° Cod. civ.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

7. *Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore*

Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituire al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

8. *Termine per l'esercizio del diritto di opzione*

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo — entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito — è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

9. *Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito o tempo indeterminato* (art. 1845 Cod. civ.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

10. *Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere*

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti od Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

11. *Chiusura del conto corrente e interesse composto*

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

12. *Rinnovazione di precedente operazione cambiaria*

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

13. *Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario*

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

14. *Accredito in conto «salvo buon fine».*

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditari salvo buon fine.

15. *Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito* (art. 1856 Cod. civ.)

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

16. *Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia* (art. 1850 Cod. civ.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

17. *Interessi di mora sui mutui e finanziamenti* (art. 1283 Cod. civ.)

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolte, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Cap. 2

USI DELLE ASSICURAZIONI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 3**USI DELLE BORSE VALORI**

Non sono stati accertati usi.

Cap. 4**LEASING**

In relazione a questo contratto non sono state accertate consuetudini particolari che si discostino dalla struttura ordinaria del rapporto normalmente regolamentato come segue:

Art. 1*Definizione*

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 2*Scelta del fornitore*

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Per tali ipotesi l'utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest'ultimo pagati al fornitore.

Art. 3

Forma del contratto

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata.

Art. 4

Ordinazione del bene

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

Art. 5

Consegna

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

Art. 6

Legittimazione attiva dell'utilizzatore

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 7*Facoltà di scelta dell' Corrispettivo termine del rapporto*

L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 8*Utilizzazione del bene*

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

Art. 9*Identificazione del bene*

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

Art. 10*Assicurazione*

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Art. 11*Perdita parziale o totale del bene*

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Art. 12*Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore*

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- 2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

Cap. 1

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 2

TITOLO SETTIMO

a) SBARCO E IMBARCO MERCI

ALTRI USI

1. Consegna e riconsegna (art. 442 Codice della Navigazione)

Porti di Porto Torres, La Maddalena, Olbia, Alghero

Lo sbarco delle merci avviene con navi attraccate alla banchina o scalo portuale o dalla stiva ed a mezzo dell'Impresa sbarchi con la nave è appoggiata, sia che si tratti di navi di società sovvenzionate, sia che si tratti di navi di armatori privati. È consentito, altresì, lo sbarco per conto proprio al ricevitore autorizzato dalla competente autorità marittima (art. 201 reg. codice navigazione).

La caricazione delle merci su navi di società sovvenzionate o di armatori privati avviene con le stesse modalità previste per lo sbarco.

Le tariffe d'Impresa così come quelle della Compagnia Portuale sono regolarmente approvate dalla competente Autorità Marittima.

b) STALLIE E CONTROSTALLIE

— computo delle stallie (art. 445 Codice della Navigazione)

In difetto di previsione nei contratti di noleggio o nelle polizze di carico, le stallie si computano a giornate lavorative utili, intendendo per giornate lavorative qualunque giorno non festivo (purché non sia dichiarato non lavorativo dalla Capitaneria di porto per ragioni di cattivo tempo, nel qual caso il ricevitore della merce ha diritto di interrompere il lavoro e quindi la decorrenza delle stallie: la giornata lavorativa è composta di 5 ore di lavoro

Cap. 1

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 2

USI MARITTIMI

a) SBARCO E IMBARCO MERCI

I. Consegna e riconsegna (art. 442 Codice della Navigazione)

Porti di Porto Torres, La Maddalena, Olbia, Alghero

Lo sbarco delle merci avviene con navi attraccate alla banchina o sotto paranco o dalla stiva ed a mezzo dell'Impresa sbarchi cui la nave è appoggiata, sia che si tratti di navi di società sovvenzionata, sia che si tratti di navi di armatori privati. È consentito, altresì, lo sbarco per conto proprio al ricevitore autorizzato dalla competente autorità marittima (art. 201 reg. codice navigazione).

La caricazione delle merci su navi di società sovvenzionate o di armatori privati avviene con le stesse modalità previste per lo sbarco.

Le tariffe d'Impresa così come quelle della Compagnia Portuale sono regolarmente approvate dalla competente Autorità Marittima.

b) STALLIE E CONTROSTALLIE

— computo delle stallie (art. 445 Codice della Navigazione)

In difetto di previsione nei contratti di noleggio o nelle polizze di carico, le stallie si computano a giornate lavorative utili, intendendo per giornate lavorative qualunque giorno non festivo (purché non sia dichiarato non lavorativo dalla Capitaneria di porto per ragioni di cattivo tempo, nel qual caso il ricevitore della merce ha diritto di interrompere il lavoro e quindi la decorrenza delle stallie); la giornata lavorativa è composta di 8 ore di lavoro

(dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 nel periodo estivo e dalle 13,30 alle 17,30 nel periodo invernale).

c) PORTI DI ORMEGGIO (usi negoziali)

Porto di Porto Torres

— **Facchinaggio** (esclusa caricazione e scarica): Per le merci tutte le operazioni con clausola «sottoparanco» provvede direttamente il ricevitore e/o caricatore della merce; per le altre merci provvede direttamente l'Impresa Imbarchi e sbarchi.

— **Guardianaggio**: Vi provvede l'Impresa Imbarchi e sbarchi a mezzo di guardiani autorizzati dalla Capitaneria di Porto.

— **Assicurazione delle merci in partenza**: lo spedizioniere non deve curare di sua iniziativa l'assicurazione marittima delle merci a lui affidate per la spedizione via mare, in quanto l'assicurazione medesima deve essere coperta solo se richiesta dal mittente o dal destinatario ed a spese dell'uno o dell'altro.

Conseguentemente lo spedizioniere non ha obbligo alcuno di interpellare il suo mandante (mittente o destinatario) se intenda o meno assicurare le merci affidategli riguardando ciò esclusivamente l'iniziativa, cura ed interesse del mandante medesimo.

— **Polizze all'ordine**: Se il possessore della polizza di carico è sconosciuto dal capitano della nave o dal suo agente quest'ultimo chiede ai vari spedizionieri se conoscano a chi sia diretto il carico; non trovando fra essi il ricevitore della merce, l'agente provvede allo sbarco, al deposito e custodia della merce a spese e rischio del ricevitore.

Porto di Olbia

— **Insaccatura e stivatura delle merci**: L'insaccatura e la stivatura, come d'altronde tutte le operazioni portuali, sono normalmente poste a carico delle merci.

— **Facchinaggio**: lo sbarco e l'imbarco avviene a cura delle rispettive Imprese Imbarchi-sbarchi che percepiscono per ogni tonnellata di merce dei diritti previsti da tariffa, approvata dall'Autorità Marittima.

L'imbarco è a carico dello speditore e lo sbarco a carico del ricevitore, e così le spese di tiraggio e stivaggio.

— **Guardianaggio e custodia:** Le merci non ritirate in giornata vengono custodite in banchina da guardiani appositamente richiesti o depositate in magazzino a cura dell'Impresa, ma a spese degli interessati.

— **Pesatura delle merci:** Le merci che vi sono soggette vengono pesate sia in arrivo che in partenza, in contraddittorio con le parti, sulla pesa pubblica che rilascia regolare talloncino di controllo o su apparecchi di pesatura appositamente predisposti sotto bordo. Le spese sono a carico della merce, salvo il caso di contestazione, nella quale evenienza la spesa è a carico della parte soccombente.

— **Assicurazione:** Lo spedizioniere cura l'assicurazione marittima delle merci a lui affidate solo se richiesto specificatamente di volta in volta dal mittente o dal destinatario ed a loro spese. Lo spedizioniere non ha nessun obbligo di richiedere ai suoi mandanti se intendono o meno assicurare le loro merci, esulando questo dal mandato affidatogli.

Porto di La Maddalena

— **Facchinaggio:** Per lo sbarco delle merci trasportate con navi di linee regolari o sovvenzionate con la clausola «sbarco a carico» provvedono direttamente le imprese di sbarco ricevendo dal destinatario un compenso ragguagliato a tonnellata.

Per quelle invece con la clausola «sotto paranco» provvede direttamente il ricevente della merce.

Per lo sbarco od imbarco delle merci trasportate con navi di società sovvenzionate o di armamento libero vengono applicate le tariffe della Compagnia Portuale che assume i rischi per i danni causati alle merci per colpa del proprio personale.

— **Guardianaggio delle merci in porto:** Esso è affidato, quando debba effettuarsi, alla locale Impresa di sbarco e imbarco.

— **Assicurazione delle merci in partenza:** Lo spedizioniere non deve curare di sua iniziativa l'assicurazione marittima delle merci a lui affidate per la spedizione via mare, in quanto l'assicurazione medesima deve essere coperta solo se richiesta dal mittente o dal destinatario ed a spese dell'uno o dell'altro.

Conseguentemente lo spedizioniere non ha obbligo alcuno di interpellare il suo mandante (mittente o destinatario) se intenda o meno assicurare le merci affidategli riguardando ciò esclusivamente l'iniziativa, cura ed interesse del mandante medesimo.

— **Polizze all'ordine:** Se il possessore della polizza di carico è sconosciu-

to dal capitano della nave o dal suo agente quest'ultimo chiede ai vari spedizionieri se conoscano a chi sia diretto il carico; non trovando fra essi il ricevitore della merce, l'agente provvede allo sbarco, al deposito e custodia della merce a spese e rischio del ricevitore.

Porto di Alghero

— **Facchinaggio:** Il maneggio delle merci in porto viene eseguito esclusivamente dalle maestranze portuali, riunite in unico ruolo regolarmente costituito e sotto la diretta sorveglianza del Comandante del Porto. Il lavoro delle maestranze è regolata da un apposito regolamento-tariffa.

— **Magazzini di deposito:** Non esistono magazzini di deposito. Le merci però non possono giacere sulla banchina senza un esplicito permesso del Comandante del porto, e sono soggette al pagamento di un canone ragguagliato alla superficie occupata per ciascun giorno, a decorrere dal sesto di sosta.

d) CALI

Non sono stati accertati usi.

e) NOLI

Non sono stati accertati usi.

f) CLAUSOLE SPECIALI

Non sono stati accertati usi.

g) NAVI TRAGHETTO

Nel porto di Olbia le operazioni di carico o di scarico dei mezzi trasportati (camions, autotreni, semi-rimorchi, ecc.) dalle navi traghetto, avvengono a mezzo delle maestranze portuali, appena la nave è pronta, in qualunque ora o giornata.

Nel porto di Portotorres le operazioni suddette vengono praticate se la nave lo richiede, anche di sabato e domenica ed in tal caso, viene attuata una maggiorazione in base alla tariffa normale.

Tutte le spese per il carico o lo scarico, nonché quelle di ancoraggio o di disancoraggio, sono sostenute dal vettore, compreso l'uso degli appositi trattori per la movimentazione dei mezzi.

Le spese per eventuali formalità doganali, sono sempre sopportate dai Caricatori o Ricevitori, che devono avvalersi dello Spedizionario doganale di fiducia del vettore.

Il nolo è di regola calcolato in base all'ingombro in lunghezza del mezzo, indipendentemente dalla qualità e dal peso della merce trasportata e per un'altezza massima di metri 4, =. Speciali facilitazioni sono concesse per il ritorno a vuoto dei mezzi imbarcati carichi.

USI NEGOZIALI RELATIVI ALLA PESCA

I. Pesca con motobarca

Pesca del pesce turchino (sardine, boghe, acciughe, sugherelli, pisari, o sgombr, ecc.).

A) Porto Torres

1) Il natante impiegato normalmente ha una stazza dalle 10 alle 40 tonnellate ed è dotato di motore dai 50 ai 140 HP di potenza.

2) L'equipaggio è composto di 13-14 persone.

3) Le figure dell'armatore, del proprietario della barca, delle reti, degli attrezzi spesso convergono nella stessa persona che assume la veste di datore di lavoro nei confronti dei componenti l'equipaggio, provvedendo alla loro assicurazione oltre che alle spese relative, al carburante ed alla riparazione delle reti.

4) Il prodotto della pesca appartiene all'armatore, previa detrazione di 2 Kg. di pesce (la «zuppa») per se e per ciascun membro dell'equipaggio.

5) L'armatore, alla fine dello scuro (inizio della fase di luna crescente) retribuisce l'equipaggio liquidandogli il 40% del valore del pescato, determinato sulla base dei prezzi fissati d'accordo preventivamente.

6) Nei rapporti interni la «parte» di ciascun componente l'equipaggio si ottiene dividendo il valore dell'intera quota (del 40%) per il numero dei componenti più 1/2. Ciascuno preleva una parte ed i due lucciaiuoli una parte più 1/4.

7) Alla maggior retribuzione di una parte e di mezza parte, spettante, rispettivamente al capo barca ed al motorista, nella misura indicata sub. 6, è tenuto l'armatore.

B) Alghero

1) Il natante impiegato normalmente ha una stazza dalle 10 alle 40 tonnellate ed è dotato di motore dai 50 ai 140 HP di potenza.

2) L'equipaggio è composto di 13-14 persone.

3) Le figure dell'armatore, del proprietario della barca, delle reti, degli attrezzi spesso convergono nella stessa persona che assume la veste di datore di lavoro nei confronti dei componenti l'equipaggio, provvedendo alla loro assicurazione oltre che alle spese relative, al carburante ed alla riparazione delle reti.

4) Il prodotto della pesca appartiene all'armatore, previa detrazione di 2 Kg. di pesce (la «zuppa») per se e per ciascun membro dell'equipaggio.

5) L'armatore retribuisce l'equipaggio alla fine di ogni settimana liquidandogli il 40% del valore del pescato, determinato sulla base dei prezzi di piazza

6) La «parte» di ciascun componente l'equipaggio si ottiene dividendo il valore dell'intera quota (del 40%) per il numero dei componenti.

7) Alla maggior retribuzione di una parte e di mezza parte, spettante, rispettivamente al capo barca ed a ciascuno dei 2 lucciaioli, nella misura indicata sub. 6, è tenuto l'armatore.

Nelle altre località marittime della provincia non viene praticata la pesca del pesce turchino.

II. Pesca a strascico con motopescherecci

1) Il natante impiegato normalmente ha una stazza dalle 10 alle 40 tonnellate ed è dotato di motore dai 90 ai 300 HP di potenza.

2) L'equipaggio è composto di 6-8 persone.

3) Il personale viene retribuito con una paga fissa determinata in base alla qualifica.

Questo tipo di pesca, praticato nella zona di Porto Torres, Olbia e Golfo Aranci, non viene normalmente usata ad Alghero.

III. Pesca con palamiti

1) Questa pesca viene effettuata con motobarche di 6/8 metri, ed un equipaggio di 4/5 persone.

L'armatore, in genere, è anche pescatore e proprietario della barca.

2) Il prodotto si divide in tante parti quanti sono i membri dell'equipag-

gio, compreso l'armatore, più tre parti, attribuite rispettivamente, al proprietario della barca, del motore e degli attrezzi.

IV. Pesca delle aragoste

1) Questa pesca viene effettuata con motobarche di 6/8 metri, ed un equipaggio di 4/5 persone.

L'armatore, in genere, è anche pescatore e proprietario della barca.

2) Il prodotto si divide in tante parti quanti sono i membri dell'equipaggio, compreso l'armatore più tre parti, attribuite rispettivamente, al proprietario della barca, del motore e degli attrezzi.

V. Pesca con trimaglie

A) Porto Torres

1) Viene effettuata con motobarche di dimensioni da 6 a 8 metri, e con un equipaggio di 4/5 persone.

2) Il prodotto dedotte le spese, si divide in tante parti quanti sono i membri dell'equipaggio più quattro parti, delle quali due sono attribuite all'armatore, una al proprietario del motore e la quarta al proprietario della barca.

3) L'armatore compensa il pescatore aggiustatore delle reti con l'equivalente oscillante fra $1/4$ e $1/2$ di parte.

B) Alghero, Olbia e Golfo Aranci

1) Viene effettuata con motobarche di dimensioni da 6 a 8 metri, con un equipaggio di 4/5 persone.

2) Tutte le spese sono sostenute interamente dall'armatore.

3) Le reti sono aggiustate, entro i limiti di capacità, dai membri dell'equipaggio. Solo le grandi riparazioni vengono effettuate a terra a spese dell'armatore.

C) Stintino

1) Questi tipi di pesca vengono effettuati con motobarche di 6/10 metri, ed un equipaggio da 2 a 4 persone; tali motobarche sono gestite dalla Cooperativa.

2) Il pescato viene conferito alla Cooperativa di appartenenza, e il guadagno che ne consegue viene così suddiviso:

a) Pagamento dei Contributi, delle Spese di Gestione e pagamento delle attrezzature;

b) La rimanenza viene suddivisa in tante parti quanti sono i membri dell'equipaggio più una parte, che viene attribuita al proprietario della motobarca per ammortizzamento del capitale.

VI. Peschiere

I mezzi sono forniti dal proprietario o concessionario della peschiera, che spartisce a metà tutto il prodotto con i pescatori.

Cap. 3

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Trasporto di merci con automezzi

L'ordinazione del trasporto, ove non venga stabilita condizione diversa, si intende fatta per il giorno successivo (inizio dell'orario lavorativo) a quello in cui l'ordinazione è stata ricevuta dall'autotrasportatore.

Il prezzo di trasporto normalmente viene commisurato per i trasporti in città al peso ed al volume di ingombro delle merci trasportate; per i trasporti fuori città a q.le/Km. se a carico completo; se il carico non è completo anche per i trasporti fuori città la tariffa si calcola in base al peso ed al volume. In entrambi i casi può concordarsi una tariffa forfettaria. La consegna a domicilio s'intende fatta a piano terra, salvo particolari accordi tariffari per la consegna «porta a porta».

Il vettore non richiede caparra tranne che nel caso di trasporti di un certo rilievo (ad esempio traslochi) nel quale caso il prezzo concordato viene pagato per il 50% al momento della commissione del trasporto ed il rimanente alla riconsegna delle masserizie.

Il termine medio di carico e scarico per i trasporti è di 4 ore lavorative per ogni autotreno dal momento in cui l'automezzo è pronto per l'operazione di carico e scarico, in orario lavorativo dell'azienda richiedente o destinataria.

Cap. 4**USI NEI TRASPORTI AEREI**

Nella eventualità di un mancato atterraggio e di un forzato proseguimento per il più vicino scalo alternativo la società aerea suole fornire al viaggiatore altro mezzo (automobilistico o ferroviario) per fargli raggiungere la destinazione convenuta.

Cap. 5**USI NELLA CINEMATOGRAFIA**

Non sono stati accertati usi.

Cap. 6**USI NEL SETTORE ALBERGHIERO****Durata del contratto di albergo**

Il contratto di albergo si intende stipulato per una sola giornata, ove non sia pattuita una durata diversa.

Si intende rinnovato di giorno in giorno ove non sia data disdetta entro le ore 10 con conseguente riconsegna della camera entro le ore 12 previa conferma da parte della struttura alberghiera.

Pensione e pasti

La pensione completa non può avere durata inferiore a tre giorni e consiste in pernottamento, prima colazione, pranzo e cena. Inizia con il primo pasto consumato nel giorno dell'arrivo. I pasti non consumati il giorno dell'arrivo vengono serviti, senza supplemento, il giorno della partenza.

I pasti consumati su richiesta del cliente in ore diverse da quelle stabilite nel regolamento dell'albergo, ovvero in locali diversi da quelli a ciò destinati, danno diritto ad un supplemento a favore dell'albergatore.

L'albergatore ha diritto di richiedere un supplemento nel caso eccezionale che dal cliente vengano introdotti e consumati nel ristorante dell'albergo alimenti e bevande ivi usualmente serviti.

La misura del supplemento è proporzionata ai prezzi praticati nell'esercizio per generi simili.

Al cliente in pensione completa che, previo avviso, non consumi uno dei pasti, viene detratta dal prezzo di pensione una somma forfettaria stabilita dall'albergatore.

Riduzioni

In favore degli adulti che occupino un letto aggiunto, è accordata una riduzione del 10% sulle tariffe di pensione, salvo diversi accordi fra le parti.

In favore dei bambini di età tra i due e gli otto anni è accordata una riduzione che varia dal 20 al 30% sulle tariffe di pensione, purché occupino un letto aggiunto nella camera dei genitori, salvo diversi accordi tra le parti.

Per i bambini di età inferiore ai due anni è dovuta una somma per il lettino, mentre i cibi per essi forniti vengono conteggiati «à la carte».

Animali

Sono accettati in albergo solo su consenso dell'albergatore e con le limitazioni da questi stabilite.

MISURE TRADIZIONALI PRATICATE IN PROVINCIA
E LORO EQUIVALENZA CON IL SISTEMA METRICO DECIMALE

COMUNI	MISURE LINEARI		MISURE DI SUPERFICIE		MISURE DI VOLUME		MISURE DI PESO	
	palmo	cm. 25			cuppes rogna miliari (solari) barria (solari)	kg. 20 li. 2 1/2 li. 30 li. 60	libbra cantari	gr. 400 kg. 40
AGGIUS								
ANELA								
ARDARA	canna	mt. 2,50	stardillo	are 20	barria	li. 60	cantra	kg. 40
ARZACHENA			stardillo	are 27	monacoddu	kg. 12,500	libbra	gr. 400
BENEFUTTI	palmo	cm. 25	cuppes	are 25	cuppes	kg. 25	cantari	kg. 40
BENCHIADA			stardillo	are 20	ogalla	li. 6	ogalla	gr. 33,33
BESSUCCHE					carriu	li. 25	libbra	gr. 400
							cantaro	kg. 150
							unno	gr. 33,33
							libbra	gr. 400
	prassina	cm. 25	monacoddu	1/2 di ara			carbida	kg. 11
	prassa	mt. 1,00	terra	1/4 di ara			unna	gr. 25
			monara	1/2 di ara			unna libera	gr. 200
			carbida	2 ara			libbra	gr. 400
			carrella	2 ara				
			minilua	7 are				
			sonna	14 are				
BONNANNARO								
	palmo	cm. 25	monacoddu	ca. 125	monacoddu	li. 1,65	3 carrie	gr. 100
	carico	mt. 3,12	terra	ca. 250	terra	li. 3,25	libbra	gr. 400
			monara	ca. 500	monara	li. 6,5		
	carica		carbida	are 1	carbida	li. 13	cantaro	kg. 60
BOMO			sonna	ha. 1,50				
	canna	mt. 2,50						

APPENDICI

**MISURE TRADIZIONALI PRATICATE IN PROVINCIA
E LORO EQUIVALENZA CON IL SISTEMA METRICO DECIMALE**

COMUNI	MISURE LINEARI		MISURE DI SUPERFICIE		MISURE DI VOLUME		MISURE DI PESO	
AGGIUS	palmu	cm. 25			cuppa cognu mizini (vino) barriu (vino)	kg. 20 lt. 2,1/2 lt. 30 lt. 60	libbra cantari	gr. 400 kg. 40
ANELA ARDARA ARZACHENA	canna	mt. 2,50	starello starello cuppa	are 20 are 27 are 25	barriu mezucaltu cuppa paris cartu	lt. 60 kg. 12,500 kg. 25 lt. 6 lt. 25	cantà libbra cantari oncia libbra cantaro unza libbra corbula unza mesa libera libera	kg. 40 gr. 400 kg. 40 gr. 33,33 gr. 400 kg. 150 gr. 33,33 gr. 400 kg. 11 gr. 33 gr. 200 gr. 400
BENETUTTI	palmu	cm. 25	starello	are 20				
BERCHIDDA BESSUDE	pramma passu	cm. 25 mt. 1,00	umpeddu terza meanza corbula carritta mesina soma	1/8 di ara 1/4 di ara 1/2 di ara 1 ara 2 are 7 are 14 are				
BONNANNARO	palmu canna	cm. 25 mt. 3,12	museddù terza meazza corbula soma	ca. 125 ca. 250 ca. 500 are 1 ha. 1,50	museddù terza meazza corbula	lt. 1,65 lt. 3,25 lt. 6,5 lt. 13 lt. 25	3 oncie libbra cantaru	gr. 100 gr. 400 kg. 40
BONO	cartos canna	mt. 2,50						

COMUNI	MISURE LINEARI		MISURE DI SUPERFICIE		MISURE DI VOLUME		MISURE DI PESO	
BONORVA	canna	mt. 3	corbula	are 12,50	uppeddu	lt. 2	unza	gr. 33,33
BORTIGIADAS			starello	are 25	cupa (starello)	lt. 27		
BOTTIDA	palmo	cm. 25	starello	are 25				
BUDDUSÒ	palmo	cm. 25			mesu	lt. 3		
	canna	mt. 2,50			motteddu caltu (starello)	lt. 25		
BULTEI	canna	mt. 2,50	quarto	ha. 0,25	starello	lt. 25	oncia libbra cantaro	gr. 33 gr. 400 kg. 40
BURGOS			starello	are 25	lado quarto (8 lados)	lt. 3 più lt. 25		
CARGEGHE					corbula	kg. 10,5		
CHEREMULE	palmo	cm. 25	corbula	are 10	cosu	lt. 100	libbra	gr. 400
	canna	mt. 3	rasiere	ha. 1,40			cantare	kg. 40
CHIARAMONTI					starello rasiere	lt. 27 hl. 4	cantaro	kg. 44
CODRONGIANOS	canna	mt. 3	corbula	are 10/11	corbula	lt. 14		
COSSOINE	canna	mt. 3			corbula	lt. 14		
FLORINAS			corbula	are 10	terza corbula cosu	lt. 4 lt. 13 lt. 100		

GIAVE	prammu	cm. 25	corvula	are 10	corvula	lt. 44	libbra	gr. 400
							cantare	kg. 40
ILLORAI	palmo	cm. 25			lado	lt. 3, 1/2	libbra	gr. 400
ITTIREDDU					corbula	lt. 14		
					(1/2 caltu)			
					starello	lt. 28		
					(1 caltu)			
					sila	lt. 196		
					(14 corbule)			
ITTIRI	mesa canna	mt. 1,25	starello	are 30	mesa meaza	lt. 3,12	unza	gr. 33
			cagliaritano		meaza	lt. 6,25	mesa libera	gr. 200
					mezzo starello	lt. 12,50	libera	gr. 400
					starello	lt. 25	cantare	kg. 40
LAERRU			starello	are 20	starello	lt. 27		
LURAS	canna	mt. 3	starello	are 33,33	starello	lt. 26		
MARA	palmo	cm. 25	corbula	are 10	corbula	lt. 40	oncia	gr. 33
			quarto	are 20	quarto	lt. 18	libera	gr. 400
			cana	are 70	moggiu	lt. 56	cantare	kg. 40
			soma	ha. 1,40	cana	lt. 98		
					soma	lt. 196		
MONTI	prammu	cm. 25	starello	are 23	arriu	lt. 60	libbra	gr. 400
MORES	canna	mt. 3	starello	are 20	carritu	hl. 13		
NULE	palmo	cm. 25	quarto	are 25	quarto	lt. 25		
	canna	mt. 3						
NULVI					terza	lt. 3,800		
					mezzo starello	lt. 13,50		
					starello	lt. 27		

COMUNI	MISURE LINEARI		MISURE DI SUPERFICIE		MISURE DI VOLUME		MISURE DI PESO	
OLBIA	canna	mt. 2,50			caltu telza mesa	kg. 22 kg. 7 kg. 2,650	3 once 1/2 libbra libbra cantari cuppa libbra	gr. 100 gr. 200 gr. 400 kg. 40 kg. 25 400
OSCHIRI	prammu canna	cm. 25 mt. 3	caltu	are 25	caltu	lt. 28		
OSILO	canna	mt. 2,625	corbula 10 corbule	are 10 ha. 1	corbula starello (2 corbule) rasiere (7 starelli)	lt. 13 lt. 26 lt. 182	unza tacca libera cantarittu cantaru russo	gr. 33 gr. 50 gr. 400 kg. 40 kg. 60
OSSI	canna	mt. 2,50			cosso	lt. 1	libbra	gr. 400
OZIERI	canna	mt. 3	starello	are 25	imbuto meazza corbula quarto	lt. 3,50 lt. 7 lt. 14 lt. 28	cantale oncie libbra cantare	kg. 40 gr. 33 gr. 400 kg. 40
PADRIA			quarto	are 20	starello	lt. 27		
PERFUGAS			starello	are 25	corbula starello rasiere	lt. 12,85 lt. 25,70 hl. 1,80	concia libbra cantare	gr. 33 gr. 400 kg. 40
PORTO TORRES	palmo canna	mt. 0,25 mt. 2,50	rasiere	ha. 1,40	telza o meazza meazza corbula caltu moggiu soma	lt. 3,50 lt. 7 lt. 14 lt. 28 lt. 56 lt. 192	unza libera cantare	gr. 33 gr. 400 kg. 40
POZZOMAGGIORE	palmu canna	cm. 0,25 mt. 2,50	telza o mesa meazza meazza corbula caltu moggiu soma	are 2,50 are 5 are 10 are 20 are 40 ha. 1,40				

ROMANA	canna	mt. 1,50	imbuto corbula misura rasiere	are 5 are 10 are 20 ha. 1,40	imbuto corbula misura rasiere	lt. 3,50 lt. 14 lt. 28 lt. 196	libbra	gr. 400
S. TERESA G.	palmo canna	cm. 25 mt. 2,50			cuppa (cereale) barriu (vino)	lt. 20 lt. 60	cantari	kg. 40
SASSARI	palmo canna sassarese	cm. 26 mt. 2,625	starello sassarese rasiere pinta lotto	are 19,933 are 139,535 ha. 1,80 ha. 3,60	per solidi: starello sassarese corbula rasiere per liquidi: pinta quartana mezzina o barile botte	lt. 24,6 lt. 12,30 hl. 1,722 lt. 1,36 lt. 4,20 lt. 25 hl. 5	oncia libbra cantaro	gr. 25 gr. 465 kg. 46,5
SEMESTENE	pramu	cm. 25	cuppeddu meazza corbula caltu soma	are 1,75 are 6,25 are 12 are 25,50 ha. 1,50	cuppeddu meazza corbula caltu soma	lt. 2 lt. 8 lt. 16 lt. 32 lt. 192	libbra chilu cantare	gr. 400 kg. 1 kg. 40
SENNORI	canna	mt. 2,50	telzo o terza corbula starello	are 2,50 are 10 are 20	telza o terza corbula starello mesina barile	lt. 3,30 lt. 13 lt. 26 lt. 25 lt. 30	libbra cantare	gr. 400 kg. 40
SILIGO	metru canna	mt. 1 mt. 3	corbula	are 10	litru tessa meazza corbula cossu	lt. 1 lt. 3,50 lt. 7 lt. 14 lt. 100	mesa cantare	gr. 30 gr. 400 kg. 40

COMUNI	MISURE LINEARI		MISURE DI SUPERFICIE		MISURE DI VOLUME		MISURE DI PESO	
SORSO	palmo canna	cm. 25 mt. 2,50	corbula starello	are 10 are 20	terza corbula starello	lt. 3 lt. 12,50 lt. 25	oncia libbra cantaro	gr. 33 gr. 400 kg. 40
THIESI	palmo canna	cm. 25 mt. 3	corbula soma	are 10 ha. 1,40	mezzena cosu	lt. 25 lt. 100	oncia libbra cantare	gr. 133 gr. 400 kg. 40
TISSI	canna	mt. 2,50	starello	are 20	corbula starello	lt. 12,5 lt. 25		
TORRALBA	canna	mt. 3	terza meazza corbula carritta soma	ca. 25 are 5 are 10 are 15 ha. 1,40			libbra cantare	gr. 400 kg. 40
URI					terza meazza corbula carritta	lt. 3 lt. 6 lt. 12 lt. 24		
USINI	canna	mt. 3	lotto	ha. 2	meazza carritta rasiere	lt. 6 lt. 24 lt. 192	libbra cantariu	gr. 400
VILLANOVA MONT.	canna	mt. 2,50	misura o calu soma (7 misure)	are 25 are 175	imbudu mesu calu	lt. 3,50 lt. 14		

**TABELLA DELLE PROVVIGIONI CONSUETUDINARIE PER
MEDIAZIONE VIGENTI NELLA PROVINCIA DI SASSARI***

	<i>dal</i>	
	<i>venditore</i>	<i>compratore</i>
— Compravendita di beni mobili	2%	2%
— Bestiame	1%	0,5%
— Pelli (nelle contrattazioni tra commerciante e industriale)	2%	2%
— Cereali il q.le	—	5%
— Mosto il lt.	L. 2	L. 1
— Frutta	2%	1%
— Farina il q.le	L. 500	—
— Formaggio: in pasta il q.le	—	L. 500
stagionato il q.le	—	L. 500
«Fiore Sardo» il q.le	—	L. 1.000
— Ricotta il q.le	—	L. 500
— Olio d'oliva il Kg.	L. 20	—
— Compravendita di immobili in genere . . .	3%	2%
— Affitti:	<i>locatore</i>	<i>locatario</i>
— stabili per abitazione ed usi commerciali (sul fitto del primo anno).	5%	5%
— camere mobiliate (sul fitto del primo anno)	5%	5%
— fondi rustici e ville con fondi attigui (sul fitto del primo anno).	5%	5%

* Le provvigioni consuetudinarie a prezzo fisso subiscono delle variazioni in relazione all'aumento del costo del prodotto.

**REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
E DI ARBITRATO DELLA C.C.I.**
(in vigore dal 1 giugno 1975)

CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA CCI

La CCI raccomanda alle parti che desiderino far riferimento all'arbitrato la seguente clausola:

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

E DI ARBITRATO DELLA C.C.I.

(in vigore dal 1 giugno 1975)

Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che, secondo la legislazione di alcuni Paesi, la clausola di arbitrato deve essere specificamente accettata dalle parti e talvolta deve essere stipulata in precisi e particolari modi.

Qualora le parti lo desiderino, esse possono indicare nella clausola di arbitrato il diritto nazionale applicabile al contratto.

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

Articolo 1

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DI CONCILIAZIONE - COMITATO DI CONCILIAZIONE

1. Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

I membri della Commissione sono designati, in ragione da uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.

2. Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un Comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori — per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell'altra parte in causa — e da un Presidente di nazionalità diversa da quella delle parti, scelto di massima in seno alla Commissione Amministrativa di Conciliazione.

Articolo 2

DOMANDA DI CONCILIAZIONE

La parte che desidera ricorrere alla Conciliazione, rivolge domanda al Segretariato Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; nel secondo caso il Segretariato Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato.

La domanda deve contenere l'esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile, nonchè dall'importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

Articolo 3

FUNZIONI DEL COMITATO DI CONCILIAZIONE

1. Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l'anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per corrispondenza con l'altra parte, direttamente o per tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione, ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unitamente a ogni documento attinente ed all'importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

2. Il Comitato esamina l'incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, le ascolta.

3. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.

Articolo 4

FORMULA DI CONCILIAZIONE

1. Dopo l'esame dell'incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l'audizione delle parti, il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.

2. Se la conciliazione ha luogo il Comitato redige e sottoscrive un verbale che indica i termini dell'accordo fra le parti.

3. Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Nazionali della CCI interessati, invitandoli ad adoperarsi per persuadere le parti ad accettare quanto il Comitato di Conciliazione propone.

Articolo 5

DIRITTI DELLE PARTI NEL CASO CHE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NON VADA A BUON FINE

1. Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all'arbitrato, o di adire i tribunali competenti, a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.

2. Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali.

Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.

ARBITRATO

Articolo 1

CORTE D'ARBITRATO

1. Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale e che, con il nome di Corte d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di provvedere, nel modo qui sotto indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo dei rapporti d'affari.

2. La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa statuisce il proprio Regolamento interno.

3. Spetta al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere, in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informarne la Corte alla prima riunione successiva.

4. La Corte può, in conformità delle modalità previste nel proprio Regolamento interno, delegare ad uno o più raggruppamenti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5. Il Segretariato della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Articolo 2

SCELTA DEGLI ARBITRI

1. La Corte d'Arbitrato non decide le controversie. Essa nomina o conferma gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono — a meno che le parti non vi abbiano derogato in tutto o in parte — tenendo conto della loro nazionalità, residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti.

2. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli seguenti, l'espressione « l'arbitro » sta a significare, secondo i casi, l'arbitro o gli arbitri.

3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni a partire dalla notifica all'altra parte della domanda di arbitro, l'arbitro è nominato dalla Corte.

4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitro indipendente, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In quest'ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si sono accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

5. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte

non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti disporranno di un termine di quindici giorni per procedere alla designazione degli arbitri.

6. Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale, essa sceglie il Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale al quale chiedere una proposta al riguardo. L'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale è scelto in uno Stato diverso da quelli cui le parti sono soggette. Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e salvo che una delle parti non vi si opponga, l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale può essere scelto in uno degli Stati, cui le parti sono soggette.

Quando la Corte nomina un arbitro per conto e in luogo di una parte che non abbia fatto la propria designazione, essa chiede al Comitato nazionale dello Stato, cui la parte è soggetta, di fare una proposta al riguardo. Se si tratta di uno Stato nel quale non esiste un Comitato nazionale, la Corte è libera di scegliere chiunque ritenga idoneo.

7. In caso di riconsuazione di un arbitro da una delle parti, la Corte decide inappellabilmente, essendo lasciata al suo apprezzamento la valutazione dei motivi di riconsuazione.

8. Se un arbitro muore o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o deve dimettersi a seguito di riconsuazione o per qualsiasi altro motivo, oppure se la Corte constata, dopo averlo sentito, che non adempie alle proprie funzioni conformemente al Regolamento o nei termini stabiliti, egli viene sostituito. In tali casi si osservano i paragrafi 3, 4 e 6.

Articolo 3

DOMANDA DI ARBITRATO

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretariato della Corte, per il tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretariato dà notizia della domanda al Comitato nazionale interessato.

La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.

2. La domanda deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti,
- b) illustrazione delle pretese della parte attrice,

- c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso,
- d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del presente art. 2.

3. Il Segretariato trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.

Articolo 4

RISPOSTA ALLA DOMANDA

1. Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell'art. 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo ove del caso alla designazione dell'arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.

La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretariato un nuovo termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia, la domanda di un nuovo termine dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l'eventuale designazione di un arbitro. In difetto, il Segretariato ne informerà la Corte che disporrà la prosecuzione dell'arbitrato in conformità del Regolamento.

2. Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.

Articolo 5

DOMANDA RICONVENZIONALE

1. La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto all'art. 4.

2. La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.

MEMORIE E NOTE SCRITTE, NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Ogni memoria e nota scritta presentata dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, deve essere fornita in tanti esemplari quante sono le altre parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato.

Le notifiche e comunicazioni del Segretariato e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all'indirizzo o all'ultimo indirizzo noto della parte destinataria, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte, secondo il caso.

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.

Articolo 7

MANCANZA DI CONVENZIONE ARBITRALE

Quando prima facie non esista tra le parti alcuna convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non si riferisce alla Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni, previsto al precedente art. 4, par. 1, o rifiuta l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l'arbitrato non può aver luogo.

Articolo 8

EFFETTI DELLA CONVENZIONE ARBITRALE

1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.
2. Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione.
3. Se una delle parti solleva una o più eccezioni relative all'esistenza o alla validità della convenzione arbitrale, la Corte, dopo aver constatato l'esistenza prima-facie di tale convenzione, può decidere, senza con ciò

pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all'arbitro di decidere sulla propria competenza.

4. Salvo patto contrario, l'asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accertare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.

5. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro e eccezionalmente anche in seguito, possono richiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari, senza con ciò violare la convenzione arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all'arbitro a tale titolo.

Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato della Corte d'arbitrato, senza indugio. Quest'ultimo ne informerà l'arbitro.

Articolo 9

DEPOSITO A COPERTURA DELLE SPESE DI ARBITRATO

1. La Corte fissa il deposito in un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domande di cui è stata investita.

Nel caso in cui, indipendentemente dalla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

2. I depositi debbono essere di regola versati in parti eguali dalla parte attrice (o parti attrici) e dalla parte convenuta (o parti convenute). Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda.

3. Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all'arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di tutto l'ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.

4. Quando l'atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all'art. 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.

L'atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.

Articolo 10

TRASMISSIONE DEL FASCICOLO ALL'ARBITRO

Salvo quanto previsto all'art. 9, il Segretariato trasmette il fascicolo all'arbitro immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli artt. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.

Articolo 11

REGOLE APPLICABILI ALLA PROCEDURA

Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle contenute nel presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti, o in difetto dall'arbitro, con rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile all'arbitrato.

Articolo 12

LUOGO DELL'ARBITRATO

Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.

Articolo 13

ATTO DI MISSIONE

1. Prima di dare inizio all'istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome e qualificazione delle parti,

- b) indirizzo delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notifiche o comunicazioni nel corso dell'arbitrato,
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti,
- d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere,
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo dell'arbitro,
- f) luogo dell'arbitrato,
- g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento all'arbitro dei poteri di amichevole compositore,
- h) ogni altra indicazione necessaria affinché il lodo sia suscettibile di sanzione legale o ritenuta utile dalla Corte di Arbitrato o dall'arbitro.

2. L'atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Corte, su richiesta dell'arbitro.

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti all'art. 8, paragrafi 2 e 3, si pronuncerà sull'atto di missione ai fini della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difetto un termine per firmare tale atto, all'espiazione del quale l'arbitrato continuerà il suo corso e il lodo sarà reso.

3. Le parti sono libere di pattuire il diritto che l'arbitro deve applicare al merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l'arbitro applica la legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.

4. L'arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono d'accordo di conferirglieli.

5. In tutti i casi l'arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

Articolo 14

ISTRUZIONI DELLA CAUSA

1. L'arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei

documenti prodotti dalle stesse, l'arbitro ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d'ufficio la loro audizione. L'arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona, in presenza delle parti o dopo averle debitamente convocate.

2. L'arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.

3. L'arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.

Articolo 15

1. Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l'arbitro, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretariato della Corte.

2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l'arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è pervenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all'esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.

3. L'arbitro stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.

4. L'arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell'arbitro e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

5. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Articolo 16

Le parti possono formulare davanti all'arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati dall'atto di missione previsto all'art. 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve essere firmato dalle parti e comunicato alla Corte.

Articolo 17

LODO RESO A SEGUITO DI ACCORDO DELLE PARTI

Se le parti raggiungono un accordo, dopo che il fascicolo è stato trasmesso all'arbitro in conformità dell'art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunziato sull'accordo delle parti.

Articolo 18

TERMINE PER LA PRONUNZIA DEL LODO

1. Il termine entro il quale l'arbitro deve rendere il lodo è di sei mesi a decorrere dal giorno della firma, da parte dell'arbitro, dell'atto previsto all'art. 13.

2. La Corte può, eccezionalmente e su domanda motivata dell'arbitro, e ove del caso d'ufficio, prorogare tale termine se lo ritiene necessario.

3. In mancanza di proroga, la Corte, eventualmente dopo aver applicato le disposizioni dell'art. 2 (8), decide in merito alle condizioni secondo le quali la controversia dovrà essere risolta.

Articolo 19

DELIBERAZIONE IN CASO DI TRE ARBITRI

Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.

Articolo 20

DECISIONE SULLE SPESE DI ARBITRATO

1. Il lodo definitivo dell'arbitro, oltre alla decisione sul merito, liquida le spese dell'arbitrato e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono essere ripartite tra le parti.

2. Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro e la tassa amministrativa, fissati dalla Corte di Arbitrato conformemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell'arbi-

tro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro difesa.

3. Se le circostanze del caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa.

Articolo 21

ESAME PREVENTIVO DEL LODO DA PARTE DELLA CORTE DI ARBITRATO

Prima di firmare un lodo parziale o definitivo, l'arbitro deve sottoporre il progetto alla Corte di Arbitrato.

Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione dell'arbitro, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia.

Nessun lodo può essere pronunziato senza essere stato approvato, per quanto attiene ai requisiti di forma, dalla Corte.

Articolo 22

PRONUNZIA DEL LODO

Il lodo si considera pronunziato nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall'arbitro.

Articolo 23

NOTIFICA DEL LODO ALLE PARTI

1. Quando il lodo è pronunziato, il Segretariato della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.

2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

3. A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell'arbitro.

Articolo 24

CARATTERE DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL LODO

1. Il lodo è definitivo.
2. Per il fatto di sottoporre la loro controversia all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del conseguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d'impugnazione cui possono rinunciare.

Articolo 25

DEPOSITO DEL LODO

1. Ogni lodo pronunciato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato della Corte.
2. L'arbitro e il Segretariato della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni formalità che possa essere necessaria.

Articolo 26

REGOLA GENERALE

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di sanzione legale.

Allegato I

STATUTO DELLA CORTE

Articolo 1

NOMINA DEI MEMBRI

I membri della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della CCI per due anni, in base all'Art. III 3 i dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.

Articolo 2

COMPOSIZIONE

La Corte di Arbitrato è formata da un Presidente, cinque Vice-Presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della CCI fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.

La Presidenza può essere retta da due Co-Presidenti; in tal caso gli stessi hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato fa riferimento al « Presidente », vale indistintamente per ambedue.

Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il Segretariato Generale della CCI, il Consiglio può nominare membri supplenti.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.

Articolo 3

FUNZIONI E POTERI

Scopo della Corte di Arbitrato è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

Ha inoltre il compito di interessare eventualmente la Commissione dell'Arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, che dovesse giudicare necessarie.

Articolo 4

DELIBERE E NUMERO LEGALE

Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza di voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente decide.

Affinché le delibere siano valide occorre la presenza di almeno sei membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Corte ed il Consigliere o i Consiglieri Tecnici hanno solo voto consultivo.

TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO (in vigore dal 1° Marzo 1980)

1. *Spese di conciliazione.*

Prima che il Comitato di Conciliazione dia corso all'esame della pratica, ciascuna delle parti deve pagare, a titolo di partecipazione alle spese della procedura, metà delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

Se il valore della controversia non è dichiarato, l'ammontare delle spese amministrative è fissato dal Segretariato.

2. *Spese di arbitrato.*

- a) Le spese di arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative. A queste possono aggiungersi le spese personali dell'arbitro (o degli arbitri) e, dando-se ne il caso, le spese di perizia o altre del genere.
- b) Prima che la domanda (o, se del caso, la domanda riconvenzionale) possa essere sottoposta all'arbitro (o agli arbitri) le parti — o, in difetto, la parte che ha avanzato la domanda di arbitrato o la domanda riconvenzionale — debbono depositare un importo destinato a coprire gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.
- c) La Corte fissa gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) sulla base della tariffa sottoriportata, o li determina a propria discrezione se il valore della controversia non è dichiarato.
- d) Quando una controversia è deferita a più arbitri, la Corte ha la facoltà di aumentare l'importo forfettario destinato al pagamento dei loro onorari fino al triplo dell'importo previsto per l'arbitro unico.
- e) Qualora la procedura arbitrale sia stata preceduta dal tentativo di conciliazione, metà delle spese amministrative corrisposte per la conciliazione viene detratta da quelle dovute per la procedura arbitrale.

- f) Prima dell'inizio di qualsiasi perizia, le parti, o una fra esse, devono depositare un importo, la cui entità è stabilita dall'arbitro (o dagli arbitri), sufficiente a coprire gli onorari e le spese prevedibili, inerenti alla perizia stessa.

3. Anticipo sulle spese amministrative.

Tutte le parti che richiedano o accettino di sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione o di arbitrato della CCI sono tenute a pagare un anticipo di 500 \$ USA sulle spese amministrative. Nessuna domanda può essere presa in considerazione se non è accompagnata dal versamento di detto importo.

Tale importo non può essere restituito ed è definitivamente incamerato dalla CCI. Esso è defalcato dall'ammontare delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

4. Nomina di arbitri.

Nel caso di nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento CCI, ciascuna delle parti è tenuta al pagamento di 100 \$ USA.

Valore della lite		Quotanti degli arbitri	
Minimo	Massimo	(x)	(y)
inferiore a 50.000 \$ (USA)	1.000 \$	100.000	100.000
da 50.001 \$ a 100.000 \$	1.250 \$	200.000	200.000
da 100.001 \$ a 200.000 \$	2.000 \$	300.000	300.000
da 200.001 \$ a 300.000 \$	2.500 \$	400.000	400.000
da 300.001 \$ a 400.000 \$	3.000 \$	500.000	500.000
da 400.001 \$ a 500.000 \$	3.500 \$	600.000	600.000
da 500.001 \$ a 600.000 \$	4.000 \$	700.000	700.000
da 600.001 \$ a 700.000 \$	4.500 \$	800.000	800.000
da 700.001 \$ a 800.000 \$	5.000 \$	900.000	900.000
da 800.001 \$ a 900.000 \$	5.500 \$	1.000.000	1.000.000
da 900.001 \$ a 1.000.000 \$	6.000 \$	1.100.000	1.100.000
da 1.000.001 \$ a 1.200.000 \$	7.000 \$	1.200.000	1.200.000
da 1.200.001 \$ a 1.500.000 \$	8.000 \$	1.300.000	1.300.000
da 1.500.001 \$ a 2.000.000 \$	10.000 \$	1.400.000	1.400.000
da 2.000.001 \$ a 3.000.000 \$	12.000 \$	1.500.000	1.500.000
da 3.000.001 \$ a 4.000.000 \$	15.000 \$	1.600.000	1.600.000
da 4.000.001 \$ a 5.000.000 \$	18.000 \$	1.700.000	1.700.000
da 5.000.001 \$ a 6.000.000 \$	20.000 \$	1.800.000	1.800.000
da 6.000.001 \$ a 7.000.000 \$	22.000 \$	1.900.000	1.900.000
da 7.000.001 \$ a 8.000.000 \$	24.000 \$	2.000.000	2.000.000
da 8.000.001 \$ a 9.000.000 \$	26.000 \$	2.100.000	2.100.000
da 9.000.001 \$ a 10.000.000 \$	28.000 \$	2.200.000	2.200.000
da 10.000.001 \$ a 12.000.000 \$	30.000 \$	2.300.000	2.300.000
da 12.000.001 \$ a 15.000.000 \$	35.000 \$	2.400.000	2.400.000
da 15.000.001 \$ a 20.000.000 \$	40.000 \$	2.500.000	2.500.000
da 20.000.001 \$ a 30.000.000 \$	50.000 \$	2.600.000	2.600.000
da 30.000.001 \$ a 40.000.000 \$	60.000 \$	2.700.000	2.700.000
da 40.000.001 \$ a 50.000.000 \$	70.000 \$	2.800.000	2.800.000
da 50.000.001 \$ a 60.000.000 \$	80.000 \$	2.900.000	2.900.000
da 60.000.001 \$ a 70.000.000 \$	90.000 \$	3.000.000	3.000.000
da 70.000.001 \$ a 80.000.000 \$	100.000 \$	3.100.000	3.100.000
da 80.000.001 \$ a 90.000.000 \$	110.000 \$	3.200.000	3.200.000
da 90.000.001 \$ a 100.000.000 \$	120.000 \$	3.300.000	3.300.000
da 100.000.001 \$ a 120.000.000 \$	130.000 \$	3.400.000	3.400.000
da 120.000.001 \$ a 150.000.000 \$	150.000 \$	3.500.000	3.500.000
da 150.000.001 \$ a 200.000.000 \$	180.000 \$	3.600.000	3.600.000
da 200.000.001 \$ a 300.000.000 \$	220.000 \$	3.700.000	3.700.000
da 300.000.001 \$ a 400.000.000 \$	260.000 \$	3.800.000	3.800.000
da 400.000.001 \$ a 500.000.000 \$	300.000 \$	3.900.000	3.900.000
da 500.000.001 \$ a 600.000.000 \$	340.000 \$	4.000.000	4.000.000
da 600.000.001 \$ a 700.000.000 \$	380.000 \$	4.100.000	4.100.000
da 700.000.001 \$ a 800.000.000 \$	420.000 \$	4.200.000	4.200.000
da 800.000.001 \$ a 900.000.000 \$	460.000 \$	4.300.000	4.300.000
da 900.000.001 \$ a 1.000.000.000 \$	500.000 \$	4.400.000	4.400.000
oltre 1.000.000.001 \$	540.000 \$	4.500.000	4.500.000

(*) Approvato il 21 Gennaio 1979

(x) v. n. 1, (b) 2 (c) 2

(b) (x) v. n. 2 (c) 2 (d)

TARIFFA PER IL CALCOLO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE E DEGLI ONORARI DEGLI ARBITRI (*)

Per calcolare l'ammontare delle spese amministrative e degli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) occorre applicare ad ogni scaglione progressivo del valore della controversia le percentuali indicate e aggiungere quindi le cifre così ottenute.

a) Spese amministrative

Valore della lite		Spese amministrative (x)
inferiore a 50.000 \$ (USA)		4,00% (minimo 500 \$)
da 50.001 \$ a 100.000 \$		3,00%
da 100.001 \$ a 500.000 \$		1,50%
da 500.001 \$ a 1.000.000 \$		1,00%
da 1.000.001 \$ a 2.000.000 \$		0,50%
da 2.000.001 \$ a 5.000.000 \$		0,20%
da 5.000.001 \$ a 10.000.000 \$		0,10%
da 10.000.001 \$ a 50.000.000 \$		0,05%
da 50.000.001 \$ a 100.000.000 \$		0,02%
oltre 100.000.000 \$		0,01%

b) Onorari degli arbitri

Valore della lite		Onorari (xx)	
		Minimo	Massimo
inferiore a 50.000 \$ (USA)		1.000 \$	10,00%
da 50.001 \$ a 100.000 \$		1,50 %	6,00%
da 100.001 \$ a 500.000 \$		0,80 %	3,00%
da 500.001 \$ a 1.000.000 \$		0,50 %	2,00%
da 1.000.001 \$ a 2.000.000 \$		0,30 %	1,50%
da 2.000.001 \$ a 5.000.000 \$		0,20 %	0,60%
da 5.000.001 \$ a 10.000.000 \$		0,10 %	0,30%
da 10.000.001 \$ a 50.000.000 \$		0,05 %	0,15%
da 50.000.001 \$ a 100.000.000 \$		0,02 %	0,10%
oltre 100.000.000 \$		0,01 %	0,05%

(*) Approvata il 21 Giugno 1979

(x) v. n. 1, (b), 2 (e), 3

(xx) v. n. 2 (c), 2 (d).

NORME ED USI UNIFORMI
RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI
(Revisione 1983 in vigore dal 1 ottobre 1984)

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

**NORME ED USI UNIFORMI
RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI**
(Revisione 1983 in vigore dal 1 ottobre 1984)

Articolo 2

Nei presenti articoli le espressioni «credito documentario» e «letterale» di credito *standby* (d'ora in avanti indicate con il termine «credito») comprendono qualsiasi pattuizione commerciale descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinante).

è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare o accettare tratte emesse dal beneficiario, o

si autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure a pagare, accettare o negoziare tali tratte,

contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Articolo 3

I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altri(s) contratto(i) sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI (Revisione 1983 in vigore dal 1 ottobre 1984)

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi si possono applicare, le lettere di credito *standby* e sono vincolanti per tutte le parti interessate salvo che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso. Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che contenga un'espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, pubblicazione n. 400 della C.C.I.

Articolo 2

Nei presenti articoli le espressioni «credito(i) documentario(i)» e «lettera(e) di credito *standby*» (d'ora in avanti indicate con il termine «credito(i)») comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinante).

i è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare o accettare tratte emese dal beneficiario, o.

ii autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure a pagare, accettare o negoziare tali tratte,

contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Articolo 3

I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro(i) contratto(i) sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

Articolo 4

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Articolo 5

Le istruzioni per l'emissione di crediti ed i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le modifiche stesse devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi modifica.

Articolo 6

Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Articolo 7

a) I crediti possono essere:

i revocabili, oppure

ii irrevocabili.

b) Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

c) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile.

Articolo 8

Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (banca avvisante) senza impegno per quest'ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa.

Articolo 9

a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.

b) La banca emittente, tuttavia, è tenuta a:

i) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, accettazioni, o negoziazioni effettuati da detta filiale o banca, a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell'annullamento.

ii) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta filiale o banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Articolo 10

a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti prescritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;

ii) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

iii) se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca emittente, o rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;

iv) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca emittente stessa, o a far sì che un'altra banca negozi e a pagare, come sopra indicato, se tale negoziazione non è stata effettuata.

b) Quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare un proprio credito irrevocabile e quest'ultima aggiunge la propria conferma, tale conferma costituisce un impegno inderogabile di detta banca (banca confermante) che si aggiunge a quello della banca emittente,

sempre a condizione che siano presentati i documenti prescritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;

ii se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento, alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

iii se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca confermante, o a rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;

iv se il credito prevede la negoziazione, a negoziare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sulla banca emittente o sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca confermante stessa.

c) Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca avvisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d) Gli impegni di cui trattasi non possono essere né modificati né annullati senza l'accordo della banca emittente, della eventuale banca confermante e del beneficiario. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti sopra menzionate.

Articolo 11

a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.

b) Tutti i crediti devono designare la banca (banca designata) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad accettare le tratte (banca accettante), a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice).

c) Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca

confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare.

d) Designando una banca diversa da sé stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad un'altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti articoli.

Articolo 12

a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca (banca avvisante), con un qualsiasi mezzo di teletrasmissione, di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intende che la lettera di conferma costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare che «seguono dettagli completi» (o espressione equivalente) o che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica senza ritardo.

b) La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che «seguono dettagli completi» (o riporti una espressione equivalente) o dichiari che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica.

c) Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale comunicazione deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.

d) Se una banca si avvale dei servizi di un'altra o altre banche (banca avvisante) per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi modifica.

e) Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

Articolo 13

Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (*similar credit*) ad un credito precedentemente

emesso, confermato o avvisato e poi oggetto di modifiche, s'intende che il credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino chiaramente la(e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzioni di emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema.

Articolo 14

Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie e se la stessa sarà allora disposta ad eseguire dette istruzioni. Le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.

RESPONSABILITÀ

Articolo 15

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Articolo 16

a) Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o accetta o negozia contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto l'impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato, e a ritirare i documenti.

b) Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che, nella forma, essi non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se ritirarli o rifiutarli, opponendo che gli stessi, nella forma, non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

c) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.

d) Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.

e) Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi (c) e (d) di questo articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.

f) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa quest'ultima di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Articolo 17

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 18

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Articolo 19

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Articolo 20

a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altra banca o altre banche, agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca o banche.

c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 21

a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca (d'ora in avanti indicati con il termine «banca rimborsante») essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive, idonee istruzioni o autorizzazione ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relati-

va esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai termini ed alle condizioni del credito.

b) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante.

c) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

DOCUMENTI

Articolo 22

a) Tutte le istruzioni per l'emissione dei crediti, i crediti stessi, e, ove ricorra il caso, tutte le istruzioni di modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il(i) documento(i) a fronte del(i) quale(i) deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b) Termini quali «di prim'ordine», «ben conosciuto», «qualificato», «indipendente», «ufficiale» e simili non devono essere usati per designare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno come originali documenti prodotti, o che appaiono essere stati prodotti:

- i con i sistemi di riproduzione ottica;
- ii con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultato di tali sistemi;
- iii in copia carbone,

se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando necessario tali documenti appaiano essere stati resi autentici.

Articolo 23

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve pre-

scrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella(e) fattura(e) commerciale(i) presentata(e) o con quelli riportati nel credito se lo stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale.

Articolo 24

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

D1. Documenti di trasporto (documenti indicanti l'imbarco, la spedizione o la presa in carico)

Articolo 25

Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare), o una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale:

a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che:

i è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed

ii indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l'imbarco delle stesse ed

iii è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed

iv è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che:

i reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (*Combined transport bill of lading*), «Documento di trasporto combinato» (*Combined transport document*), «Polizza di carico per trasporto combinato

o Polizza di carico da porto a porto» (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o

ii indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o

iii indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o

iv si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili, e/o

v contiene l'indicazione «previsto(a)» (*intended*) o termine analogo riferito alla nave o ad altro mezzo di trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto che:

i indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter-party*), e/o

ii indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione.

d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da spedizioniere a meno che non si tratti della «Polizza di carico per trasporti combinati della FIATA» (*FIATA Combined transport bill of lading*) approvata dalla Camera di Commercio Internazionale o a meno che il documento non indichi che esso è emesso da spedizionieri in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Articolo 26

Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico marittima:

a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che:

i è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed

ii indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite su una determinata nave ed

iii è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed

iv è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento che:

i reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (*Combined transport bill of lading*), «Documento di trasporto combinato» (*Combined transport document*), «Polizza di carico per trasporto combinato o polizza di carico da porto a porto» (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*), o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o

ii indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blanck back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o

iii indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o

iv si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che:

i indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter party*), e/o

ii indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, e/o

iii contiene l'indicazione «previsto(a)» (*intended*) o termine analogo riferito:

- alla nave e/o al porto di imbarco, salvo che tale documento non riporti l'annotazione «a bordo» (*on board*) secondo quanto previsto dall'art. 27 (b) e salvo che non riporti, inoltre, l'indicazione dell'effettivo porto di imbarco, e/o

- al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia diverso dal porto di sbarco, e/o

iv è emesso da spedizioniere, a meno che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Articolo 27

a) Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che non appaia discordante con altra(e) prescrizione(i) del credito o con l'articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l'imbarco.

b) La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente un'espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante «ricevuto per la spedizione», a mezzo di un'annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente; la data di quest'annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata.

Articolo 28

a) Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito.

b) Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

Articolo 29

a) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell'ambito dello stesso modo di trasporto, sia da un modo di trasporto ad altro modo di trasporto.

b) Salvo che il trasporto sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto.

c) Anche se il trasbordo è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che:

i) contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o

ii) attestano o indicano che il trasporto sarà o potrà essere effettuato, se il credito prescrive un documento di trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale mediante modi di trasporto diversi che includono un trasporto via mare, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto, o

iii) attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore(i) (*containers*)(s), su rimorchio(i), su «chiatta(e) LASH» e simili e saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale nello(gli) stesso(i) contenitore(i), rimorchio(i), «chiatta(e) LASH» e simili a fronte di un unico documento di trasporto.

iv) attestano o indicano come luoghi di ricevimento e/o di destinazione finale «C.F.S» (*container freight station* = area per svuotamento/riempimento contenitori) o «C.Y.» (*container yard* = area per stoccaggio contenitori) nel, o connessi al, porto di imbarco e/o porto di destinazione.

Articolo 30

Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno tale ricevuta postale o certificato di spedizione postale se il documento appare essere stato timbrato o in altro modo reso autentico e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite.

Articolo 31

a) Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (d'ora in avanti indicati con il termine «nolo») devono ancora essere pagate.

b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo.

c) Se l'espressione «nolo pagabile in anticipo» o «nolo da pagarsi in anticipo» o altra espressione equivalente figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese o esborsi connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari.

Articolo 32

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino sul *recto* una clausola quale «quantità caricata a dire dello speditore» (*shipper's load and count*) o «dice contenere» (*said by shipper to contain*) o altra espressione equivalente.

Articolo 33

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Articolo 34

a) Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.

b) Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola «netto a bordo» (*clean on board*) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e dell'articolo 27 (b).

D2. Documenti di assicurazione

Articolo 35

a) I documenti di assicurazione devono essere quelli prescritti dal credito

e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori (*underwriters*), o da loro agenti.

b) Le note di copertura (*cover notes*) emesse da mediatori (*brokers*) non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

Articolo 36

Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non appaia dal(i) documento(i) di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto.

Articolo 37

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

b) Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... «porto di destinazione convenuto») o CIP (nolo/porto e assicurazione pagati fino a... «punto di destinazione convenuto») delle merci, a seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le branche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra quello del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale.

Articolo 38

a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali «rischi usuali» o «rischi abituali»; se tali termini vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto.

Articolo 39

Quando un credito prescrive «assicurazione contro tutti i rischi», le banche accetteranno un documento di assicurazione — che rechi o meno l'intestazione «tutti i rischi» — in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione «tutti i rischi» (*all risks*), anche se indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi non coperti.

Articolo 40

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia — sia che si tratti di franchigia «in eccedendo», sia che si tratti di franchigia «a dedurre» — a meno che nel credito non sia espressamente prescritto che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

D3. Fattura commerciale

Articolo 41

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a nome dell'ordinante.

b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata ad effettuare il pagamento, assumere l'impegno di pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.

c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con termini generici che non siano discordanti con la descrizione delle merci nel credito.

D4. Altri documenti

Articolo 42

Se un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per tra-

sporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Quantità e importo

Articolo 43

a) Le espressioni «intorno», «circa» o equivalenti, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

b) Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali, ma sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

Utilizzi parziali e/o spedizioni parziali

Articolo 44

a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente.

b) Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio, non si considereranno spedizioni parziali, anche se i documenti di trasporto attestanti l'imbarco recano date di emissione diverse e/o indicano porti d'imbarco diversi.

c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta non saranno considerate spedi-

zioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale appaiono essere stati timbrati o in altro modo resi autentici nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data.

d) Le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (b) e (c) di questo articolo non saranno considerate spedizioni parziali, a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un unico vettore o suo agente, rechino la stessa data di emissione, ed indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa in carico delle merci e la stessa destinazione.

Utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate

Articolo 45

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito non disponga diversamente.

Data di scadenza e presentazione

Articolo 46

a) Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b) Salvo quanto previsto all'art. 48(a), i documenti debbono essere presentati alla data di scadenza o prima di tale data.

c) Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità «un mese», «sei mesi» o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente sarà considerata come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Articolo 47

a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti

di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di emissione del(i) documento(i) stesso(i) entro il quale deve aver luogo la presentazione del(i) documento(i) per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

b) Ai fini dei presenti articoli, la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata:

i nel caso di documento di trasporto che attesti la spedizione, o la presa in carico o la ricevuta per la spedizione delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta, se quest'ultima è posteriore,

ii nel caso di documento di trasporto relativo a spedizione per via aerea, la data di emissione indicata nel documento stesso o la data effettiva del volo indicata nel documento di trasporto, se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del volo,

iii nel caso di documento di trasporto che attesta l'imbarco su una determinata nave, la data di emissione del documento di trasporto o, in presenza dell'annotazione di messa a bordo prevista dall'articolo 27(b), la data di detta annotazione,

iv nei casi ai quali si applica l'articolo 44(b), la data come sopra stabilita relativa all'ultimo documento di trasporto emesso.

Articolo 48

Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti — prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'art. 47 — cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all'art. 19, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.

b) La data ultima di imbarco, di spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine di scadenza e/o del periodo

di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione del(i) documento(i) intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiuteranno documenti di trasporto recanti una data di emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica.

c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità all'art. 48(a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.

Articolo 49

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)

Articolo 50

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, l'espressione «spedizione» (*«shipment»*) usata per stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva delle espressioni «imbarco», «invio» e «presa in carico».

b) La data di emissione del documento di trasporto, determinata in base all'articolo 47(b), sarà considerata la data di spedizione.

c) Espressioni come «pronto», «immediatamente», «il più presto possibile» e simili non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente.

d) Se viene usata l'espressione «il o intorno al» o espressione analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 15 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Termini di tempo

Articolo 51

Le espressioni «al», «fino al», «entro il», «da», ed espressioni analoghe riferentisi ad un qualsiasi termini di tempo previsto nel credito si intendono come comprensive della data indicata. L'espressione «dopo» si intende come non comprensiva della data indicata.

Articolo 52

Le espressioni «prima metà», «seconda metà» di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a «dal primo al quindici incluso» e «dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso».

Articolo 53

Le espressioni «principio», «metà», o «fine» del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a «dal primo al dieci incluso», «dall'undici al venti incluso» e «dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

TRASFERIMENTO

Articolo 54

a) Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari).

b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termini come «divisibile», «frazionabile», «cedibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono essere usati.

c) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), che abbia o meno confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze banca-

rie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state pagate dette competenze.

e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito originario, ad eccezione: dell'importo del credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 47, del termine di spedizione — elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati — e della percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare stabilito nel credito originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

f) il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l'emissione di tratte a carico dell'ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte) il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in altro paese. Inoltre, salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento, o la negoziazione, al secondo beneficiario avvenga

nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

Cessione del ricavo (del credito)

Articolo 55

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito, in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI
(Revisione 1978, in vigore dal 1° gennaio 1979)

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

A) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.

B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:

1. (i) « Incasso » significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti sub (ii) appresso, allo scopo di
 - (a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o
 - (b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il caso, contro pagamento, o
 - (c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.
- (ii) « Documenti » significa documenti finanziari e/o documenti commerciali
 - (a) « documenti finanziari » significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di danaro;
 - (b) « documenti commerciali » significa fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.
- (iii) « Incasso semplice » significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.
- (iv) « Incasso documentario » significa incasso di:
 - (a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
 - (b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

2. Le « parti interessate » sono:

- (i) « il cedente » che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua banca;
- (ii) « la banca trasmittente » che è la banca alla quale il cedente ha affidato l'operazione di incasso;
- (iii) « la banca incaricata dell'incasso » che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine di incasso;
- (iv) « la banca presentatrice » che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.

3. Il « trassato » è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.

C) Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso e in conformità delle presenti norme. Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Articolo 1

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Articolo 2

Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento.

Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.

Articolo 3

Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell'incasso:

- (i) la banca incaricata dell'incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione,
- (ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.

I documenti e l'ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca quale intermediaria.

Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo.

Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imposte da leggi o usi esteri.

Articolo 4

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità né per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell'inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici né per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici.

Articolo 5

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serrata.

Articolo 6

Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o affidate ad una banca senza il preventivo accordo da parte di quella banca.

Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o siano affidate ad una banca per la consegna ad un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

PRESENTAZIONE

Articolo 7

I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti, salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dell'incasso sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.

Articolo 8

Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare di determinare l'indirizzo esatto.

Articolo 9

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione senza ritardo e quando è richiesto il pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita.

Articolo 10

Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l'ordine di incasso deve indicare se i documenti

commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.

PAGAMENTO

Articolo 11

Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per disporne secondo le modalità indicate nell'ordine di incasso.

Articolo 12

Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

Articolo 13

Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se, nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati, soltanto se specificatamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati sempreché siano state rispettate le disposizioni dell'art. 11 o dell'art. 12, a seconda del caso.

I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 14.

Articolo 14

Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

ACCETTAZIONE

Articolo 15

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione.

PAGHERO', RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

Articolo 16

La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta, o un altro strumento analogo.

PROTESTO

Articolo 17

L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata accettazione o mancato pagamento.

In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di

assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.

« OCCORRENDO » (RAPPRESENTANTE DEL CEDENTE) E PROTEZIONE DELLA MERCE

Articolo 18

Se il cedente nomina un rappresentante perché agisca come « occorrendo » in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale « occorrendo ».

In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall'« occorrendo ».

Articolo 19

Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di un incasso documentario.

Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso deve(ono) avvisare immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.

AVVISO D'ESITO, ECC.

Articolo 20

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità con le seguenti norme:

- (i) **Forma dell'avviso** — Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il numero di riferimento dato da quest'ultima banca all'ordine di incasso.
- (ii) **Modo di avviso** — In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell'incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc.
- (iii) (a) **Avviso di pagamento** — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso, precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo della messa a disposizione dei fondi.
- (b) **Avviso di accettazione** — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.
- (c) **Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione** — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso. Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso.

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

Articolo 21

Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi non inclusi nel(i) documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(no) ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali interessi non possono essere abbandonati. Se tali interessi devono essere incassati, l'ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è considerato come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di conseguenza, l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all'importo capitale indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.

Articolo 22

Se l'ordine di incasso contiene l'istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso debbono essere a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere abbandonate. Qualora il pagamento di commissioni e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso. Quando le commissioni e/o le spese di incasso sono state in tal modo abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

Se l'ordine di incasso proibisce specificatamente l'abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, né la banca trasmittente, né quella incaricata dell'incasso, né quella presentatrice saranno responsabili per qualsiasi spesa o ritardo derivanti da tale divieto.

Articolo 23

In tutti i casi in cui secondo i termini espressi in un ordine di incasso, o in conformità con queste Norme, gli esborsi e/o le spese e/o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(nno) diritto a ricuperare prontamente le proprie uscite per esborsi, spese e commissioni dalla banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto di ricuperare prontamente dal cedente qualsiasi importo da essa così pagato unitamente ai propri esborsi, spese e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

INCOTERMS

introduzione

OGGETTO DEGLI « INCOTERMS »

1. Gli « Incoterms » hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli « Incoterms » sono destinati agli uomini di affari che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2. Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità di interpretazione ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi, controversie e ricorso ai tribunali, cose tutte che implicano perdita di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici uno strumento atto ad eliminare le principali cause delle difficoltà di questo ordine, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di « Incoterms 1936 ». In seguito, e precisamente nel 1953, 1967, 1976 e 1980, sono state apportate modifiche ed integrazioni al fine di predisporre una serie di regole aggiornate e conformi nei loro principi alle pratiche correnti seguite dalla maggior parte degli operatori del commercio internazionale.

3. Le principali difficoltà che incontrano importatori ed esportatori sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza nello stabilire la legge nazionale applicabile al contratto, in secondo luogo dall'insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli « Incoterms » può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio.

USI DI UN COMMERCIO PARTICOLARE E DEL PORTO

4. Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o del porto specificati.

Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

DISPOSIZIONI SPECIALI DEI SINGOLI CONTRATTI

5. Sulle regole prevalgono le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto.

6. Le parti possono pertanto fare riferimento agli Incoterms quale base del loro contratto pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad esempio, alcuni operatori richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra, oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso, il compratore potrà precisare: « Incoterms CIF più assicurazione rischi di guerra ». Il venditore, allora, stabilirà il suo prezzo su questa base.

VARIANTI AI CONTRATTI C&F E CIF

7. Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C&F e CIF, come per esempio « C&F e CIF merce sdoganata e diritti di dogana pagati », oppure altre espressioni del genere.

L'aggiunta di una sola parola e magari di una sola lettera ai termini C&F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste ed il carattere stesso del contratto può esserne alterato.

Inoltre, se gli operatori adottano simili varianti, corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C&F o CIF. Sarà sempre prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

GLI INCOTERMS E IL CONTRATTO DI TRASPORTO

8. Gli operatori che adottano queste regole nei loro contratti, devono tener ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, diret-

tamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto. Tuttavia il diritto applicabile al trasporto delle merci disciplinerà le modalità di adempimento da parte del venditore dell'obbligo di consegnare la merce « al vettore ».

I termini FOB, C&F e CIF, che sono stati conservati senza alcuna modifica nella presente versione degli Incoterms, rispecchiano la pratica che consiste nel consegnare la merce a bordo della nave.

Attualmente il venditore consegna generalmente la merce al vettore prima che abbia luogo il caricamento a bordo. In tali casi si suggerisce di utilizzare i nuovi termini « Franco vettore (punto convenuto) », « Nolo o porto pagato sino a (punto di destinazione convenuto) », « Nolo o porto e assicurazione pagati sino a (punto di destinazione convenuto) ».

La definizione di « vettore » si trova nella nota al termine « Franco vettore (punto convenuto) ».

DEFINIZIONE DELLA POLIZZA DI CARICO

9. Le regole impiegano il termine « polizza di carico » nel senso di una polizza « imbarcato » emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

10. Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola « nolo pagato », sia con la clausola « nolo pagabile a destino ». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

PRATICHE DOCUMENTARIE SEMPLIFICATE

11. Nel traffico di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti non negoziabili (« sea waybills », « liner waybills », « freight receipts », « documenti di trasporto combinato o multimodale ») e si sta attualmente esaminando la possibilità di comunicare le relative informazioni mediante procedimenti di trasmissione automatica.

Quando in un determinato settore non vengono utilizzate le polizze di carico, si suggerisce alle parti di utilizzare sia il termine « Franco vettore (punto convenuto) » sia il termine « Nolo o porto pagato sino a

(punto di destinazione convenuto) » o anche di specificare nei termini FOB, C&F e CIF che il venditore deve fornire al compratore il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce al vettore.

Gli operatori che intendano far uso di queste regole devono specificare che i loro contratti sono regolati dalle disposizioni degli Incoterms. Se essi vogliono riferirsi ad un termine che figura in una edizione precedente, devono indicarlo espressamente.

Incoterms 1953

FRANCO FABBRICA

(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.

3. Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.

4. Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

6. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per la importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo convenuto.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3. Sopportare gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.

4. Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare il costo nonché le spese di rilascio dei documenti di cui all'Art. A. 7, comprese le spese del certificato di origine, della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FRANCO VAGONE
FRANCO AUTOCARRO
(località di partenza convenuta)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo (di vagone o autocarro) o abbia un peso sufficiente per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone o autocarro di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per quanto riguarda l'ordinazione del vagone o autocarro, che per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.

3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un intero vagone o autocarro completo, sia al peso necessario per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, oppure alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo fornito dalle Ferrovie stesse, quando tale servizio sia compreso nelle spese di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento debba essere eseguito dal venditore.

Deve essere inteso tuttavia che il venditore, se vi sono varie stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, ha diritto a scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone (o autocarro) su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso di cui all'Art. A. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

5. Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per darla in consegna alle Ferrovie.

7. Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o data in consegna alle Ferrovie.

8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.

2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagarne il prezzo come da contratto.

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone o autocarro su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'Art. A. 3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.

4. Sopportare tutti gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.

5. Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le re-

lative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. Sopportare il costo nonché le spese di rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 9 ed A. 10, comprese le spese del certificato di origine e le tasse consolari.

FRANCO LUNGO BORDO
(porto d'imbarco convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
2. Consegnare la merce lungo bordo, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta lungo bordo.
3. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
4. Sotto riserva della disposizione di cui agli Artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata lungo bordo nel porto d'imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce lungo bordo.
5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce lungo bordo.
7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce lungo bordo della nave designata.
8. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine.
9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento,

oltre a quello di cui all'Art. A. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui essa sia stata effettivamente portata lungo bordo, nel porto d'imbarco stabilito alla data fissata o entro il termine convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.

3. Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizione di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre, dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4. Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 3, A. 8 e A. 9 che precedono, ed il costo degli stessi.

N.B. - Il presente termine è entrato in vigore nel 1953.

FRANCO BORDO
(porto d'imbarco convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
2. Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.
3. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
4. Sotto riserva delle disposizioni di cui agli Artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi all'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve compiere per porre la merce a bordo.
5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.
7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.
8. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B.6) il certificato d'origine.

9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.

3. Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

4. Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all'Art. A. 9, che precede.

6. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi, comprese le spese del certificato di origine e dei documenti consolari.

N.B. - Il presente termine è entrato in vigore nel 1953.

COSTO E NOLO (porto di destinazione convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

6. Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza

di carico « a bordo » o « caricato » ovvero di una polizza « ricevuto per l'imbarco », debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

Nota: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

- a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi: per es. « casse di reimpiego », « fusti usati », ecc.;
- b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;
- c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

9. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

11. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese incorse dalla merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Nota: Se la merce è stata venduta « C & F messa a terra », le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per il rilascio del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo relativo.

6. Sopportare le spese per il rilascio dei documenti menzionati nell'Art. A. 11 che precede ed il costo relativo.

7. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

N.B. - Il presente termine è entrato in vigore nel 1953.

COSTO, NOLO E SICURTA'

(porto di destinazione convenuto)

A. Il venditore, deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni « FPA » e dovrà coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita (1).

(1) CIF A.5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino).

Principio fondamentale degli « INCOTERMS » è quando la prassi in diversi Paesi presenta divergenze sostanziali su un determinato punto, il prezzo stabilito nel contratto comporta per il venditore il minima di obblighi. Quando un compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli « INCOTERMES », con in più le aggiunte che egli richiede. Per esempio, se egli richiede una assicurazione WA invece di una assicurazione FPA, dovrà stipulare: « INCOTERMS CIF con Assicurazione WA ».

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali il venditore e compratore devono mettersi espresamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, collaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, un'assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

7. Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico « a bordo » o « caricato » ovvero di una polizza « ricevuto per l'imbarco » debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

Nota: Per polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per esempio « casse di reimpiego », « fusti usati », ecc.; b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

8. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

12. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese incorse dalla merce fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese

di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A. 5).

Nota: Se la merce è stata venduta « CIF messa a terra », le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3. Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.

6. Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 12 di cui sopra ed il costo relativo.

7. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

EX SHIP...

(porto di destinazione convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
2. Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.
3. Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.
4. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.
5. Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2.
6. Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.
7. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 3), il certificato di origine e la fattura consolare.

8. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'Art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2. Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

3. Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli Artt. A. 7 ed A. 8.

4. Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti simili che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5. Sostenere i diritti di dogana e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

N.B. - Il presente termine è entrato in vigore nel 1953.

FRANCO BANCHINA

(sdoganato)... (porto convenuto) (1)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, prevista dal contratto.
2. Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.
3. Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e tasse d'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre tasse, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.
4. Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.
5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'Art. A. 2.
6. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo

(1) Franco banchina (non sdoganata).

Ci sono due tipi di contratto — « Franco Banchina » in suo, cioè: Franco Banchina (sdoganato), che è stato definito qui sopra, e Franco Banchina (non sdoganato), per il quale gli obblighi specificati nell'art. A. 3, di cui sopra, spettano al compratore invece che al venditore.

Le parti contraenti sono invitate ad adoperare sempre la completa espressione di questi termini, cioè Franco Banchina (sdoganata) oppure Franco Banchina (non sdoganata) poiché, in caso contrario, può esservi incertezza su chi debba assumersi gli oneri specificati nell'art. A. 3 di cui sopra.

e cioè messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

7. Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B. Il compratore deve:

1. Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2. Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

N.B. - Il presente termine è entrato in vigore nel 1953.

N.B. - Il testo originale di queste regole è il testo inglese.

Incoterms 1967

INTRODUZIONE

ai termini

« Reso frontiera ... »

« Reso ... sdoganato »

Il continuo sviluppo degli scambi internazionali rende quanto mai opportuna la ricerca, da parte degli operatori economici, di un accordo di carattere generale sull'esatto significato dei termini commerciali di uso corrente, vale a dire sulla definizione, il più possibile esatta, delle obbligazioni reciproche incombenti sulle parti del contratto di compravendita convenute consuetudinariamente mediante tali termini commerciali. L'utilità pratica, per il complesso degli operatori economici interessati, di una interpretazione uniforme di tali termini ha indotto in passato la CCI a pubblicare gli Incoterms 1953 — « Regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali » — la cui autorevolezza è ormai universalmente ed unanimemente riconosciuta.

Questo successo ha suggerito alla CCI di venire incontro alle esigenze degli operatori economici pubblicando la definizione dei seguenti altri due termini utilizzati nei contratti di compravendita internazionale:

- « Reso frontiera ... (luogo di consegna convenuto, alla frontiera) ».
- « Reso ... (luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione) sdoganato ».

Principi generali e definizioni

a) In conformità del principio sempre seguito dalla Camera di Commercio Internazionale in materia di definizione di termini commerciali, le presenti Regole sono dirette a definire, con la maggior chiarezza e precisione possibili, i doveri e le obbligazioni del venditore e del compratore.

Su alcuni punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le Regole stabiliscono che fanno stato gli usi commerciali di carattere generale o gli usi commerciali specifici del settore commerciale interessato.

Ad evitare ogni malinteso o controversia, sarà opportuno che il venditore ed il compratore abbiano ben presenti, al momento della definizione del contratto, tali usi di carattere generale e specifico.

b) Le parti possono fare riferimento alle presenti Regole quale base del loro contratto, pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, le circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno.

Le disposizioni particolari inserite dal venditore e dal compratore nel loro contratto prevalgono sulle disposizioni fissate dalle Regole, quando queste siano in contrasto o in contraddizione con esse.

c) Alcune abbreviazioni d'uso comune nel commercio interno possono essere di difficile interpretazione nel commercio internazionale. Si raccomanda perciò di evitare, al fine della massima chiarezza, l'uso di tali abbreviazioni.

d) I commercianti che adottano queste Regole nei loro contratti devono tenere ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore.

e) Secondo le presenti Regole, salvo accordo contrario espressamente indicato nel contratto di compravendita, ogni documento di trasporto messo dal venditore a disposizione del compratore dovrà essere «netto»*.

f) Salvo accordo contrario espressamente indicato nel contratto di compravendita, non rientra fra gli obblighi del venditore delle merci, in base alle Regole, quello di procurare una polizza di assicurazione sottoscritta a favore del compratore.

Tuttavia, in alcuni casi, quali quelli contemplati all'articolo A. 5 delle Regole (relativamente alla compravendita di merci «reso frontiera»), sarebbe opportuno che le parti esaminassero congiuntamente quali obbligazioni dovrebbero eventualmente assumere il venditore o il compratore, in merito all'assicurazione delle merci dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al punto di destinazione finale designato dal compratore.

* Per la definizione, in base alla pratica bancaria, dell'espressione « documento di spedizione netto » si rimanda all'articolo 18 delle « Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari » (*brochure* 290). Nel caso che le parti si siano accordate di accettare determinate clausole quantitative o qualitative che, una volta apposte dal vettore sul documento di trasporto, dovrebbero venire riconosciute dal venditore e dal compratore, si rimanda alla *brochure* 283 « Il problema delle polizze di carico nette ».

g) In queste Regole, salvo che il contesto della frase non indichi chiaramente il contrario, le seguenti espressioni hanno il significato qui appresso precisato:

Il « **PAESE DI SPEDIZIONE** » è il paese dal quale il venditore deve spedire la merce verso il luogo di consegna espressamente convenuto, alla frontiera o nel paese d'importazione, sia tramite un vettore pubblico, sia utilizzando i propri mezzi di trasporto.

Con il termine « **SPESE** » si intendono tutti i costi, oneri e spese inerenti o connessi con l'adempimento delle obbligazioni rispettive delle parti e che le stesse devono accollarsi, sopportare e pagare in conformità delle presenti Regole.

I. « RESO FRONTIERA ...

(luogo di consegna convenuto, alla frontiera) » *

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità stabilita nel contratto.

2. A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo alla frontiera convenuto per la consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonché fornire la licenza di esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentirne l'ulteriore spostamento, come previsto agli Articoli B. 1 e 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica, ed ogni altro onere analogo, esigibili nel paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'Art. A. 2 a).

* Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine commerciale, di qualificare la parola « frontiera » indicando i due paesi separati da detta frontiera nonché il luogo di consegna convenuto. Ad esempio: « Reso frontiera franco-italiana (Modane) » (v. anche nota * all'Art. A. 5).

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'Articolo A. 2. a).

4. Ottenere, a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'Articolo A. 2 a), tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l'adempimento delle formalità doganali previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonché tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempli, se del caso, anche il transito attraverso uno o più paesi terzi) al luogo alla frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatta riserva per quanto disposto agli artt. A. 6 e 7, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore.

Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli articoli A. 6 e 7 ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere — nel caso gli si offrano più possibilità — il punto per lui più conveniente, sempre che in tal punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole *. Il compratore deve essere preavvertito **

* Se, nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente l'ufficio designato o di lasciare la scelta al venditore.

** V. articolo A. 8, nota.

del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio..

6. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dal punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente assumersi, sopportare e pagare a norma delle presenti Regole.

7. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per il caricamento su chiatte o per il maneggio delle merci).

Se il venditore decide di usufruire dei propri mezzi di trasporto per avviare la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o in uso, contemplate al paragrafo precedente.

8. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci *.

9. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale per il trasporto del tipo di merce prevista nel contratto fino al luogo convenuto per la consegna, a meno che nel tipo di commercio in esame non si usi spedire senza imballaggio la merce oggetto del contratto.

10. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa,

* Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.

11. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla frontiera.

12. Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di questo ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel paese di origine o in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto agli articoli B. 2 e 6.

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2. Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venir richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante * o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione.

3. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombano sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'Art. A. 7.

4. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi i diritti e le spese di dogana a partire

* Si ponga per ipotesi che un esportatore italiano venda « Reso frontiera italiana (Chiasso) » e che il luogo di destinazione finale sia Stoccarda; è evidente che il compratore tedesco dovrà sopportare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante (Svizzera) come pure quanto a carico della merce per tutti i movimenti successivi (Nota del T.).

dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

5. Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi e pagare tutte le spese supplementari dovute sia dal venditore sia dal compratore, relativi alla merce, sempreché la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

6. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel paese d'importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce successivi al momento in cui la stessa è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

7. Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'articolo A. 6.

8. Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest'ultimo, però a proprie spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'articolo A. 6.

9. Indicare al venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli artt. A. 4 e A. 6.

10. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

11. Sopportare e pagare le spese che il venditore può incontrare nel prestare la sua collaborazione al compratore al fine di ottenere i documenti di cui all'art. A. 12.

IL «RESO...

(luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione SDOGANATO)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità stabilita nel contratto.

2. A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione, convenuto, nel paese d'importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, e inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all'articolo B. 1.

La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di tutti i diritti e tasse d'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altra tassa, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto all'atto dell'importazione della merce, sempreché tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.

c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'Articolo A. 2 a).

4. Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'articolo A. 2 a), le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valuta-

rie,, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più paesi terzi, per importarla nel paese del luogo di destinazione convenuto e porla a disposizione del compratore in tale luogo.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatta riserva per quanto disposto all'articolo A. 6, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese d'importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore può scegliere — nel caso gli si offrano più possibilità — il punto per lui più conveniente, sempreché in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito * del punto scelto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio.

6. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del compratore, sdoganata, sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese di caricamento su chiatte e di maneggio della merce).

* V. A. 7, nota

7. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, ovvero, a seconda dei casi, che la stessa è stata spedita al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci *.

8. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale per il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, a meno che nel tipo di commercio in esame non si usi spedire senza imballaggio la merce oggetto del contratto.

9. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo.

10. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli A. da 1 a 9 inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombano sul venditore, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo A. 6.

* Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel paese di importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può esser recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell'articolo A. 2 a).

4. Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi e pagare tutte le spese supplementari, dovute per tale fatto sia dal venditore sia dal compratore, sempreché la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

5. Indicare, al venditore, dietro sua richiesta, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui all'articolo A. 2 b).

6. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

7. Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d'importazione e di cui il venditore possa avere bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

Incoterms 1976

F O B Aeroporto ...

(Aeroporto di partenza convenuto)

Le seguenti regole concernenti la consegna delle merci alle condizioni FOB Aeroporto sono state accuratamente redatte al fine di rispecchiare gli usi abitualmente osservati nel commercio. Si precisa che l'espressione « FOB » — che letteralmente significa « franco-bordo » — non deve essere interpretata, per quanto riguarda il trasporto aereo, nel senso tradizionale, bensì come indicazione che il riferimento all'« Aeroporto... » (convenuto) individua il punto di trasferimento della responsabilità dal venditore al compratore.

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia richiesta dal contratto.
2. Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo né agente né altra persona sia stata così designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.
3. Stipulare, salvo opposizione del compratore o del venditore notificata senza indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all'articolo B. 1., alle condizioni usuali con destinazione all'aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all'aeroporto più prossimo al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normalmente impiegato per il trasporto di merce del genere previsto nel contratto.

4. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

5. Salvo quanto disposto ai successivi articoli B. 6. e B. 7., pagare tutte le tasse, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto della sua esportazione.

6. Salvo quanto disposto ai successivi articoli B. 6 e B. 7., sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A. 2. di cui sopra.

7. Salvo quanto disposto ai successivi articoli B. 6. e B. 7., sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sarà stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A. 2., di cui sopra.

8. Provvedere a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla non imballata.

9. Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce.

10. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest'ultimo, della consegna della merce.

11. Nelle circostanze previste ai successivi articoli B. 6. e B. 7., avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazione della sussistenza di tali circostanze.

12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'articolo A. 12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d'origine, di cui il compratore possa avere bisogno per l'im-

portazione della merce nel paese di destinazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un paese terzo).

14. Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, e salvo quanto disposto al successivo articolo B. 9., ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

B. Il compratore deve:

1. Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall'aeroporto di partenza convenuto.

2. Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall'aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna.

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente articolo A. 2., ad eccezione di quelle previste al precedente articolo A. 5.

4. Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l'importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto.

5. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata consegnata in conformità delle disposizioni dell'articolo A. 2. di cui sopra.

6. Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce al momento in cui viene offerta dal venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

7. In difetto di comunicazione al venditore di istruzioni appropriate (in quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna o dalla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

8. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente articolo A. 13., ivi compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d'origine.

9. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

NUOVI INCOTERMS PER LE ATTUALI ESIGENZE DELLE VENDITE E DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

Il Consiglio della Camera di Commercio Internazionale ha approvato nel corso della sua ultima sessione, tenutasi a Parigi il 5 dicembre 1979, i seguenti termini commerciali che modificano ed ampliano la raccolta degli INCOTERMS: « *Franco vettore (punto convenuto)* », « *Nolo o porto pagato sino a... (punto di destinazione convenuto)* » e « *Nolo o porto e assicurazione pagati sino a... (punto di destinazione convenuto)* », di cui riproduciamo in appresso i testi in italiano.

Gli INCOTERMS costituiscono una delle realizzazioni più note della Camera di Commercio Internazionale, la quale quasi mezzo secolo fa, con gli INCOTERMS 1936, aveva predisposto la prima raccolta di regole internazionali uniformi per l'interpretazione dei termini più usati nelle vendite internazionali — quali il Franco fabbrica, il FOB, il C&F, il CIF, ecc. — utilizzabili dalle parti mediante richiamo nei contratti di compravendita. Unificando, sulla base delle pratiche più diffuse, le difformi interpretazioni che a queste sigle ed espressioni venivano date nei diversi Paesi ed ambienti d'affari, la CCI aveva inteso fornire agli operatori economici un valido strumento che, definendo gli obblighi ed i diritti rispettivi del venditore e del compratore, rendesse più chiari i rapporti fra le parti e riducesse la possibilità dell'insorgere di controversie.

Tenuto conto dell'ampio utilizzo degli INCOTERMS ed allo scopo di adeguare tale regolamento all'evolversi delle esigenze dei traffici internazionali, la CCI ha proceduto ad un primo aggiornamento con l'edizione INCOTERMS 1953 ed ai successivi ampliamenti nel 1967 e nel 1976.

Le tendenze riscontrate negli anni recenti, nelle vendite con spedizione per via marittima del tipo FOB, a favore del trasferimento del rischio sulle merci dal venditore al compratore, anziché al passaggio della murata della nave, al momento della loro consegna al vettore e soprattutto le esigenze connesse con il trasporto multimodale, hanno indotto la CCI ad elaborare il nuovo termine « *Franco vettore (punto convenuto)* » che, appunto, fissa il trasferimento dei rischi nel momento della consegna delle merci al vettore.

Sempre al fine di soddisfare le esigenze del trasporto multimodale, la CCI ha inoltre rivisto il testo del termine « *Nolo o porto pagato sino a... (punto di destinazione convenuto)* », che già prevedeva il trasferimento del rischio al momento della consegna al vettore, apportandovi alcune modifiche ed estendendone l'applicazione dal solo trasporto terrestre, come previsto negli INCOTERMS 1953, a tutti gli altri modi di trasporto.

Di questo secondo termine si è inoltre predisposta la variante « *Nolo o porto ed assicurazione pagati sino a... (punto di destinazione convenuto)* », che prevede, a carico del venditore, anche l'obbligo di assicurare la merce contro i rischi del trasporto.

Gli INCOTERMS comprendono attualmente i seguenti termini: Costo e nolo-C&F; Costo, nolo e sicurezza-CIF; Ex Ship; FOB Aeroporto; Franco banchina sdoganato; Franco bordo-FOB; Franco fabbrica; Franco lungo bordo-FAS; Franco vagone-Franco autocarro; Franco vettore; Nolo o porto pagato; Nolo o porto ed assicurazione pagati; Reso frontiera; Reso sdoganato.

E' da prevedersi che, con le nuove integrazioni, gli INCOTERMS siano ancora maggiormente utilizzati nel commercio internazionale con vantaggio per l'uniformità e la correttezza delle transazioni; è tra l'altro probabile, in relazione all'atteggiamento manifestato dalle più importanti Organizzazioni commerciali degli U.S.A., che gli operatori americani abbandonino in un prossimo futuro l'uso delle Revised American Foreign Trade Definitions - 1941, optando per gli INCOTERMS della CCI.

FRANCO VETTORE... (punto convenuto)**Nota**

Questo termine è stato concepito per sopperire alle necessità del trasporto moderno ed in particolare del trasporto « multimodale » mediante contenitori o del tipo « roll on roll off », mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie ai suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di avaria o di perdita della merce vengono trasferiti dal venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine « vettore » indica ogni persona dalla quale, o in nome della quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente al suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto.
2. Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine stabiliti e nel punto convenuto, nel modo espressamente concordato o d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificamente convenuto e ne sussista più d'uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.
3. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione od altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che seguono, pagare tutti i diritti, oneri e tasse cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che seguono, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5 che seguono, sopportare tutti i rischi che può correre la merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.

9. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell'avvenuta consegna della merce.

10. In presenza delle circostanze previste al seguente art. B. 5, avvisare prontamente il compratore, mediante telecomunicazione, del verificarsi di tali circostanze.

11. Fornire a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente art. A. 2.

12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente art. A. 12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un'altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2, fatto salvo quanto previsto nell'art. A. 4.

3. Pagare il prezzo come convenuto nel contratto.

4. Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

5. Se egli ha ommesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

N.B. - Il presente termine è entrato in vigore nel 1980.

NOLO O PORTO PAGATO FINO A...

(punto di destinazione convenuto)

Nota

Come il C & F, il « Nolo o Porto pagato fino a... » prevede che il venditore paghi il nolo relativo al trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Tuttavia, i rischi di avaria o di perdita della merce, come quello di aumenti dei costi, vengono trasferiti dal venditore al compratore con la consegna della merce al primo vettore e non più al passaggio della murata della nave. Questo termine può venire utilizzato per tutti i modi di trasporto, comprese le operazioni multimodali mediante contenitori od il traffico « roll on roll off », mediante rimorchi e traghetti. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente al suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona con la quale ha stipulato un contratto per il trasporto alla destinazione convenuta.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile, e su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10. Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o d'origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A. 3.

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tem-

po utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

N.B. - Il presente termine è entrato in vigore nel 1980.

NOLO O PORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A...**(punto di destinazione convenuto)****Nota**

Questo termine è identico al « Nolo o Porto pagato fino a... » con in più, a carico del venditore, l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro il rischio di avaria o di perdita della merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto con l'assicuratore e paga il premio d'assicurazione.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti dal contratto.
4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.
5. Provvedere a proprie spese all'amballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.
7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure, le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile, e su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

11. Provvedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona, che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione, e salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest'ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell'art. B. 2.

L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere all'assicurazione contro i « rischi di guerra », se possibile nella valuta del contratto.

B. Il compratore deve:

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo, o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A. 3.

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

INDICI

alfabetico analitico delle attività e delle materie

oggetti di noi

A

Affitto di fondi rustici	Pag. 31
------------------------------------	---------

B

Bovini	59
Bovini da spaccio	59

C

Carbone vegetale	68
Caricoli	65
Compravendita di fondi rustici	21
Compravendita di immobili urbani	18
Comunicazioni tacite familiari	11
Condizione a colonia parziaria ed in compartecipazioni	
Colonia parziaria relativa a caricoli	37
Colonia parziaria relativa a colture cerealiarie	25
Colonia parziaria relativa a oliveto	34
Colonia parziaria relativa a frutteti	38
Colonia parziaria relativa a vigneto	35
Condizione a mezzadria	24
Credito	87

alfabetico analitico delle attività e delle materie

oggetto di usi

A

Affitto di fondi rustici	Pag. 21
------------------------------------	---------

1990

Carciofi » 65

Compravendita di immobili urbani » 15

Conduzione a colonia parziaria ed in compartecipazione:

Colonia parziaria relativa a carciofaie »	37
---	----

Colonia parziaria relativa a oliveto »	34
--	----

Colonia parziaria relativa a vigneto »	35
--	----

Credito » 87

I N D I C E

Distanze per gli alberi Pag. 54

E

Equini » 60

F

Farina » 73

Formaggio » 77

Frumento. » 64

L

Lana » 63

Latte » 74

Legno » 82

Locazione di immobili urbani 16

Leasing » 91

M

Mezzadria (vedi Conduzione a mezzadria). » 24

Mezzadria dello stazzo » 53

O

Olio d'oliva » 80

Olive » 66

Ovini » 61

Ovini macellati » 62

INDICE E PERENARIO

della clausole aventi significato consuetudinario

Pasta alimentare	Pag.	73
Pelli	»	63
Pesca (usi negoziali)	»	103
Pesce fresco	»	71

8

(A) *hassa maculata*

R

Novini da macello

Pag.

53

Recisione di rami protesi e di radici	»	54
Ricotta	»	79

C

scomprimento di vendita

S

Compravendita immobili urbani

15

Sbarco e imbarco merci (usi marittimi)	»	99
Scambio di mano d'opera o di servizi (in agricoltura)	»	54
Servitù di presa d'acqua	»	54
Soccida con conferimento di pascolo	»	50
Soccida parziaria	»	46
Soccida semplice	»	39
Sughero	»	68
Suini	»	61

T

Trasporti aerei	»	107
Trasporti terrestri	»	106

U

Usufrutto di boschi	»	54
-------------------------------	---	----

INDICE E DIZIONARIO

delle clausole aventi significato consuetudinario

ricorrenti nel testo

B

(A) *bassa macelleria*

Bovini da macello Pag. 59

C

«compromesso» di vendita

Compravendita immobili urbani » 15

D

(In) *denaro*

Canone per affitto fondi rustici » 22

«De s'unu báttoro» (dell'uno a quattro)

Colonia parziaria » 25

F

Franco partenza

Frumento » 64

INDICE E

Mezzadria dello «stazzo»

Agricoltura Pag. 53

«(In) mucchio» o «in monte»

Vendita del sughero » 69

N

«(In) natura»

Canone per affitto fondi rustici » 21

O

Olive pendenti » 66

P

Pecore tosate

Pelli » 63

Pesca con motobarca » 103

Pesca con motopeschereccio » 104

Pesca con palamiti » 104

Pesca con trimaglie » 105

Pesca delle aragoste » 105

Peschiere » 106

(A) peso vivo

Bovini » 59

Prezzo di piazza (aperto)

Latte » 74

R

(A) *referimento*

Canone per affitto fondi rustici	Pag. 21
--	---------

(Alla) *romana*

Vendita ovini macellati	» 62
-----------------------------------	------

S

(A) «*sa capritina*» (o alla sarda)

Vendita ovini macellati	» 62
-----------------------------------	------

«*Salvo buon fine*»

Credito	» 89
-------------------	------

Soccida con conferimento di pascolo:

« <i>palthé fruttu</i> » (con partecip. ai frutti)	» 52
« <i>pasculu francu</i> » (a pascolo gratuito)	» 52
« <i>pastura franca</i> » (a pascolo gratuito)	» 51

Soccida parziaria:

« <i>cabuzzu</i> »	» 46
« <i>cumone</i> » (in comune)	» 48
« <i>in pastore</i> »	» 47
« <i>s'atterzu</i> » (al terzo)	» 47

Soccida semplice:

« <i>a pastore</i> »	» 39
« <i>a su pé</i> » o « <i>quarteria</i> » (ad un piede o al quarto)	» 40
« <i>cabuzzu</i> »	» 43
« <i>cumpagninu</i> »	» 42
« <i>mezz'a pari</i> » o « <i>mezzadria</i> » o « <i>mesu e pare</i> »	» 42
« <i>s'intregu</i> » (alla consegna)	» 40
« <i>terzeria</i> » (al terzo)	» 41

«*Sotto palanco*»

Usi marittimi: imbarco e sbarco merci	» 99
---	------

V

Vendita a caseificio

Latte **Pag. 74**

Vendita a misura

Olive **» 66**

Vendita in pianta

Sughero **» 70**

INDICE DELLE MATERIE

Presentazione

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere (nessun uso accertato)

TITOLO II

Comunioni tacite familiari Pag. 11

TITOLO III

Compravendita e locazione di immobili urbani

Capitolo Primo - <i>Compravendita</i>	» 15
Capitolo Secondo - <i>Locazione</i>	» 16

TITOLO IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

Capitolo Primo - <i>Compravendita di fondi rustici</i>	» 21
Capitolo Secondo - <i>Affitto di fondi rustici</i>	» 21
Capitolo Terzo - <i>Conduzione a mezzadria</i>	» 24
Capitolo Quarto - <i>Conduzione a colonia parziaria o in com- partecipazione</i>	» 25

Capitolo Quinto - *Conduzione a colonia miglioritaria*
(nessun uso accertato)

Capitolo Sesto - *Conduzione in enfiteusi*
(nessun uso accertato)

Capitolo Settimo - *Altre forme di conduzione:*

Soccida	Pag. 39
Mezzadria dello stazzo	» 53
Capitolo Ottavo - <i>Altri usi in materia di agricoltura</i>	» 54

TITOLO V

Compravendita di prodotti

Capitolo Primo - *Prodotti della zootecnia:*

Bovini	» 59
Bovini da macello	» 59
Equini	» 60
Suini	» 61
Ovini	» 61
Ovini macellati	» 62
Lana	» 63
Pelli	» 63

Capitolo Secondo - *Prodotti dell'agricoltura*

Frumento	» 64
Granoturco (nessun uso accertato)	
Riso (nessun uso accertato)	
Orzo, avena	» 65
Carciofi	» 65
Uva e mosto	» 66
Olive.	» 66
Agrumi	» 67
Frutta fresca	» 67
Frutta secca (nessun uso accertato).	»
Foraggi.	» 67

- Fiori e piante ornamentali (nessun uso accertato)
- Piante da vivaio e da trapianto (nessun uso accertato)
- Piante officinali e coloniali (nessun uso accertato)
- Droghe e spezie (nessun uso accertato)

Capitolo Terzo - *Prodotti della Silvicoltura*

- Legna da ardere (nessun uso accertato)
- Carbone vegetale Pag. 68
- Legname rozzo (nessun uso accertato)
- Sughero » 68

Capitolo Quarto - *Prodotti della caccia e della pesca*

- Pesce fresco » 71
- Cacciagione (nessun uso accertato)
- Pelli da pellicceria (nessun uso accertato)

Capitolo Quinto - *Prodotti delle industrie estrattive* (nessun uso accertato)

Capitolo Sesto - *Prodotti delle industrie alimentari*

- Riso brillato (nessun uso accertato)
- Farina » 72
- Pasta alimentare. » 73
- Prodotti della Panetteria (nessun uso accertato)
- Zucchero e prodotti dolciari (nessun uso accertato)
- Carni fresche; congelate, preparate e frattaglie (nessun uso accertato)
- Pesci preparati (nessun uso accertato)
- Prodotti surgelati (nessun uso accertato)
- Conserve alimentari (nessun uso accertato)
- Latte e derivati. » 74
- Formaggio. » 77
- Ricotta. » 79
- Olio d'oliva. » 80
- Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali (nessun uso accertato)

Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali (nessun uso accertato)	
Pelli grezze e residui della macellazione (nessun uso accertato)	
Vini e Vermut (nessun uso accertato)	
Alcool e liquori (nessun uso accertato)	
Birra (nessun uso accertato)	
Acque minerali, gassose e ghiaccio (nessun uso accertato)	
Capitolo Settimo - <i>Prodotti dell'industria del tabacco</i> (nessun uso accertato)	
Capitolo Ottavo - <i>Prodotti dell'industria delle pelli</i> (nessun uso accertato)	
Capitolo Nono - <i>Prodotti delle industrie tessili</i> (nessun uso accertato)	
Capitolo Decimo - <i>Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento</i> (nessun uso accertato)	
Capitolo Undicesimo - <i>Prodotti delle industrie del legno</i> Legno	Pag. 82
Capitolo Dodicesimo - <i>Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche</i> »	82
Fonografi, apparecchi fotografici (nessun uso accertato)	
Capitolo Tredicesimo - <i>Prodotti delle industrie metallurgiche</i> (nessun uso accertato)	
Capitolo Quattordicesimo - <i>Prodotti delle industrie meccaniche</i> Macchine ed apparecchi diversi »	83
Capitolo Quindicesimo - <i>Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi</i>	
Granito e marmo. »	83
Capitolo Sedicesimo - <i>Prodotti delle industrie chimiche</i> (nessun uso accertato)	
Capitolo Diciassettesimo - <i>Prodotti delle industrie della gomma elastica</i> (nessun uso accertato)	

Capitolo Diciottesimo - Prodotti di industrie varie
(nessun uso accertato)

TITOLO VI

Credito, assicurazioni, borse valori, leasing

Capitolo Primo - Usi bancari Pag. 87

Capitolo Secondo - Usi delle assicurazioni (nessun uso accertato)

Capitolo Terzo - Usi delle borse valori (nessun uso accertato)

Capitolo Quarto - Leasing. » 91

TITOLO VII

Altri usi

Capitolo Primo - Prestazioni varie d'opera e di servizi
(nessun uso accertato)

Capitolo Secondo - Usi marittimi

Sbarco e imbarco di merci. » 99

Stallie e controstallie » 99

Usi negoziali. » 100

Navi traghetto » 102

Usi negoziali relativi alla pesca » 103

Capitolo Terzo - Usi nei trasporti terrestri » 106

Capitolo Quarto - Usi nei trasporti aerei. » 107

Capitolo Quinto - Usi nella cinematografia (nessun uso accertato)

Capitolo Sesto - Usi nel settore alberghiero » 107

A P P E N D I C E

Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali.	Pag. 110
Tabelle riassuntive delle percentuali di mediazione.	» 116
Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Internazionale	» 121
Tariffa delle spese di conciliazione e di arbitrato	» 138
Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari.	» 141
Norme uniformi relative agli incassi	» 165
Incoterms	» 175

I N D I C I

Indice alfabetico analitico delle attività e delle merci oggetto di usi	» 229
Indice e dizionario di vocaboli e clausole contrattuali aventi significato consuetudinario ricorrenti nel testo	» 233
Indice delle materie	» 237

